Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 91 del 19 aprile 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007.

Approvazione di n. 24 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007.

Approvazione di n. 24 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

dispone:

1. Approvazione dei modelli.

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, e da una Parte specifica per ciascuno studio - gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2007, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2006 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore delle attività professionali:

1) Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 63.30.2; **Studio di settore SK26U**;

2) Consulenza per installazione di sistemi hardware, codice attività 72.10.0; Edizione di software, codice attività 72.21.0; Altre realizzazioni di software e consulenza software, codice attività 72.22.0; Elaborazione e registrazione elettronica dei dati, codice attività 72.30.0; Altre attività connesse all'informatica, codice attività 72.60.0; **Studio di settore SK27U**;

3) Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo, codice attività 92.31.B; Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione, codice attività 92.31.C; **Studio di settore SK28U**;

4) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 73.10.F; Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 74.20.4; **Studio di settore SK29U**;

5) Attività di aerofotogrammetria e cartografia, codice attività 74.20.3; Altre attività tecniche, codice attività 74.20.D; **Studio di settore SK30U**;

6) Attività degli studi notarili, codice attività 74.11.2; **Studio di settore TK01U**;

7) Studi di ingegneria, codice attività 74.20.F; **Studio di settore TK02U**;

8) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 74.12.C; **Studio di settore TK06U**;

9) Attività tecniche svolte da disegnatori, codice attività 74.20.C; **Studio di settore TK08U**;

10) Studi medici generici convenzionati o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, codice attività 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia, codice attività 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 85.12.A; Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attività 85.12.B; **Studio di settore TK10U**;

11) Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 70.32.0; **Studio di settore TK16U**;

12) Attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.20.B; **Studio di settore TK17U**;

13) Attività professionali paramediche indipendenti, codice attività 85.14.2; **Studio di settore TK19U**;

14) Attività professionale svolta da psicologi, codice attività 85.14.3; **Studio di settore TK20U**;

15) Servizi veterinari, codice attività 85.20.0; **Studio di settore TK22U**;

16) Servizi di ingegneria integrata, codice attività 74.20.2; **Studio di settore TK23U**;

17) Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.14.B; **Studio di settore TK24U**;

18) Consulenze fornite da agronomi, codice attività 74.14.A; **Studio di settore TK25U**;

19) Laboratori di analisi cliniche, codice attività 85.14.A; **Studio di settore TK56U**;

20) Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 74.20.A; **Studio di settore UK03U**;

21) Attività degli studi legali, codice attività 74.11.1; **Studio di settore UK04U**;

22) Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attività 74.14.2; **Studio di settore UK05U**;

23) Studi di architettura, codice attività 74.20.E; **Studio di settore UK18U**;

24) Servizi degli studi odontoiatrici, codice attività 85.13.0; **Studio di settore UK21U**;

1.2 I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino *l'indirizzo* del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

3. Modalità per la trasmissione dei dati.

3.1 I modelli devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

4. Asseverazione.

4.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dai decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001, 15 febbraio e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo 2003 e 24 dicembre 2003, 18 marzo 2004 - come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006 e dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, stabilisce le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2007.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, c. 1; art. 68, c. 1; art. 71 c. 3 lettera *a)*; art. 73 c. 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, (art. 62-*bis*) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-*bis*): Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

Decreto ministeriale 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

Decreti ministeriali 12 giugno e 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10 agosto 1998, 26 novembre 1999, 23 ottobre e 13 dicembre 2000: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2001 e 27 settembre 2002: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 marzo, 15 settembre, 21 ottobre e 18 dicembre 2003, 22 ottobre 2004 e 22 marzo 2005: Approvazione di questionari per l'evoluzione degli studi di settore;

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2002, 15 aprile 2003, 15 aprile 2004 e 22 aprile 2005: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 febbraio, 8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006 e dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attività professionali;

Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006: Approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.

Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: ATTENZIONE: DA NON STACCARE. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5.

I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
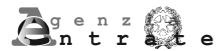
PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il modello da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2007 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione di tale modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello UNICO 2007, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte generale" sono contenute le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla modalità di compilazione dei singoli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte specifica" di ogni singolo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il modello deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, una delle attività per le quali risultano approvati i relativi studi di settore.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato, nel 2006, il maggiore ammontare:
– dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata;
– dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.
Si precisa che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2007, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
È' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, il modello può essere, altresì, utilizzato per indicare i dati relativi anche ad attività svolte in maniera secondaria, per le quali:
– risultano approvati i relativi studi di settore;
– è stata tenuta annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi o compensi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi o compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi o compensi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F (per le imprese) o quadro G (per i professionisti). I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

ATTENZIONE
Per l'anno d'imposta 2006, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche dai soggetti per i quali valgono le seguenti cause di esclusione:

1 – contribuenti che dichiarano un volume di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000. Per tali soggetti è necessario raccogliere le relative informazioni utili ai fini della verifica dell'applicazione degli studi di settore prevista ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge n. 146 del 08/05/1998 modificato dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007);

2 – contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell'attività così come previsto dall'art. 1, comma 19, secondo periodo, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007). Per i contribuenti che si trovano in un non normale periodo di svolgimento dell'attività è necessario compilare il modello studi di settore indicando nell'apposito campo "Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive" dell'applicazione GE.RI.CO., la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare.

In presenza delle cause di esclusione diverse da quelle indicate nei punti 1) e 2) e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

Si ricorda che in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

ATTENZIONE
Si ricorda altresì che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) all'art. 1 , commi 25, 26 e 27 ha disposto l'inasprimento delle sanzioni previste ai fini delle imposte sui rediti, IVA e IRAP, indicate dall'articolo 1, comma 2, e dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nonché dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Sono state, infatti, elevate del dieci per cento le sanzioni minime e massime indicate nelle predette disposizioni, qualora
- **vengano commesse violazioni di omessa ovvero infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;**
- **il contribuente abbia indicato cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.**

3. APPLICAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ ATECOFIN 2004

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004. Tale classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione.
La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I modelli relativi agli studi di settore sono stati predisposti sulla base dei codici di attività ATECOFIN 2004.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alle precisazioni fornite nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi.

ATTENZIONE
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 23, dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è stato stabilito che non costituisce causa di esclusione avere un periodo d'imposta diverso dai dodici mesi. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio2007. Ad esempio, una società con un periodo d'imposta dal 01/05/2006 al 30/03/2007 è soggetta agli studi di settore e alla compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività.

ATTENZIONE
L'art. 10, comma 4, della legge n. 146 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che non costituisce causa di esclusione
- la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

A titolo esemplificativo, si ritiene costituiscano ipotesi di "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
- acquisto o affitto d'azienda;
- successione o donazione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione", e di "mera prosecuzione dell'attività", ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

Costituisce, inoltre, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività 51.32.2 - compreso nello studio di settore TM21E) e da maggio in poi quella di "Installazione di impianti elettrici e tecnici" (codice attività - 45.31.0 - compreso nello studio di settore TG75U). Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore;

4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f) relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;

7. sono stati classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E.

ATTENZIONE
Per i contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, l'apertura ovvero la chiusura nel corso dell'anno di un punto di produzione o vendita, comporta l'esclusione dall'applicazione dagli studi di settore nel caso in cui l'attività esercitata nelle predette unità locali è compresa in uno studio di settore per il quale sussiste la causa d'inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita.
Qualora la predetta attività venga esercitata in un solo punto di produzione o di vendita, non costituisce comunque causa di esclusione la chiusura e la contemporanea apertura nell'anno del punto di produzione o di vendita, semprechè l'attività svolta rientri nel medesimo studio di settore. In tale ipotesi, nell'apposito quadro B, occorrerà indicare i dati dell'unità locale esistente alla data del 31 dicembre 2006.
Non costituisce, in ogni caso, causa di esclusione dagli studi, l'apertura ovvero la chiusura di uno o più punti di produzione o di vendita qualora l'attività esercitata nelle predette unità locali è compresa in uno studio di settore per il quale non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali). In tal caso l'indicazione della data di chiusura e/o di apertura dovrà essere riportata nelle note esplicative contenute nella procedura GE.RI.CO.

5. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

I decreti di approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi, hanno previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore del commercio se l'esercizio dell'attività di impresa, in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 2), non sussiste per lo studio di settore TM13U in quanto non prevista dal relativo decreto di approvazione.

ATTENZIONE
L'evoluzione degli studi di settore inerenti l'attività del commercio ha permesso per gli studi dove la presenza di più punti vendita o di produzione costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata, di superare la causa di inapplicabilità di cui al punto 1).
Per l'anno d'imposta 2006, tale causa di inapplicabilità resta in vigore solo per gli studi contraddistinti dai seguenti codici: **SM47U, SM80U, SM85U.**

Annotazione separata

Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.
L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti:
– interessati dagli studi di settore **SM87U, SM88U, SG98U, SG99U**, per i quali tale obbligo decorre a partire dal 1° maggio 2007;
– che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
  a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
  b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2006, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999. In tal caso vengono meno le citate cause di inapplicabilità.
I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non sono tenuti agli obblighi di annotazione separata. Per tali contribuenti l'ammontare complessivo dei ricavi è comunque determinato sulla base dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente, tenendo conto delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 e, pertanto, vengono meno le citate cause di inapplicabilità.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero che vi hanno provveduto facoltativamente per il periodo d'imposta 2006, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Cooperative
Costituisce ulteriore condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività d'impresa da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile.
Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta. Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Generalmente, non devono essere mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.
Si fa presente inoltre che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i contribuenti che hanno cessato l'attività e sono interessati da tale causa di esclusione, devono comunicare i dati, che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell'attività.
   Si precisa inoltre che, in conseguenza della modifica apportata dal comma 16, art. 1, della Legge n. 296 del 2006, all'art. 10 della Legge n. 146 del 1998, anche i contribuenti che hanno cessato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo prima del 31 dicembre e hanno nuovamente iniziato l'attività, entro 6 mesi dalla cessazione, nel periodo d'imposta successivo, dovranno comunicare i dati, che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell'attività.
3. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
   In particolare le spese ed i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti vanno indicati applicando a ciascuna delle voci ad essi afferenti un coefficiente pari al rapporto tra l'importo costituente "fringe benefit" (reddito di lavoro) per i dipendenti e le spese complessive sostenute.
4. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza, mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

Si precisa, inoltre, che per alcuni studi è stato predisposto sia il quadro G (dati contabili previsti per coloro i quali esercitano l'attività in forma di lavoro autonomo) sia il quadro F (dati contabili previsti per coloro i quali esercitano l'attività in forma d'impresa).

7. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software GE.RI.CO., reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.gov.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio).
Per conoscere l'ammontare dei ricavi o compensi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce altresì indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, alcuni studi di settore inerenti le attività professionali nonché, altri studi indicati nella Tabella 1 allegata alle presenti istruzioni, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale o monitorato. Tali studi sono definiti sperimentali o monitorati in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali o monitorati, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale o monitorata a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2006;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale o monitorata potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale o monitorato.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale o monitorato, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

8. INDICATORI DI NORMALITÀ

Per l'anno d'imposta 2006, l'art. 1, comma 14, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che si debba tener conto anche di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Tali indicatori di normalità economica sono stati approvati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Gli indicatori di normalità economica, applicabili agli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, incidono direttamente sul risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore effettuato da GE.RI.CO., nel senso che una eventuale "incoerenza" ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso.

Pertanto, sia l'ammontare del 'ricavo minimo' che del 'ricavo puntuale' derivante dall'applicazione dello studio di settore sarà aumentato in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici di normalità economica previsti dalla citata disposizione di cui al comma 14.

Occorre precisare che si avrà comunque un solo livello di adeguamento: il soggetto risulterà "non congruo" alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori. Il software GE.RI.CO. 2007 visualizzerà nel caso di non coerenza il maggior ricavo attribuibile a ciascun indicatore di normalità economica.

9. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti abilitabili), possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha previsto che possono essere attestate, in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell'asseverazione, in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
L'attestazione in oggetto è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fi-

scale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ne deriva, pertanto, che l'asseverazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore potrà essere apposta solo dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, mentre l'attestazione delle cause che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi, può essere effettuata, oltre che dai soggetti sopra menzionati, anche dai dipendenti delle associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo "Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive" dell'applicazione GE.RI.CO. devono essere indicate le cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.

TABELLA 1 - ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2006 E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)

■ MANIFATTURE

SD39U (in vigore dal 2003)
24.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

SD40U (in vigore dal 2003)
31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.10.2 Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
31.20.2 Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
31.30.0 Fabbricazione di fili e cavi isolati
31.40.0 Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
31.61.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
31.62.1 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)

SD41U (in vigore dal 2003)
30.01.0 Fabbricazione di macchine per ufficio
30.02.0 Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica
31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
32.10.0 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
32.20.1 Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
32.20.3 Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
33.20.1 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
33.20.2 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
33.20.3 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
33.20.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione
33.20.5 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
33.30.0 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)
33.50.0 Fabbricazione di orologi

SD42U (in vigore dal 2003)
33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

SD43U (in vigore dal 2003)
33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

SD44U (in vigore dal 2003)
34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
35.41.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
35.42.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

SD45U (in vigore dal 2003)
15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè
51.37.A Commercio all'ingrosso di caffè

SD46U (in vigore dal 2003)
24.11.0 Fabbricazione di gas industriali
24.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24.15.0 Fabbricazione di concimi e di composti azotati
24.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
24.20.0 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
24.41.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
24.42.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
24.61.0 Fabbricazione di esplosivi
24.62.0 Fabbricazione di colle e gelatine
24.64.0 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
24.66.3 Trattamento chimico degli acidi grassi
24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
24.66.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
24.66.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
24.70.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

SD49U (in vigore dal 2003)
36.15.0 Fabbricazione di materassi

TD01U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD01A, SD01B e SM14U)
15.52.0 Produzione di gelati
15.81.2 Produzione di pasticceria fresca
15.82.0 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
15.84.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria

TD02U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD02U)
15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

TD03U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD03U)
15.61.1 Molitura del frumento
15.61.2 Molitura di altri cereali
15.61.3 Lavorazione del risone
15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie

TD04A (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD04B, SD04C, SD04D)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali
14.11.2 Estrazione di pietre da costruzione
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
14.13.0 Estrazione di ardesia
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino
14.50.1 Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)

TD04B (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD04A, SD04E)
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

TD05U (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SD05U)
15.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
15.12.0 Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
15.13.0 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

TD06U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD06U)
17.54.6 Fabbricazione di ricami

TD07A MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD07A)
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria

TD07B MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD07B/C/D/E/F/G)
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro
18.22.A Confezione di abbigliamento esterno
18.22.B Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia
18.23.A Confezione di biancheria intima, corsetteria
18.23.B Confezione di maglieria intima
18.24.A Confezione di cappelli
18.24.B Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
18.24.C Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia
18.24.2 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
18.24.3 Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento

TD08U MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD08U)
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

TD09A (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD09A/B/D/E)
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani

36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
36.13.0 Fabbricazione di mobili per cucina
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale

TD09B (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD09C)
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno

TD10B (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD10B)
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

TD11U (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SD11U)
15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo
15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi
15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato
15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

TD12U (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U)
15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane

TD13U MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SD13U)
17.30.0 Finissaggio dei tessili

TD14U MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce i precedenti studi di settore SD10A e SD14U)
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino
17.15.0 Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali
17.16.0 Fabbricazione di filati cucirini
17.17.0 Preparazione e filatura di altre fibre tessili
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata
17.24.0 Tessitura di filati tipo seta
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili
17.60.0 Fabbricazione di tessuti a maglia

TD15U (evoluzione in vigore dal 2006,sostituisce il precedente studio di settore SD15U)
15.51.1 Trattamento igienico del latte
15.51.2 Produzione dei derivati del latte

TD16U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD16U)
18.22.2 Confezione su misura di vestiario

TD17U (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SD17U)
25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
25.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

TD18U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD18U)
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

TD19U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD19U)
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili

TD20U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD20U)
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
28.40.1 Produzione di pezzi di metallo fucinati
28.40.2 Produzione di pezzi di metallo stampati
28.40.3 Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
28.62.A Fabbricazione di utensileria a mano
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
28.74.1 Fabbricazione di filettatura e bulloneria
28.74.2 Fabbricazione di molle
28.74.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
28.75.1 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
28.75.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
28.75.3 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

TD21U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD21U)
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto

TD22U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD22U)
31.50.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche

TD23U (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SD23U)
20.51.2 Laboratori di corniciai

TD24U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce i precedenti studi di settore SD24A e SD24B)
18.30.2 Confezione di articoli in pelliccia
52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

TD25U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD25U)
18.30.1 Preparazione e tintura di pellicce
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio

TD26U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD26U)
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle

TD27U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD27U)
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

TD28U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD28U)
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori

TD29U (evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD29U)
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

TD30U (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce i precedenti studi di settore SD30U e SM26U)
37.10.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

TD31U (evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SD31U)
24.51.1 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
24.51.2 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
24.52.0 Fabbricazione di profumi e cosmetici
24.63.0 Fabbricazione di oli essenziali

TD32U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD32U)
28.52.0 Lavori di meccanica generale
28.62.B Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
29.11.1 Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
29.11.2 Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
29.12.0 Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
29.21.2 Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori
29.22.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
29.23.2 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
29.24.1 Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
29.24.2 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione)
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.

29.24.4 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)
29.24.5 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori)
29.24.6 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.41.0 Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
29.42.0 Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.43.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.53.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.54.1 Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.2 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.2 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.56.3 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
29.56.4 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

TD33U **MONITORATO**
(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD33U)
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

TD34U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD34U)**
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)

TD35U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD35U)**
22.11.0 Edizione di libri
22.13.0 Edizione di riviste e periodici
22.15.0 Altre edizioni
22.22.0 Altre stampe di arti grafiche
22.23.0 Legatoria, rilegatura di libri
22.24.0 Lavorazioni preliminari alla stampa
22.25.0 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa

TD36U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD36U)**
27.10.0 Siderurgia
27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa
27.31.0 Stiratura a freddo
27.32.0 Laminazione a freddo di nastri
27.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
27.34.0 Trafilatura
27.51.0 Fusione di ghisa
27.52.0 Fusione di acciaio
27.53.0 Fusione di metalli leggeri
27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi

TD37U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce i precedenti studi di settore SD37U e SD48U)**
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali
35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

TD38U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD38U)**
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.

TD47U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SD47U)**
21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

■ SERVIZI

SG41U **(in vigore dal 2003)**
74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione

SG57U **(in vigore dal 2005.Il codice attività 85.14.A fino al periodo d'imposta 2004 era inserito nello studio di settore SG56U, soppresso a partire dal periodo d'imposta 2005.**
85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici
85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia
85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.
85.14.A Laboratori di analisi cliniche

SG90U **(in vigore dal 2003)**
05.01.1 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
05.01.2 Pesca in acque dolci e servizi connessi

SG91U **(in vigore dal 2003)**
67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

SG92U **(in vigore dal 2003)**
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

SG93U **(in vigore dal 2003)**
74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

SG94U **(in vigore dal 2003)**
92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video
92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.20.0 Attività radiotelevisive

SG95U **(in vigore dal 2003)**
93.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali

SG96U **(in vigore dal 2004)**
50.20.5 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale

SG98U **(in vigore dal 2006)**
52.74.0 Riparazioni di altri beni di consumo;

SG99U **(in vigore dal 2006)**
74.87.8 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
93.05.0 Altri servizi alle famiglie

TG31U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG31U, SG32U, SG43U, SG47U, SG49U)**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori

TG33U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG33U)**
93.02.B Servizi degli istituti di bellezza

TG34U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG34U)**
93.02.A Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

TG36U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG35U, SG36U, SG62U)**
55.30.A Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
55.30.B Servizi di ristorazione in self-service
55.30.C Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo
55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto

TG37U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG37U, SG63U, SG64U)**
55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
55.40.A Bar e caffè
55.40.B Bottiglierie ed enoteche con somministrazione
55.40.C Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

TG38U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG38U)**
52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

TG39U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG39U)**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare

TG40U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG40U)**
70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12.0 Compravendita di beni immobili
70.20.0 Locazione di beni immobili

TG42U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG42U)**
74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

TG44U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U, SG65U)**
55.10.A Alberghi e motel, con ristorante
55.10.B Alberghi e motel, senza ristorante
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

TG46U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG46U)**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli

TG48U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG48U)**
52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

TG50U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG50U, SG71U)**
45.41.0 Intonacatura
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici

TG51U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG51U)**
92.31.H Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

TG52U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG52U)**
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari

TG53U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG53U)**
74.85.2 Traduzioni e interpretariato
74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni

TG54U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG54U)**
92.72.2 Sale giochi e biliardi

TG55U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG55U)**
93.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse

TG58U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG58U)**
55.22.0 Campeggi ed aree attrezzate per roulotte
55.23.1 Villaggi turistici

TG60U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG60U)**
92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

TG61A **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A)**
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

TG61B **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B)**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

TG61C **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C)**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

TG61D **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D)**
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

TG61E **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E)**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

TG61F **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F)**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

TG61G **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G)**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

TG61H **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H)**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

TG66U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG66U)**
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 Edizione di software
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.40.0 Attività delle banche di dati
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

TG67U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG67U)**
93.01.1 Attività delle lavanderie industriali
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

TG68U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG68U)**
60.24.0 Trasporto di merci su strada

TG69U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG69U)**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione

TG70U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG70U)**
74.70.1 Servizi di pulizia

TG72A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG72A)**
60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza
60.22.2 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

TG72B **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG72B)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri

TG73A **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG73A)**
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

TG73B **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG73B)**
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti
64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

TG74U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG74U)**
74.81.1 Studi fotografici
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

TG75U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG75U)**
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.42.0 Posa in opera di infissi

TG76U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG76U) Il codice di attività 55.30.B "Servizi di ristorazione in self-service" a decorrere dal 2004 è stato inserito nello studio di settore TG36U**
55.51.0 Mense
55.52.0 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

TG77U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG77U)**
61.10.0 Trasporti marittimi e costieri
61.20.0 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua

TG78U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG78U)**
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

TG79U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG79U)**
71.10.0 Noleggio di autovetture
71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

TG81U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG81U)**
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
71.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

TG82U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG82U)**
74.14.5 Pubbliche relazioni
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria

TG83U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG83U)**
92.61.2 Gestione di piscine
92.61.3 Gestione di campi da tennis
92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
92.61.5 Gestione di palestre sportive
92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

TG85U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG85U)**
92.34.1 Sale da ballo e simili

TG87U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG87U)**
74.14.1 Consulenza finanziaria
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali

TG88U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG88U)**
74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

TG89U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SG89U)**
74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura

■ **PROFESSIONISTI**

SK29U **(in vigore dal 2004)**
73.10.F Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

SK30U **(in vigore dal 2006)**
74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
74.20.D Altre attività tecniche

TK01U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK01U)**
74.11.2 Attività degli studi notarili

TK08U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK08U)**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori

TK10U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SK10U)**
85.12.1 Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia
85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici

TK16U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK16U)**
70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

TK19U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SK19U)**
85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

TK20U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK20U)**
85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi

TK22U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SK22U)**
85.20.0 Servizi veterinari

TK56U **(in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SG56U limitatamente all'attività di lavoro autonomo).**
85.14.A Laboratori di analisi cliniche

UK21U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore TK21U)**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici

SPERIMENTALI

SK26U **(in vigore dal 2003)**
63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

SK27U **(in vigore dal 2003)**
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 Edizione di software
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

SK28U **(in vigore dal 2003)**
92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo
92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

MONITORATI

TK02U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SK02U)**
74.20.F Studi di ingegneria

TK06U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SK06U)**
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

TK17U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SK17U)**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali

TK23U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SK23U)**
74.20.2 Servizi di ingegneria integrata

TK24U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SK24U)**
74.14.B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari

TK25U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SK25U)**
74.14.A Consulenze fornite da agronomi

UK03U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore TK03U)**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri

UK04U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore TK04U)**
74.11.1 Attività degli studi legali

UK05U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore TK05U)**
74.12.A Servizi forniti dai dottori commercialisti
74.12.B Servizi forniti dai ragionieri e periti commerciali
74.14.2 Consulenza del lavoro

UK18U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore TK18U)**
74.20.E Studi di architettura

■ COMMERCIO

SM41U **(in vigore dal 2003)**
51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

SM47U * **(in vigore dal 2003)**
52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

SM80U * **(in vigore dal 2003)**
50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

SM81U **(in vigore dal 2003)**
51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento

SM82U **(in vigore dal 2003)**
51.52.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.52.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

SM83U **(in vigore dal 2003)**
51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

SM84U **(in vigore dal 2003)**
51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

SM85U * **(in vigore dal 2003)**
52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

SM86U **(in vigore dal 2003)**
52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SM87U **(in vigore dal 2006)**
52.12.1 Grandi magazzini
52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati
52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati

SM88U **(in vigore dal 2006)**
51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.90.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti

TM01U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U, SM27C)**
52.11.2 Supermercati
52.11.3 Discount di alimentari
52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

TM02U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U)**
52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

TM03A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03A)**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande

TM03B **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03B)**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

TM03C **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03C)**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
52.62.B Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63.B Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

TM03D **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03D)**
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

TM04U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM04U)**
52.31.0 Farmacie

TM05U **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A, SM05B)**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

* **Studi di settore per i quali sussiste la causa di inapplicabilità legata all'esercizio dell'attività in più luoghi di produzione o vendita.**

TM06A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SM06A, SM06C)**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
52.44.B Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia

TM06B **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM06B)**
52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

TM07U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM07U)**
52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

TM08U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SM08A, SM08B)**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero

TM09A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM09A)**
50.10.0 Commercio di autoveicoli

TM09B **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM09B)**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

TM10U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM10U)**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori

TM11U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce i precedenti studi di settore SM11A e SM11B)**
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

TM12U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM12U)**
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi

TM13U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM13U)**
52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

TM15A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM15A)**
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52.73.0 Riparazioni di orologi e di gioielli

TM15B **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM15B)**
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

TM16U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM16U)**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

TM17U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM17U)**
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina

TM18A **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM18A)**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

TM18B **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM18B)**
51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi

TM19U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM19U)**
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili

TM20U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM20U)**
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio

TM21A **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM21A)**
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

TM21B **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM21B)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande

TM21C **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM21C)**
51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

TM21D **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM21D)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

TM21E **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce i precedenti studi di settore SM21E e SM21F)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37.B Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie
51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

TM22A **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM22A)**
51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo
51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico

TM22B **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM22B)**
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

TM22C **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM22C)**
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

TM23U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM23U)**
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

TM24U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM24U)**
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

TM25A **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM25A)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

TM25B **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM25B)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

TM27A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM27A)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

TM27B **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM27B)**
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

TM28U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM28U)**
52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti

TM29U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM29U)**
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
52.44.A Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica

TM30U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM30U)**
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

TM31U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM31U)**
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

TM32U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM32U)**
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

TM33U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM33U)**
51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce

TM34U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM34U)**
51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio

TM35U **(evoluzione in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM35U)**
52.33.1 Erboristerie

TM36U **(in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM36U)**
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

TM37U **(in vigore dal 2005, sostituisce il precedente studio di settore SM37U)**
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

TM39U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM39U)**
52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

TM40A **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM40A)**
52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante

TM40B **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM40B)**
52.62.A Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi
52.63.A Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi

TM42U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM42U)**
52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

TM43U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM43U)**
52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio

TM44U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM44U)**
52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

TM45U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM45U)**
52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato

TM46U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM46U)**
51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici

TM48U **(evoluzione in vigore dal 2006, sostituisce il precedente studio di settore SM48U)**
52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
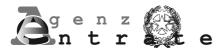
PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SK26U

63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO SK26U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK26U, approvato con carattere di sperimentalità, deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Attività delle guide e degli accompagnatori turistici" - 63.30.2**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SK26U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 della "Parte generale unica per tutti i modelli", si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:
1. i contribuenti che esercitano professionalmente, l'attività di "Attività delle guide e degli accompagnatori turistici" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente.
   In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono in forma di impresa, l'attività di "Attività delle guide e degli accompagnatori turistici" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, l'attività di "Attività delle guide e degli accompagnatori turistici" e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Attività delle guide e degli accompagnatori turistici" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– negli appositi campi, il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

I primi quattro campi di questa sezione riguardano i contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale; in quest'ultimo caso, deve, altresì, essere indicato il numero delle ore settimanali di lavoro prestato; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella.
L'ultima casella della sezione, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.

Altri dati

Nella sezione deve essere indicato:
– l'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi. I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività svolta riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

Qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti, vanno riportati i dati anagrafici e vanno compilati esclusivamente i righi "Anno di inizio attività" e "Tipologia di reddito", indicando il codice "2" nell'apposita casella.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso

soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, nel caso di attività d'impresa, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del

tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);

– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui si svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi e il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate al contribuente da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – studio di consulenza fiscale e centro di elaborazione dati che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – studio di consulenza fiscale e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute allo studio fiscale (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo F15 del quadro F ovvero nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X02 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B03;

– nel **rigo B06**, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B07**, barrando l'apposita casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività. Si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei righi precedenti devo-

no riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Mezzi di trasporto

– nei **righi** da **D01** a **D04**, per ciascuna tipologia ivi indicata, il numero dei mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2006;
– nel **rigo D05**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dei compensi

– nei **righi** da **D06** a **D09**, la percentuale dei compensi o dei ricavi, distintamente per ciascuna delle modalità di determinazione ivi elencata, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D10** a **D18,** in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna,** il numero complessivo dei giorni di lavoro prestato nel corso del 2006 (somma dei giorni di lavoro prestati da tutto il personale nello svolgimento della specifica attività), nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dalle diverse tipologie di incarichi elencate, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia dell'offerta

– nei **righi** da **D19** a **D29**, la percentuale dei compensi o dei ricavi, distintamente per ciascuna tipologia di offerta elencata, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di clientela

– nei **righi** da **D30** a **D37**, per ciascuna tipologia di clientela individuata la percentuale dei compensi o dei ricavi in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.
Il totale delle percentuale indicate deve risultare pari a 100;

Ambito di svolgimento dell'attività

– nei **righi** da **D38** a **D42**, facendo riferimento al luogo in cui viene materialmente espletata l'attività, rispettivamente:
– nel **rigo D38**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del comune nel quale abitualmente la stessa viene esercitata;
– nel **rigo D39**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della provincia (in altri comuni, diversi da quello di cui al rigo D38) nella quale abitualmente la stessa viene esercitata;
– nel **rigo D40**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della regione (in altre provincie, diverse da quella di cui al rigo D39);
– nel **rigo D41**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività in altre regioni diverse dalla precedente;
– nel **rigo D42**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività in ambito internazionale (ivi compresa U.E.).
Il totale delle percentuale indicate nei righi da D38 a D42 deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D43**, l'ammontare delle spese sostenute per assicurazioni R.C. professionali;
– nel **rigo D44**, l'ammontare delle spese sostenute per gli acquisti e gli abbonamenti di giornali, riviste e/o pubblicazioni;
– nel **rigo D45**, l'ammontare delle spese sostenute per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni e corsi di formazione, senza tener conto di eventuali limiti di deducibilità previsti dal TUIR;
– nel **rigo D46**, l'ammontare dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto;
– nel **rigo D47**, l'ammontare dei compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto;
– nel **rigo D48**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 in attuazione della c.d. "riforma Biagi") che, nell'anno 2006, hanno prestato la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere della durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2006. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G03 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
– nel **rigo D49**, l'ammontare dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1 lett.l), del TUIR. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non distintamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
– nel **rigo D50**, l'ammontare delle spese per trasferte, vitto e alloggio complessivamente sostenute dal contribuente e rimborsate dal cliente;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D51**, il numero delle ore settimanali dedicate all'attività;
– nel **rigo D52**, il numero delle settimane di lavoro nell'anno.
Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D51 e D52 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D51 e D52, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata in Appendice.

– nel **rigo D53**, il numero di lingue conosciute e autorizzate;

Altre attività professionali

– nei **righi** da **D54** a **D56**, barrando la relativa casella, se si effettua una delle attività indicate;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D57** a **D60**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa adottata.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione

dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  - dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
    Si tratta ad esempio:
    – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
    – dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
    – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
  – i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio del-

l'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;
– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acqui-

sto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
  Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
  - le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
  - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :

– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     - di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     - in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute dalla società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);
– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su pre-

stiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
  – per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
  – per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
  – per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
  – per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti

l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
• le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
• i canoni di locazione finanziaria;
• i canoni di locazione non finanziaria;
• le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
• gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revi-

sore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– al personale che svolge prevalentemente attività amministrativa o di segreteria;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito dalle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tali correttivi, le variabili:
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente";
– "Costo per la produzione dei servizi" ovvero "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro F o il quadro G relativo agli Elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:
– nel **rigo X01**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni amministrative e di segreteria;
– nel **rigo X02**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05 del quadro B.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Personale addetto all'attività

– nei **righi** da **Z01** a **Z03**, in relazione alle diverse figure professionali indicate, nella **prima colonna**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali, che al 31 dicembre prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello; nella **seconda colonna**, il totale dei compensi corrisposti alle predette figure professionali. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale colonna si devono sommare tutti i compensi corrisposti alle predette figure professionali che hanno prestano la loro attività per il contribuente, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato per due mesi ed un'altra segretaria per altri cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie. Si precisa che, in questa colonna non vanno indicate le spese sostenute per prestazioni e servizi fornite da figure professionali che conseguono redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o dall'esercizio di arti o professioni; nella **terza colonna**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività"; nella **quarta colonna**, le spese sostenute per personale dipendente.

Nei righi da Z01 a Z03, non vanno indicati i dati relativi al titolare, ai soci e agli associati;

Altri elementi specifici

– nel **rigo Z04**, il numero di clienti nei confronti dei quali il contribuente ha svolto attività nel corso del 2006, riportando nell'apposita casella il codice 1, nel caso in cui tale numero sia pari ad 1; il codice 2, qualora sia compreso tra 2 e 5 ed il codice 3, se è superiore a 5;
– nel **rigo Z05**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;
– nel **rigo Z06**, la percentuale dei compensi percepiti a fronte di attività svolta verso enti appartenenti al settore pubblico.

SPESE PER PERSONALE DI SEGRETERIA E/O AMMINISTRATIVO

La riduzione, direttamente applicata dal software GE.RI.CO. alle

- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente" (se il contribuente è un esercente arti e professioni)
- "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente offerenti l'attività dell'impresa" (se il contribuente è un imprenditore);

è pari al 20% della spesa per il personale dipendente che si occupa prevalentemente di segreteria e/o di amministrazione.

ESEMPIO:
Un contribuente sostiene spese per prestazioni di lavoro dipendente pari a euro 25.822,84, di cui euro 10.329,14 per il personale che si occupa prevalentemente di segreteria e/o amministrazione.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:

20% di 10.329,14 = 2.065,83 euro

Le "**Spese per prestazioni di lavoro dipendente**" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) ovvero
le "**Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diversa da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa**" (se il contribuente è un imprenditore) considerate dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso o del ricavo saranno pertanto, pari a:

25.822,84 – 2.065,83 = 23.757,01 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G02 (se professionista) ovvero nel rigo F19 (se imprenditore) per **€** 25.822,84
– nel rigo X01 per **€** 10.329,14

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore) ;
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni)
rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese sostenute per l'utilizzo di strutture di terzi " e "Costo sostenuto per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per **€** 20.658,27
– nel rigo G04	per **€** 30.987,41
– nel rigo X02	per **€** 5.164,57

ESEMPIO 2:
Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione dei servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

Il "**Costo per la produzione dei servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per **€** 20.658,27
– nel rigo F15	per **€** 20.658,27
– nel rigo X02	per **€** 5.164,57

CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del \textbf{rigo G07}} - \text{importo del \textbf{rigo G03}} - \text{importo del \textbf{rigo G04}}}{\text{“\textbf{Numero addetti}”} \times 40 \times 45}$$

dove:
– **rigo G07** = Compensi dichiarati;
– **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
– **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
– **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:
• le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
• i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.
L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti e gli apprendiati di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2006 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

***ESEMPIO*:**
Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2006 compensi pari a euro 41.316,55. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2006 euro 2.272,41.
La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{41.316{,}55 - 2.272{,}41}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{39.044{,}14}{(1 \times 0{,}75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{39.044{,}14}{3.150} = 12{,}39 \text{ euro}$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:
• il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
il **fattore correttivo** è pari a:
• [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/ numero soci o associati)/45].

***ESEMPIO*:**
Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2006 compensi pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{65.073{,}57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073{,}57}{[2 \times 0{,}75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073{,}57}{2{,}5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073{,}57}{4.500} = 14{,}46 \text{ euro}$$

CODICE FISCALE

Modello **SK26U**

63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno di inizio attività		
	Anni di interruzione dell'attività		Numero
	Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo)		

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Superficie dell'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **SK26U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Mezzi di trasporto		
D01	Autovetture		Numero
	Automezzi con massa complessiva a pieno carico		
D02	fino a 3,5 t.		Numero
D03	oltre t. 3,5 e fino a t. 12		Numero
D04	superiore a 12 t.		Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		,00

	Tipologia dei compensi	Percentuale sui compensi/ricavi
D06	Compensi/ricavi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione)	%
D07	Compensi/ricavi determinati discrezionalmente	%
D08	Compensi/ricavi a forfait	%
D09	Altro	%
		TOT = 100%

	Tipologia di attività	Numero giorni	Percentuale sui compensi/ricavi
D10	Guida turistica		%
D11	Accompagnatore turistico incoming		%
D12	Accompagnatore turistico outgoing		%
	Attività connessse a quella principale:		
D13	Assistenza e transfer		%
D14	Interprete turistico		%
D15	Guida escursionistica/naturalistica/alpina		%
D16	Organizzazione eventi/convegni/congressi		%
D17	Animazione/intrattenimento e spettacolo		%
D18	Altro		%
			TOT = 100%

	Tipologia dell'offerta	
	Visite guidate a:	Percentuale sui compensi/ricavi
D19	Musei, gallerie, mostre, monumenti	%
D20	Siti archeologici	%
D21	Eventi culturali	%
	Itinerari:	
D22	Culturali/città d'arte	%
D23	Ambientalistici/naturalistici	%
D24	Eno-gastronomici	%
D25	Religiosi	%
D26	Personalizzati	%
	Altri servizi turistici:	
D27	Servizi di accompagnamento	%
D28	Servizi linguistici (traduzione/interpretariato)	%
D29	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

pagina 2

CODICE FISCALE

Modello **SK26U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela — Percentuale sui compensi/ricavi

D30	Clienti individuali	%

Gruppi organizzati:

D31	Tour Operator/Agenzie viaggi	%
D32	Alberghi, campeggi, residences, villaggi turistici, agriturismo e altre strutture ricettive	%
D33	Musei, gallerie d'arte, ecc.	%
D34	Fondazioni private/centri culturali	%
D35	Istituti religiosi	%
D36	Scuole pubbliche e private	%
D37	Altro	%

TOT = 100%

Ambito di svolgimento dell'attività — Percentuale sui compensi/ricavi

D38	Comune	%
D39	Provincia	%
D40	Regione	%
D41	Altre regioni	%
D42	Internazionale	%

TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D43	Assicurazioni R.C. professionali	,00
D44	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni	,00
D45	Spese di aggiornamento professionale	,00
D46	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D47	Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D48	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	,00
D49	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
D50	Spese per trasferte, vitto e alloggio sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente	,00

Altri elementi specifici

D51	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D52	Settimane di lavoro nell'anno	Numero
D53	Lingue conosciute e autorizzate	Numero

Altre attività professionali

D54	Attività di docenza	Barrare la casella
D55	Ricercatore in ambito artistico/culturale	Barrare la casella
D56	Dipendente o collaboratore di aziende pubbliche/private operanti nel settore turistico	Barrare la casella

Modalità organizzativa

D57	Indipendente	Barrare la casella
D58	Membro di associazione	Barrare la casella
D59	Membro di cooperativa	Barrare la casella
D60	Esclusivista di un tour operator/agenzia di viaggi	Barrare la casella

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

CODICE FISCALE

Modello **SK26U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	,00
X02	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z Dati complementari

	Personale addetto all'attività	Non dipendenti – Numero	Non dipendenti – Spese	Dipendenti – Numero giornate retribuite	Dipendenti – Spese
Z01	Guide turistiche		,00		,00
Z02	Accompagnatori turistici		,00		,00
Z03	Personale di segreteria e/o amministrativo		,00		,00

Altri elementi specifici

Z04	Numero clienti nell'anno: (1 = 1 cliente; 2 = da 2 a 5 clienti; 3 = oltre 5 clienti)	
Z05	Percentuale dei compensi/ricavi derivanti dal cliente principale (compilare se superiore al 50%)	%
Z06	Percentuale dei compensi/ricavi derivanti dal settore pubblico	%

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 5

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SK27U

72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware;
72.21.0 Edizione di software;
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software;
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati;
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica.

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO SK27U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK27U, approvato con carattere di sperimentalità, deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Consulenza per installazione di sistemi hardware" - codice di attività 72.10.0;
"Edizione di software" - codice di attività 72.21.0;
"Altre realizzazioni di software e consulenza software" - codice di attività 72.22.0;
"Elaborazione e registrazione elettronica dei dati" - codice di attività 72.30.0;
"Altre attività connesse all'informatica"- codice di attività 72.60.0.

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SK27U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il codice dell'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli, barrando la relativa casella;

Domicilio fiscale

In questa sezione si devono indicare, negli appositi spazi, il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Inizio dell'attività

In questa sezione si deve indicare l'anno di inizio dell'attività professionale.

Attività di lavoro autonomo

In questa sezione si deve indicare il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006 e il numero medio di ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività. Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi precedenti va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.
I dati riportati nella sezione precedente saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata in Appendice.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO. dovrà essere riportata tale informazione, con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività. In corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello, se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) e il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.).

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– contribuente che esercita l'attività di "Consulenza per installazione di sistemi hardware" e dottore commercialista che svolgono la propria attività in un'unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i soggetti, ecc.);
– dottore commercialista e contribuente che esercita l'attività di "Consulenza per installazione di sistemi hardware" che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il dottore commercialista (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al contribuente che esercita l'attività di "Consulenza per installazione di sistemi hardware" (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse nell'insieme di quelle indicate nel rigo G04 del quadro G relativo agli elementi contabili e devono essere indicate nel rigo X02 del quadro X.
In questo modo sarà possibile rettificare tale componente di costo, relativamente al quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato, come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8;

– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B06**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente a CED (centro elaborazione dati);
– nel **rigo B07**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad aule per la formazione di soggetti esterni;
– nel **rigo B08**, barrando la relativa casella, se l'unità locale è destinata promiscuamente ad abitazione e a luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Si precisa che, in tale ipotesi, i dati richiesti nei righi precedenti devono riferirsi alla parte dell'unità locale destinata effettivamente all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Tipologia dei compensi

– nel **rigo D01**, nella **prima colonna,** il numero degli incarichi e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi determinati tramite l'applicazione di tariffe giornaliere, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno;

Attività svolta

– nei **righi** da **D02** a **D27**, per ciascuna tipologia di attività individuata, nella **prima colonna** (righi D02, D10, D11, D17 e da D20 a D26), il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006; e, nella **seconda colonna** (righi da D03 a D10, da D12 a D16 e da D18 a D27), la percentuale dei compensi derivanti dalle diverse tipologie di prestazioni e incarichi elencati, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006;
Il totale delle percentuali indicate nella seconda colonna deve risultare pari a 100;

Area di mercato

– nei **righi** da **D28** a **D32**, per ciascuna tipologia di area di mercato individuata, la percentuale dei compensi realizzati in rapporto ai compensi complessivamente percepiti. L'area di mercato va individuata facendo riferimento al luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il totale delle percentuali indicate nei righi da D28 a D32 deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D33** a **D37**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi;
Il totale delle percentuali indicate nei righi da D33 a D37 deve risultare pari a 100;
– nel **rigo D38**, il numero complessivo dei clienti nell'anno;
– nel **rigo D39**, barrando la relativa casella, l'eventuale presenza di un cliente che apporti singolarmente almeno il 50% dei compensi;

Specializzazione per settore

– nei **righi** da **D40** a **D49**, per ciascuna tipologia di specializzazione individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi.
Il totale delle percentuali indicate nei righi da D40 a D49 deve risultare pari a 100;

Profilo professionale ricoperto/svolto dal titolare o associato

– nei **righi** da **D50** a **D58**, barrando una o più caselle, il profilo professionale ricoperto dal titolare o associato nell'esercizio dell'attività professionale;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D59**, l'ammontare del premio annuo sostenuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività professionale svolta;
– nel **rigo D60**, le spese sostenute per acquisti e abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, banche dati, ecc.;
– nel **rigo D61**, le spese sostenute per aggiornamento professionale, includendo anche quelle relative alla partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D62,** l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione di apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D63,** l'ammontare delle spese sostenute per i servizi di Hosting/Housing/Asp;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D64**, l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento relative alle licenze d'uso acquistate;
– nel **rigo D65**, l'ammontare complessivo dei canoni di noleggio relativi alle licenze d'uso.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2006.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **E01** a **E06,** per ciascuna tipologia di beni individuata, il numero;
– nei **righi** da **E07** a **E09**, barrando una o più caselle, l'utilizzo delle linee ADSL, ISDN o di collegamenti con banche dati.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di

contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative

agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– al personale che svolge prevalentemente attività amministrativa o di segreteria;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito dalle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tali correttivi, le variabili:
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente";
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:
– nel **rigo X01**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni amministrative e di segreteria;
– nel **rigo X02**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richiesti ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Attività svolta

Sviluppo e manutenzione software

– nel **rigo Z01**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di sviluppo e manutenzione di software "embedded", in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo Z02**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di sviluppo e manutenzione di software di tipo "Open Source" o "Java", in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;

Altre attività

– nel **rigo Z03**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di progettazione e installazione di reti di trasmissione, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo Z04**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di installazione e configurazione hardware, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo Z05**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di commercializzazione di hardware informatico, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo Z06**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di commercializzazione di altre macchine per ufficio, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo Z07**, la percentuale dei compensi derivanti da perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;

Tipologia della clientela

– nei **righi da Z08 a Z11**, con riferimento a ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno.

SPESE PER PERSONALE DI SEGRETERIA E/O AMMINISTRATIVO

La riduzione, direttamente applicata dal software GE.RI.CO. alle

• "Spese per prestazioni di lavoro dipendente"

è pari al 20% della spesa per il personale dipendente che si occupa prevalentemente di segreteria e/o di amministrazione.

ESEMPIO:

Un contribuente sostiene spese per prestazioni di lavoro dipendente pari a euro 25.822,84, di cui euro 10.329,14 per il personale che si occupa prevalentemente di segreteria e/o amministrazione.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:

20% di 10.329,14 = 2.065,83 euro

Le "**Spese per prestazioni di lavoro dipendente**"
considerate dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno pertanto, pari a:

25.822,84 – 2.065,83 = 23.757,01 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G02 per **€** 25.822,84
– nel rigo X01 per **€** 10.329,14

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali, secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

• euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
• euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per **€** 20.658,27
– nel rigo G04	per **€** 30.987,41
– nel rigo X02	per **€** 5.164,57

CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del } \mathbf{rigo\ G07} - \text{importo del } \mathbf{rigo\ G03} - \text{importo del } \mathbf{rigo\ G04}}{\text{"}\mathbf{Numero\ addetti}\text{"} \times 40 \times 45}$$

dove:
- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
  dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2006 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

ESEMPIO 1:
Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2006 compensi pari a euro 25.822,84. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un dipendente a tempo parziale retribuito per 156 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2006 euro 3.511,91.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{25.822,84 - 3.511,91}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{1.800} = 12,39 \text{ euro}$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:
- il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
  Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
- il **fattore correttivo** è pari a:
  [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

ESEMPIO 2:

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2006 compensi pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un dipendente a tempo pieno retribuito per 312 giornate.

La "**resa oraria per addetto**" sarà pari a:

$$\frac{65.073,57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46 \text{ euro}$$

CODICE FISCALE

Modello **SK27U**

- 72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
- 72.21.0 Edizione di software
- 72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
- 72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
- 72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia	
INIZIO DELL'ATTIVITÀ	Anno di inizio dell'attività di libera professione		
ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO	Settimane di lavoro nell'anno		Numero
	Ore lavorate a settimana		Numero

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5	
B01	Comune	
B02	Provincia (sigla)	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie dell'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	– di cui destinata a CED	Mq
B07	Superficie locali destinati ad aule per formazione di soggetti esterni	Mq
B08	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **SK27U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Numero incarichi	Percentuale sui compensi
D01	Compensi determinati tramite l'applicazione di tariffe giornaliere		%

	ATTIVITÀ SVOLTA	Numero incarichi	Percentuale sui compensi
D02	**Sviluppo e Manutenzione Software:**		
D03	- Di sistema		%
D04	- Sviluppo Driver		%
D05	- Applicativi ERP, CRM, SCM		%
D06	- Applicativi E-Commerce, E-Business, E-Finance		%
D07	- Applicativi GIS, CAD, CAM		%
D08	- Altri software applicativi		%
D09	Commercializzazione software		%
D10	Sviluppo siti (Internet, Intranet, Extranet)		%
D11	**Consulenza:**		
D12	- Audit EDP		%
D13	- Progettazione sistema informativo (dimensionamento, scelta piattaforme HW e SW)		%
D14	- Studio di fattibilità		%
D15	- Assistenza alla gestione dei progetti		%
D16	- Assistenza alla gestione del sistema informativo aziendale		%
D17	**Implementazione dei sistemi (installazione, configurazione, test):**		
D18	- Soluzioni ERP, CRM, SCM		%
D19	- Soluzioni Web based (portali, siti, e-commerce, e-business, e-finance)		%
D20	Acquisizione ed elaborazione dati		%
D21	Formazione erogata		%
D22	Elaborazioni grafiche		%
D23	Hosting/ASP		%
D24	Servizi di robotica		%
D25	Servizi di eidomatica		%
D26	Attività di sicurezza informatica		%
D27	Altro		%
			TOT = 100%

	AREA DI MERCATO	Percentuale sui compensi
D28	Comunale	%
D29	Provinciale (escluso D28)	%
D30	Regionale (esclusi D28 e D29)	%
D31	Nazionale (esclusi D28, D29 e D30)	%
D32	Internazionale	%
		TOT = 100%

	TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA	Percentuale sui compensi
D33	Aziende di informatica	%
D34	Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	%
D35	Società	%
D36	Enti pubblici e privati	%
D37	Altri soggetti	%
		TOT = 100%
D38	Clienti	Numero
D39	Cliente che singolarmente fornisce il 50% dei compensi	Barrare la casella

(segue)

pagina 2

Modello **SK27U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

SPECIALIZZAZIONE PER SETTORE

		Percentuale sui compensi
D40	Finanziario	%
D41	Industria	%
D42	Commercio	%
D43	Servizi	%
D44	Pubblica Amministrazione Centrale (PAC)	%
D45	Pubblica Amministrazione Locale (PAL)	%
D46	Istruzione/Ricerca	%
D47	Sanità	%
D48	Consumer	%
D49	Altro	%
		TOT = 100%

PROFILO PROFESSIONALE RICOPERTO/SVOLTO DAL TITOLARE O ASSOCIATO

D50	Programmatore	Barrare la casella
D51	Analista	Barrare la casella
D52	Sistemista	Barrare la casella
D53	Installatore HDW/SW/RETI	Barrare la casella
D54	Consulente	Barrare la casella
D55	Docente corsi/Formatore	Barrare la casella
D56	Esperto in telematica	Barrare la casella
D57	Esperto in robotica	Barrare la casella
D58	Esperto in eidomatica	Barrare la casella

ELEMENTI CONTABILI SPECIFICI

D59	Assicurazioni R.C. professionali	,00
D60	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati	,00
D61	Spese di aggiornamento professionale	,00
D62	Spese per manutenzione apparecchiature tecniche	,00
D63	Spese sostenute per servizi di Hosting/Housing/Asp	,00

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

Spese per licenze d'uso:

D64	Quote d'ammortamento (acquisto)	,00
D65	Canoni (noleggio)	,00

QUADRO E
Beni strumentali

E01	P. C.	Numero
E02	Workstation	Numero
E03	Midi	Numero
E04	Host	Numero
E05	Server di rete	Numero
E06	Web Server	Numero
	Utilizzo servizi:	
E07	Linee ADSL	Barrare la casella
E08	Linee ISDN	Barrare la casella
E09	Collegamenti con Banche Dati	Barrare la casella

pagina 3

CODICE FISCALE

Modello **SK27U**

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2	,00
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati	1	,00
	Adeguamento da studi di settore	2	,00
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	,00
X02	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Attività svolta

Sviluppo e manutenzione software:

		Percentuale sui compensi
Z01	Software embedded	%
Z02	Software Open Source/Java	%

Altre attività

Z03	Progettazione e installazione di reti di trasmissione	%
Z04	Installazione e configurazione hardware	%
Z05	Commercializzazione hw informatico	%
Z06	Commercializzazione di altre macchine per ufficio	%
Z07	Perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte	%

Tipologia della clientela

Z08	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
Z09	Tribunali e preture	%
Z10	Altri enti o soggetti pubblici (enti regionali, istituti scolastici, ecc.)	%
Z11	Privati	%

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato   Firma

pagina 4

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SK28U

92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo;
92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione.

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO SK28U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK28U, approvato con carattere di sperimentalità, deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di seguito elencate:

"Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo" – 92.31.B
"Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione" – 92.31.C

Il presente modello è così composto:
- Quadro A – Personale addetto all'attività;
- Quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- Quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- Quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa
- Quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo
- Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- Quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SK28U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:
1. i contribuenti che svolgono **in forma di impresa** una delle attività sopra indicate e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
2. i contribuenti che esercitano **professionalmente** una delle attività sopra indicate e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente semprechè sia stato approvato il relativo studio di settore;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, una delle attività sopra indicate e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata una delle attività sopra indicate e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– il codice dell'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte Generale, unica per tutti i modelli, barrando la relativa casella;
– negli appositi campi, il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso va indicato anche il numero delle ore settimanali di lavoro prestato;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:
– l'anno di inizio dell'attività professionale o d'impresa;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi. I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quelli di interruzione devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio e/o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.
  Tale informazione non va fornita qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività svolta, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio dell'attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge n. 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del

31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato

che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – un contribuente che esercita l'attività di "Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione" e un dottore commercialista che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i soggetti, ecc.);
  – un dottore commercialista e un contribuente che esercita l'attività di "Creazioni e interpretazioni nel campo della regia e dello spettacolo" che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il dottore commercialista (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al contribuente che esercita l'attività di "Creazioni e interpretazioni nel campo della regia e dello spettacolo" (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle indicate nel rigo G04 del quadro G ovvero nel rigo F15 del quadro F relativi agli elementi contabili e indicate nel rigo X02 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8.
Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta non devono essere indicate;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, di tale unità locale;
– nel **rigo B06**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività.

5. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D41**, nella **prima colonna**, per ciascuna tipologia di attività individuata, il numero di giornate lavorate e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei ricavi o compensi percepiti nell'anno, in rapporto ai ricavi o compensi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D41 deve risultare pari a cento;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D42** a **D49**, per ciascuna tipologia di clientela individuata (pubblica o privata), la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti in rapporto ai ricavi o ai compensi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D50**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazioni per infortuni ed invalidità;
– nel **rigo D51**, l'ammontare delle spese sostenute per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tener conto di eventuali limiti di deducibilità previsti dal TUIR;
– nel **rigo D52**, le spese sostenute nell'anno per l'acquisto di materiali e servizi afferenti lo svolgimento dell'attività artistica (ad es. l'agente, l'ufficio stampa, il book fotografico);
– nel **rigo D53**, i compensi complessivi percepiti nel corso dell'anno come lavoro autonomo, con contribuzione Enpals;
– nel **rigo D54**, l'ammontare complessivo dei proventi percepiti nell'anno, derivanti dalla cessione dei diritti d'immagine;
– nel **rigo D55**, l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno, nell'esercizio dell'attività artistica;

Artisti interpreti ed esecutori

– nel **rigo D56**, l'ammontare complessivo dei proventi derivanti dall'utilizzazione economica di diritti connessi come artista interprete ed esecutore;
– nel **rigo D57**, l'ammontare dei proventi da "equo compenso", percepiti nell'anno, come artista interprete ed esecutore, da parte dell'IMAIE;

Autori di opere di ingegno

– nei **righi** da **D58** a **D63,** i dati relativi ai compensi complessivi percepiti dagli autori di opere di ingegno. In particolare:
– nel **rigo D58**, l'ammontare complessivo dei proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere di ingegno come autore;
– nel **rigo D59**, l'ammontare dei proventi da "equo compenso", percepiti nell'anno, da parte della SIAE;
– nel **rigo D60**, il numero di repliche di spettacoli teatrali realizzate nell'anno;
– nel **rigo D61**, il numero di giorni di lavoro nell'anno;
– nel **rigo D62**, il numero di premi vinti a concorsi o festival in Italia nel corso dell'anno;
– nel **rigo D63**, il numero di premi vinti a concorsi o festival all'estero nel corso dell'anno;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D64** a **D66**, per ciascuna modalità organizzativa individuata, quella adottata dal soggetto interessato alla compilazione del modello, barrando la relativa casella.

6. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
• dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
• dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
Si tratta ad esempio:
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
• delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
  – i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al for-

nitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
  Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
    • le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
    • i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
    • la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
  Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     • di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     • in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto con-

to delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.
Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
– per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
– per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
– per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
– per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1

per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– al personale di segreteria e/o amministrativo;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito dalle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tali correttivi, la variabile "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro F o il quadro G relativo agli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:
– nel **rigo X01**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni amministrative e di segreteria;
– nel **rigo X02**, l'ammontare complessivo delle quote per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nel **rigo Z01**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla attività di recitazione in film per la televisione/fiction (non destinati al circuito di sala), in rapporto ai compensi o ricavi complessivi;
– nel **rigo Z02**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla attività di recitazione in serie televisive, soap opera, sitcom, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi;
– nel **rigo Z03**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla attività di recitazione in film per adulti (film a luci rosse), in rapporto ai compensi/ricavi complessivi;
– nel **rigo Z04**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla partecipazione a "reality show" televisivi, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi;
– nel **rigo Z05**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla attività di regia di film per la televisione/fiction (non destinati al circuito di sala), in rapporto ai compensi o ricavi complessivi;
– nel **rigo Z06**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla attività di regia di serie televisive, soap opera, sitcom, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi;
– nel **rigo Z07**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno, derivanti dalla attività di regia di film per adulti (film a luci rosse), in rapporto ai compensi/ricavi complessivi;

Tipologia della clientela

– nel **rigo Z08**, la percentuale di compensi/ricavi percepiti nell'anno dalle società di doppiaggio, dalle società di distribuzione o diffusione audiovisiva, in rapporto ai compensi o ricavi complessivi;

Spazi autogestiti

– nel **rigo Z09**, l'ammontare complessivo di ore di spazio autogestito dal contribuente nell'anno (primo passaggio e repliche);
– nel **rigo Z10**, l'ammontare complessivo dei compensi/ricavi derivanti dagli spazi autogestiti, percepiti nell'anno.
Si precisa che, per "spazio autogestito" si intende la parte di palinsesto gestita in modo completamente autonomo dal contribuente (spazi pubblicitari compresi), rispetto all'emittente radiofonica o televisiva. Ad esempio, un presentatore televisivo che contratti con un'emittente televisiva la gestione autonoma di uno spazio di 2 ore settimanali (comprensive di repliche) per un mese e che riceva un compenso da parte degli inserzionisti pubblicitari in quello spazio per 2.000 euro (ipotizzando che sia l'unico spazio autogestito nell'anno), dovrà indicare "8" al rigo Z09 e "2.000" al rigo Z10.

SPESE PER PERSONALE DI SEGRETERIA E/O AMMINISTRATIVO

La riduzione, direttamente applicata dal software GE.RI.CO. alle

- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente"

è pari al 20% della spesa per il personale dipendente che si occupa prevalentemente di segreteria e/o di amministrazione.

ESEMPIO:
Un contribuente sostiene spese per prestazioni di lavoro dipendente pari a euro 25.822,84, di cui euro 10.329,14 per il personale che si occupa prevalentemente di segreteria e/o amministrazione.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:

20% di 10.329,14 = 2.065,83 euro

Le "**Spese per prestazioni di lavoro dipendente**"
considerate dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno pertanto, pari a:

25.822,84 – 2.065,83 = 23.757,01 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G02 per € 25.822,84
– nel rigo X01 per € 10.329,14

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore) ;
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese sostenute per l'utilizzo di strutture di terzi " e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità locale destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO 1:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X02	per € 5.164,57

***ESEMPIO 2*:**

Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione di servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

Il "**Costo per la produzione di servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo F19	per € 20.658,27
– nel rigo X02	per € 5.164,57

CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del } \textbf{rigo G07} - \text{importo del } \textbf{rigo G03} - \text{importo del } \textbf{rigo G04}}{\text{"}\textbf{Numero addetti}\text{"} \times 40 \times 45}$$

dove:
- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
  dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:
- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2006 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

***ESEMPIO*:**

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2006 compensi pari a euro 41.316,55. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2006 euro 2.272,41.
La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{41.316,55 - 2.272,41}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{39.044,14}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{39.044,14}{3.150} = 12,39 \text{ euro}$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:
- il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
  Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
  il **fattore correttivo** è pari a:
- [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/ numero soci o associati)/45].

***ESEMPIO*:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2006 compensi pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{65.073,57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46 \text{ euro}$$

CODICE FISCALE

Modello **SK28U**

- [ ] 92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo
- [ ] 92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno di inizio attività		
	Anni di interruzione dell'attività		Numero
	Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo)		

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio		

Personale addetto all'attività di impresa

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l' utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie dell'unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

Modello **SK28U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

	Teatro	Numero Giorni	Percentuale sui compensi/ricavi
D01	Direzione artistica di teatri		%
D02	Regia di spettacoli teatrali		%
D03	Aiuto regia o assistenza alla regia di spettacoli teatrali		%
D04	Recitazione teatrale con ruolo di protagonista o co-protagonista		%
D05	Recitazione teatrale come attore con ruolo diverso da protagonista e co-protagonista		%
D06	Recitazione teatrale con ruolo di figurante, comparsa o ruolo minore teatrale		%
D07	Cabaret e battute		%
D08	Sceneggiature		%
	Cinema e radio-televisione		
D09	Regia di spot pubblicitari e videoclip		%
D10	Aiuto regia o assistenza alla regia di spot pubblicitari e videoclip		%
D11	Regia di film o documentari cortometraggi		%
D12	Aiuto regia o assistenza alla regia di film o documentari cortometraggi		%
D13	Regia di film o documentari lungometraggi		%
D14	Aiuto regia o assistenza alla regia di film o documentari lungometraggi		%
D15	Regia di fiction e serie televisive		%
D16	Aiuto regia o assistenza alla regia di fiction o serie televisive		%
D17	Regia radiofonica		%
D18	Aiuto regia o assistenza alla regia radiofonica		%
D19	Regia di spettacoli o programmi televisivi		%
D20	Aiuto regia o assistenza alla regia di spettacoli o programmi televisivi		%
D21	Recitazione in spot pubblicitari o videoclip		%
D22	Recitazione in film con ruolo di protagonista o co-protagonista		%
D23	Recitazione in film come attore con ruolo secondario		%
D24	Recitazione in fiction e serie televisive con ruolo di protagonista o co-protagonista		%
D25	Recitazione in fiction e serie televisive come attore con ruolo secondario		%
D26	Presentazione di spettacoli, programmi o trasmissioni televisive		%
D27	Recitazione radiofonica		%
D28	Cabaret e battute in spettacoli televisivi		%
D29	Cabaret e battute in spettacoli radiofonici		%
D30	Sceneggiature e dialoghi		%
D31	Soggettista		%
D32	Dialoghista		%
D33	Doppiaggio		%
D34	Partecipazione a spettacoli di animazione presso villaggi turistici, residences, alberghi, campeggi e altre strutture ricettive		%
D35	Partecipazione a spettacoli di animazione presso scuole, centri di assistenza sociale e ospedalieri		%
D36	Partecipazione ad eventi, convegni, manifestazioni artistiche, spettacoli e trasmissioni radio-televisive come ospite o relatore e/o a concorsi come giurato		%
D37	Insegnamento, docenza o lezioni collettive o individuali		%
D38	Dizione		%
D39	Casting man (consulenza)		%
D40	Creazioni nel campo letterario, musicale e artistico in genere non comprese nei righi precedenti		%
D41	Altro		%
			TOT = 100%

(segue)

pagina 2

UNICO 2007 Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **SK28U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA

		Percentuale sui compensi/ricavi
D42	Case di produzione cinematografiche e/o pubblicitarie	%
D43	Compagnie teatrali	%
D44	Aziende televisive e radiofoniche	%
D45	Villaggi turistici, alberghi, residences, campeggi e altre strutture ricettive	%
D46	Discoteche, ristoranti, pub e altri locali notturni	%
D47	Scuole, palestre e centri di insegnamento pubblici o privati	%
D48	Stato, Regioni, altri enti locali e altri enti pubblici	%
D49	Altro	%
		TOT = 100%

ELEMENTI CONTABILI SPECIFICI

D50	Spese di assicurazioni infortuni e di invalidità	,00
D51	Spese di aggiornamento professionale	,00
D52	Spese per l'acquisto di materiali e servizi (agente, ufficio stampa, book, ecc.) afferenti allo svolgimento dell'attività artistica	,00
D53	Compensi percepiti da lavoro autonomo con contribuzione Enpals	,00
D54	Proventi lordi derivanti da cessione di diritti di immagine	,00
D55	Redditi da lavoro dipendente inerente l'attività	,00

ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

D56	Proventi lordi derivanti da utilizzazione economica di diritti connessi	,00
D57	di cui proventi (es. "Equo compenso") percepiti da artisti interpreti ed esecutori tramite IMAIE	,00

AUTORI DI OPERE DI INGEGNO

D58	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere di ingegno	,00
D59	di cui proventi (es. "Equo compenso") percepiti da autori tramite SIAE	,00
D60	Repliche di spettacoli teatrali	Numero
D61	Giorni di lavoro nell'anno	Numero
D62	Premi vinti a concorsi o festival in Italia	Numero
D63	Premi vinti a concorsi o festival all'estero	Numero

MODALITÀ ORGANIZZATIVA

D64	Indipendente	Barrare la casella
D65	Con agente nazionale	Barrare la casella
D66	Con agente internazionale	Barrare la casella

(segue)

pagina 3

Modello **SK28U**

CODICE FISCALE

QUADRO F
Elementi contabili

☐ Contabilità ordinaria per opzione

Rigo	Descrizione	Col.	Importo
F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	1	,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	1	,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4	,00
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3	,00
F20	Ammortamenti	1	,00
	di cui per beni mobili strumentali	2	,00
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione	1	,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3	,00
F23	Altre componenti negative	1	,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali	1	,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2	,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3	,00

(segue)

Modello **SK28U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

CODICE FISCALE

Modello **SK28U**

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	,00
X02	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Modalità di espletamento dell'attività

		Percentuale sui compensi/ricavi
Z01	Recitazione in film per la televisione/fiction (film non destinato al circuito di sala)	%
Z02	Recitazione in serie televisive/soap opera/sitcom	%
Z03	Recitazione in film per adulti (film a luci rosse)	%
Z04	Partecipazione a "reality show" televisivi	%
Z05	Regia di film per la televisione/fiction (film non destinato al circuito di sala)	%
Z06	Regia di serie televisive/soap opera/sitcom	%
Z07	Regia di film per adulti (film a luci rosse)	%

Tipologia della clientela

Z08	Società di doppiaggio, società di distribuzione o diffusione audiovisiva	%

Spazi autogestiti

Z09	Numero di ore di spazio autogestito (primo passaggio e repliche)	
Z10	Compensi/ricavi derivanti da spazi autogestiti	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SK29U

73.10.F Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia;

74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO SK29U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK29U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di seguito elencate:
"**Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia" - 73.10.F;**
"Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria" - 74.20.4.

Il presente modello è così composto:
- Quadro A – Personale addetto all'attività;
- Quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- Quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- Quadro E – Beni strumentali;
- Quadro G – Elementi contabili;
- Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- Quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SK29U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Si precisa che lo studio di settore SK29U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005, per i periodi d'imposta 2004 e 2005 era in applicazione "monitorata", mentre a decorrere dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 Parte Generale, unica per tutti i modelli;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono, altresì, l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui all'art. 14, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:
– l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
– l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno d'iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000;
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002;

l'anno da indicare nel modello è il 2001 = (2000 + 2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal

1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito all'unità locale di cui si indicano i dati;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del questionario si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – geologo ed ingegnere che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – geologo ed ingegnere che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'ingegnere (proprietario dell'immobile), al quale sono in-

testate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al geologo (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese telefoniche, spese per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 9;

- nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati;
- nel **rigo B06**, barrando la relativa casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività professionale. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei righi precedenti devono riferirsi alla parte dell'unità locale destinata effettivamente all'esercizio dell'attività professionale.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

- nei **righi** da **D01** a **D16**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
  - nella **prima colonna**, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
  - nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

A tal fine si precisa quanto segue.
Per incarico si intende l'attività prestata a favore di un cliente per il quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o saldo.
Se per un incarico, sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.
Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i righi del quadro D, corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella e andranno considerate le relative somme riportate nella stessa.

Aree specialistiche

- nei **righi** da **D17** a **D28**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

- nei **righi** da **D29** a **D39,** per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno. Si precisa che nel rigo D32 "Altri enti pubblici" si fa riferimento ad enti pubblici, diversi da quelli del rigo D31, quali gestori di reti stradali ed auto stradali, gestori di reti ferroviarie ecc.).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

- nel **rigo D40,** barrando l'apposita casella, se il numero dei committenti per conto dei quali il professionista ha svolto incarichi nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 5;
- nel **rigo D41,** la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

- nel **rigo D42**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e l'aggiornamento del software;
- nel **rigo D43,** l'ammontare delle spese sostenute per servizi di geognostica che il professionista ha affidato a terzi;
- nel **rigo D44,** l'ammontare delle spese sostenute per viaggi e trasferte;
- nei **righi D45** e **D46,** rispettivamente, l'ammontare dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta d'acconto e quello dei compensi non assoggettati;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D47**, nel **primo campo,** il numero di associazioni professionali, in cui il professionista svolge la propria attività e, nel **secondo campo**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata.

A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;

- nel **rigo D48**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D49**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D48 e D49 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D48 e D49, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

Personale di segreteria e/o amministrativo

- nel **rigo D50**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (compresi i collaboratori c.d. a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
- nel **rigo D51,** a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
- nel **rigo D52** il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;

– nel **rigo D53,** le spese complessivamente sostenute per personale dipendente, prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006.In particolare indicare:

Strumentazione tecnica

– nei **righi E01** ed **E02**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero di strumenti;

Software

– nei **righi E03** ed **E04**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei software;
– nel **rigo E05**, le spese complessivamente sostenute per il noleggio delle attrezzature tecniche.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:

– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità

della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z devono essere indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:
– nel **rigo Z01,** nel **primo campo,** il numero di collaudi effettuati nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006, e, nel **secondo campo,** la percentuale di compensi percepiti dal professionista nell'anno, a seguito di collaudi effettuati, anche in periodi precedenti, in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo Z02,** l'ammontare complessivo delle spese per indagini geognostiche e di laboratorio sostenute dal professionista in nome proprio e per conto del cliente.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **SK29U**

- 73.10.F Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
- 74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia	
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale		Barrare la casella
	Pensionato		Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa		Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali		
	Anno di inizio attività		
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

	B00	Numero complessivo delle unità locali	
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività		**Progressivo unità locale**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B06	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

Modello **SK29U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività	Numero	Compensi	
D01	Relazioni geologiche/geotecniche e redazione di elaborati tecnici			%
D02	Indagini geognostiche			%
D03	Altri rilevamenti geologici, indagini geotecniche, geofisiche, studi, ricerche e prove di laboratorio			%
D04	Redazione di carte tematiche			%
D05	Progettazione e direzione lavori			%
D06	Consulenze in ambito ambientale			%
D07	Valutazioni di Impatto Ambientale			%
D08	Consulenza Tecnica d'Ufficio			%
D09	Consulenza Tecnica in sede di contenzioso			%
D10	Arbitrati			%
D11	Stime di georisorse ed idrogeologia			%
D12	Redazione piani di sicurezza			%
D13	Coordinamento piani di sicurezza			%
D14	Direzione di cave			%
D15	Direzione di laboratori geotecnici			%
D16	Altre attività			%
			TOT = 100%	

	Aree specialistiche		
D17	Rilevamento geologico di base e tematico		%
D18	Idrogeologia (acque minerali e termali, sotterranee, inquinamento acque e discariche)		%
D19	Geologia applicata ai minerali, alle pietre e alle ricerche minerarie		%
D20	Geologia applicata ai beni culturali		%
D21	Geologia applicata all'ingegneria (edilizia civile, opere idrauliche, aeroporti)		%
D22	Geologia applicata alla difesa del suolo		%
D23	Geologia applicata alla pianificazione territoriale (strumenti urbanistici)		%
D24	Geologia applicata all'ambiente (ambiente, VIA, parchi, bonifiche)		%
D25	Geologia applicata alla ricerca di fonti energetiche		%
D26	Geofisica (consulenza nelle indagini sismiche, geoelettriche, magnetiche, ecc.)		%
D27	Sicurezza del territorio (analisi del rischio geologico)		%
D28	Altro		%
		TOT = 100%	

	Tipologia della clientela		
D29	Studi tecnici (geologi, architetti, ingegneri, periti industriali)		%
D30	Altri esercenti arti e professioni		%
D31	Enti Pubblici Territoriali (comuni, comunità montane, autorità di bacino, province, regioni)		%
D32	Altri enti pubblici		%
D33	Laboratori privati di geotecnica		%
D34	Società di ingegneria		%
D35	Imprese di costruzioni		%
D36	Imprese di sfruttamento di georisorse		%
D37	Altre imprese e altri enti privati, commerciali e non		%
D38	Privati		%
D39	Altro		%
		TOT = 100%	

	Numerosità dei committenti		
D40	Numero di committenti: da 1 a 5		Barrare la casella
D41	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)		%

(segue)

pagina 2

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **SK29U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Elementi contabili specifici

D42	Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00
D43	Spese per servizi di geognostica commissionati a terzi	,00
D44	Spese per viaggi e trasferte	,00
D45	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D46	Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	,00

Altri elementi specifici

D47	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D48	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D49	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

Personale di segreteria e/o amministrativo

D50	Numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D51	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D52	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D53	Spese per i dipendenti	,00

QUADRO E
Beni strumentali

Strumentazione tecnica

		Numero
E01	Sismografo	
E02	Freatimetro	

Software

E03	Analisi stabilità pendii	
E04	Idrogeologia	

E05	Spese per noleggio attrezzature tecniche	,00

pagina 3

Modello **SK29U**

CODICE FISCALE

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Z01	Collaudi	Numero	% compensi
Z02	Spese per indagini geognostiche e di laboratorio sostenute in nome proprio e per conto del cliente		,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 4

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SK30U

74.20.D Altre attività tecniche;

74.20.3 Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia.

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO SK30U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello Studio di settore SK30U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Altre attività tecniche" - 74.20.D;
"Attività di aerofotogrammetria e cartografia" - 74.20.3.

Il presente modello è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G - Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SK30U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 della "Parte generale unica per tutti i modelli", si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:
1. i contribuenti che esercitano professionalmente, una delle attività sopra indicate e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono in forma di impresa, una delle attività sopra indicate e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, una delle attività sopra indicate e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Altre attività tecniche" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli;
– negli appositi campi, il Comune e la Provincia del domicilio fiscale.

Altre attività

I primi tre campi di questa sezione riguardano i contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo I capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella.
L'ultima casella della sezione, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.
Si precisa che tutti i campi della sezione "Altre attività" non vanno compilati qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Iscrizione ad Albi

In questa sezione va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.

Altri dati

Nella presente sezione deve essere indicato:
– l'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi. I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.
  Tale informazione non va fornita qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività svolta riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE
Si precisa che le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
– l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
– l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,
– l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello

stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
– il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che al 31 dicembre prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali destinate all'esercizio dell'attività. In corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del presente modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del presente modello si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, relativa agli spazi e ai locali destinati all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B07**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività.

5. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D32**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi o ricavi, anche parziali, nel 2006; nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi o ricavi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi o ricavi complessivamente percepiti. Il totale delle percentuali indicate nei **righi** da **D01** a **D32** deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D33** a **D65**, la percentuale dei compensi o ricavi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate nei **righi** da **D33** a **D65** deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D66** a **D78**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi o ricavi conseguiti in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D79**, il **codice 1**, **2** o **3**, se l'attività svolta è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti;
– nel **rigo D80**, la percentuale dei compensi o ricavi provenienti dal committente principale, in rapporto ai compensi o ricavi complessivamente conseguiti. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi o ricavi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D81**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi software utilizzati per l'esercizio dell'attività;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D82**, nella **prima colonna**, la percentuale, su base annua, di attività prestata in studi professionali associati rispetto alla medesima attività svolta in forma individuale e associata. Per maggior chiarimento, si riporta il seguente esempio: un professionista che svolge la propria attività anche presso uno studio associato dedicando a tale prestazione il 50% del tempo complessivamente impegnato nell'attività professionale svolta, indicherà 50% nel primo campo ed 1 nel secondo campo; nella **seconda colonna**, il numero di studi professionali associati in cui il professionista svolge la propria attività;
– nel **rigo D83**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività oggetto del presente modello;
– nel **rigo D84**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività oggetto dello studio nel corso del 2006. Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D83 e D84 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D83 e D84, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista o da un imprenditore che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" e nella stima dei ricavi o compensi, al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche, reperibili collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  • dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  • dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
  Si tratta ad esempio:
    – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

– dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
  – i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici,

compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

  Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
  - le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
  - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

- nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

- nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  - i canoni di noleggio;
  - i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

- nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     - di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     - in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

     Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate

nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.
Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
  – per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
  – per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
  – per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
  – per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel regi-

stro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

8. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;

– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
– per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della ta-

riffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.
I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell' ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F19 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2006 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2006);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2006 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2006).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2005 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2006 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2006	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2006	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2006	0	0	30,0%
01/10/2006	0	1	27,5%
01/06/2006	0	2	25,0%
01/04/2006	0	3	22,5%
01/01/2006	0	4	20,0%
01/10/2005	1	5	15,0%
01/06/2005	2	6	10,0%
01/04/2005	3	6	7,5%
01/01/2005	4	6	5,0%
01/10/2004	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

Modello **SK30U**

- [ ] 74.20.D Altre attività tecniche;
- [ ] 74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ISCRIZIONE AD ALBI	Anno di iscrizione ad albi professionali	
ALTRI DATI	Anno di inizio attività	
	Anni di interruzione dell'attività (numero)	
	Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)	

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Apprendisti	
A03	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo		
A06	Soci o associati che prestano attività nello studio		
	Personale addetto all'attività di impresa		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

Modello **SK30U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività	Numero	Compensi o ricavi
D01	Attivita' geologiche		%
D02	Studi di fattibilita'		%
D03	Attivita' catastali e rilievi topografici		%
D04	Calcolo strutturale		%
D05	Progettazione di nuove opere		%
D06	Progettazione finalizzata a recupero/Ripristino/Restauro		%
D07	Assistenza e consulenza alla progettazione		%
D08	Esecuzione di disegni tecnici con l'ausilio di strumentazione CAD o grafica digitale		%
D09	Esecuzione di altri disegni, illustrazioni, fumetti, decorazioni artistiche e/o realizzazione di prototipi/modelli		%
D10	Direzione, assistenza e contabilita' lavori		%
D11	Consulenza in materia di sicurezza, redazione e coordinamento piani di sicurezza		%
D12	Collaudi		%
D13	Consulenza ed intermediazione immobiliare (compravendita, locazione)		%
D14	Amministrazione e gestione di beni		%
D15	Attivita' di aerofotogrammetria, fotorestituzione digitale e georeferenziazione		%
D16	Redazione carte tematiche		%
D17	Consulenza in ambito ambientale		%
D18	Attivita' di archeologia		%
D19	Perizie assicurative ed altre perizie		%
D20	Consulenza Tecnica d'Ufficio ed attivita' di contenzioso		%
D21	Assistenza e consulenza tecnica per l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti e macchinari		%
D22	Attivita' di tecnico del suono		%
D23	Consulenza informatica/Edizioni di software		%
D24	Attivita' nell'ambito della certificazione di qualita'		%
D25	Attivita' e consulenza nell'ambito dei diritti di proprieta' industriale		%
D26	Attivita' di ricerca e studi		%
D27	Formazione		%
D28	Attivita' di comunicazione, promozione, pubblicita' e marketing		%
D29	Assistenza e consulenza alla vendita		%
D30	Attivita' e consulenza in materia contabile e fiscale		%
D31	Attivita' in ambito sanitario e del benessere della persona		%
D32	Altre attivita'		%
			TOT = 100%

	Aree specialistiche	Compensi o ricavi
D33	Edile	%
D34	Topografia, rilievi e misurazioni	%
D35	Immobiliare	%
D36	Elettronica/Elettrotecnica	%
D37	Telecomunicazioni	%
D38	Acustica	%
D39	Trasporti	%
D40	Cantieristica navale/Aeronautica	%
D41	Idraulica/Idrogeologia	%
D42	Meccanica	%
D43	Impiantistica	%
D44	Packaging	%
D45	Informatica	%
D46	Ambiente, agricoltura, territorio e foreste	%

(segue)

pagina 2

UNICO 2007 Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **SK30U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

		Compensi o ricavi
D47	Geofisica	%
D48	Urbanistica e arredo urbano	%
D49	Beni culturali	%
D50	Sanita'/Biologia/Benessere della persona	%
D51	Biomedica	%
D52	Chimica	%
D53	Qualità	%
D54	Sicurezza/Antinfortunistica	%
D55	Arredamento, complementi per l'arredamento ed articoli per la casa	%
D56	Tessile/Abbigliamento/Calzature ed accessori	%
D57	Bancaria/Assicurativa	%
D58	Legale/Finanziaria/Societaria	%
D59	Contabilita'/Auditing	%
D60	Organizzazione aziendale	%
D61	Commercio/Marketing	%
D62	Editoria/Pubblicita'/Multimedia	%
D63	Alimentare/Ristorazione	%
D64	Istruzione/Formazione	%
D65	Altre aree	%
		TOT = 100%

Tipologia della clientela

		Compensi o ricavi
D66	Studi tecnici (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, geologi, disegnatori industriali, ecc.)	%
D67	Altri esercenti arti e professioni	%
D68	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D69	Altri Enti Pubblici	%
D70	Imprese di costruzioni	%
D71	Imprese agrarie/Zootecniche/Forestali	%
D72	Condomìni	%
D73	Banche e Compagnie di assicurazione	%
D74	Studi di promozione pubblicitaria/Agenzie di pubbliche relazioni	%
D75	Cooperative e Consorzi	%
D76	Altri imprenditori individuali e società	%
D77	Privati	%
D78	Altro	%
		TOT = 100%

Numerosità dei committenti

D79	Numero di committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
D80	Percentuale dei compensi o ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al 50%)	%

Elementi contabili specifici

D81	Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00

Altri elementi specifici

			Numero
D82	Partecipazioni in studi professionali associati	%	
D83	Ore settimanali dedicate all'attività		
D84	Settimane di lavoro nell'anno		

Modello **SK30U**

CODICE FISCALE

QUADRO E
Beni strumentali

	Hardware	
E01	Personal computer	Numero
E02	di cui in rete locale	Numero
E03	Workstation	Numero
E04	Plotter	Numero
	Software	
E05	Numero di licenze CAD	Numero
E06	Costo complessivo del software	,00
	Strumentazione per l'esecuzione di misure	
E07	Elettrotecniche ed elettroniche	Numero
E08	Meccaniche	Numero
E09	Chimico-fisiche	Numero
E10	Territoriale-topografiche	Numero

pagina 4

Modello **SK30U**

CODICE FISCALE

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

Modello **SK30U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato Firma

pagina 6

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK01U

74.11.2 Attività degli studi notarili

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK01U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK01U, deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Attività degli studi notarili" - 74.11.2.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK01U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK01U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK01U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.
Si precisa che lo studio TK01U, per i periodi d'imposta 2004 e 2005, era in applicazione "monitorata", mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi spazi il Comune e la provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente svolga anche altre attività.

Altri dati

In questa sezione va indicato l'anno di iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.
Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.

ATTENZIONE
Da quest'anno la sezione "Altri dati" va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000;
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002;

l'anno da indicare nel modello è il 2001 (=2000 + 2002)/2).

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge n. 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma

di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che vie-

ne calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 7.

– nei **righi B05** e **B06**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività e quella destinata esclusivamente a biblioteche e/o a sale riunioni;
– nei **rigo B07**, per l'unità immobiliare destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie dei locali destinati a studio

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D08**, con riferimento alle diverse tipologie di atti individuati:
– nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni annotate a repertorio, anche in anni precedenti, per le quali sono stati effettivamente percepiti compensi nel 2006;
– nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi repertoriali derivanti da ciascuna attività individuata in rapporto a quelli complessivamente annotati a repertorio nel 2006;
– nella **terza colonna**, la percentuale dei compensi effettivamente percepiti derivanti da ciascuna attività individuata in rapporto a quelli complessivamente percepiti nel 2006;

Il totale delle percentuali indicate nella seconda e terza colonna dei righi da D01 a D08 deve risultare pari a 100.

Si precisa che, per la corretta applicazione dello studio di settore nei confronti di un'Associazione di professionisti, nei righi da D01 a D08, prima colonna, devono essere indicati, gli atti che ciascun notaio appartenente all'associazione ha stipulato in forza del rapporto associativo. A tal fine è necessario individuare ed estrapolare tali atti tra quelli che ciascun notaio ha annotato a proprio repertorio. Ovviamente tali atti non dovranno essere indicati nel modello di comunicazione dei dati relativo allo studio di settore applicabile al singolo professionista. Tale modalità operativa consente di applicare lo studio sulla base del numero delle prestazioni che risultano fatturate dall'Associazione.
Il medesimo criterio deve essere utilizzato anche per la corretta indicazione delle percentuali di compensi annotati a repertorio per tipologia di atti (seconda colonna dei righi da D01a D08) e di quelle di compensi effettivamente percepiti derivanti da ciascuna attività (terza colonna dei righi da D01a D08). In questo caso, dette percentuali devono essere calcolate in relazione alla somma dei compensi repertoriali ovvero di quelli effettivi, riferibili all'Associazione.
Ovviamente le eventuali ulteriori prestazioni annotate a repertorio che il singolo professionista ha reso individualmente ed al di fuori dell'ambito associativo, non dovranno essere indicate nel modello di comunicazione dei dati relativo allo studio di settore applicabile all'Associazione professionale ma in quello relativo allo studio di settore applicabile al singolo professionista;
– nel **rigo D09**, l'ammontare complessivo dei compensi annotati a repertorio nel 2006;
– nel **rigo D10**, l'ammontare complessivo dei compensi effettivamente percepiti per prestazioni annotate a repertorio nel 2006;
– nel **rigo D11**, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti a fronte di prestazioni non annotate a repertorio per le quali non sussiste l'obbligo.

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D12** a **D20**, va indicata, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti nel 2006, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
Si precisa, inoltre, che le prestazioni effettuate nei riguardi di agenzie di disbrigo pratiche e immobiliari devono essere indicate, rispettivamente, nei righi D18 e D19, senza tener conto della qualifica giuridica delle stesse;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D21**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D24** , i compensi fatturati e incassati da studi notarili con cui si collabora stabilmente;
– nel **rigo D25**, l'ammontare complessivo dei compensi derivanti dall'assegno integrativo eventualmente corrisposto al professionista dalla Cassa Nazionale del Notariato.

Altri elementi specifici

– nel rigo **D26**, nella **prima colonna**, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: il professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D27**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D28**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.
Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D27e D28 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in co-

modato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considera-

to l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
– i servizi telefonici compresi quelli accessori;
– i consumi di energia elettrica;
– i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
• le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
• i canoni di locazione finanziaria;
• i canoni di locazione non finanziaria;
• le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
• gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti.
La compilazione del suddetto quadro è, invece, facoltativa per i contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.
In base a tali correttivi, la variabile "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti devono indicare:

– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costo sostenuto per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK01U**

74.11.2 Attività degli studi notarili

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Altre attività	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di cui per biblioteche/sale riunioni	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **TK01U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

		Numero	Percentuale sui compensi annotati a repertorio	Percentuale sui compensi effettivi
D01	Costituzione, modifica, scioglimento di società commerciali		%	%
D02	Costituzione, modifica, scioglimento di associazioni e fondazioni		%	%
D03	Stesura di atti a favore di imprese e società relativi alla loro gestione ordinaria		%	%
D04	Trasferimenti delle proprietà di beni mobili registrati		%	%
D05	Trasferimenti delle proprietà di beni immobili e servizi connessi		%	%
D06	Mutui e finanziamenti ipotecari		%	%
D07	Registrazione e pubblicazione di testamenti		%	%
D08	Altre prestazioni annotate a repertorio		%	%
			TOT = 100%	TOT = 100%

D09	Totale compensi annotati a repertorio	,00
D10	Compensi effettivi derivanti da prestazioni annotate a repertorio	,00
D11	Compensi derivanti da prestazioni non annotate a repertorio	,00

Tipologia della clientela

		Percentuale sui compensi
D12	Imprenditori individuali e esercenti arti e professioni	%
D13	Altre persone fisiche	%
D14	Società di persone ed associazioni tra artisti e professionisti	%
D15	Società di capitali	%
D16	Altri enti pubblici e privati, commerciali e non	%
D17	Banche e compagnie di assicurazione	%
D18	Agenzie di disbrigo pratiche	%
D19	Agenzie immobiliari	%
D20	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D21	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale	,00
D22	Spese per aggiornamento software	,00
D23	Spese per cancelleria compresa modulistica e carta	,00
D24	Compensi fatturati a studi notarili con cui si collabora stabilmente	,00
D25	Compensi derivanti dall'assegno integrativo	,00

Altri elementi specifici

D26	Partecipazione in studi professionali associati	Numero	%
D27	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D28	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

pagina 2

CODICE FISCALE

Modello **TK01U**

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 3

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK02U

74.20.F Studi di ingegneria

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK02U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK02U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **Studi di ingegneria – 74.20.F**.

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK02U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK02U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK02U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Per lo studio TK02U, l'applicazione "monitorata", prevista inizialmente per il solo periodo d'imposta 2005, è stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2006.

2 . FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione va indicato:
– l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
– l'anno di inizio dell'attività.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno la sezione "Altri dati" va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000;
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002;

l'anno da indicare nel modello è il 2001 (=2000 + 2002)/2).

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentandggo il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate re-

tribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel rigo **B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di "progressivo unità locale", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel rigo **B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel rigo **B02**, la sigla della provincia;
– nel rigo **B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel rigo **B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile

di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi **B03** o **B04**, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8;

– nel rigo **B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
– nel rigo **B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.
In particolare indicare:

Modalità organizzativa

– nei righi da **D01** a **D03**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività. Si precisa che:
  - per "Studio in condivisione con altri professionisti", si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
  - per "Attività svolta presso altri studi di ingegneria", si intende la situazione in cui il professionista, esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi di ingegneria cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;

Tipologia dell'attività

– nei righi da **D04** a **D19**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
  – nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
  – nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle prestazioni o dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei righi da **D20** a **D38**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei righi da **D39** a **D48**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno.
  Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D49**, barrando la relativa casella, se il numero dei committenti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D50**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Personale di segreteria e/o amministrativo

con riferimento al personale che svolge prevalentemente mansioni di segreteria e/o amministrative:
– nel **rigo D51**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D52**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D53** il totale dei compensi corrisposti nell'anno ai collaboratori coordinati e continuativi. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D54**, le spese sostenute nell'anno per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Elementi contabili specifici

– nel rigo **D55**, l'ammontare delle spese sostenute per servizi di stampa, includendo quelle relative a servizi di plotteraggio ed eliografie. In questo rigo non vanno indicate le spese di copisteria e fotocopie;
– nel rigo **D56**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc.;

Altri elementi specifici

– nel rigo **D57**, nella prima colonna, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella seconda colonna, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;
– nel rigo **D58**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel rigo **D59**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D58 e D59 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi **D58** e **D59**, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006.
In particolare indicare:

Hardware

– nei righi da **E01** a **E04**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei beni strumentali. Si precisa che per workstation si intende un computer ad elevate prestazioni le cui componenti hardware sono appositamente progettate per gestire applicazioni grafiche ad alta risoluzione;

Software

– nel rigo **E05**, il numero delle licenze CAD.

– nel rigo **E06**, il costo complessivo del software;

Strumentazione per l'esecuzione di misure

– nei **righi** da **E07** a **E10**, barrando la casella corrispondente, il possesso di strumentazione per l'esecuzione di misure.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno ef-

fettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

- nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  - i consumi di energia elettrica;
  - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  - l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  - l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  - il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

- nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  - per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  - di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  - per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  - per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  - per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  - delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  - di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  - inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi uti-

lizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il

quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Incarichi

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da D04 a D19**;**
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
– nel **rigo Z02**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora completati nel corso del 2006;
– nel **rigo Z03**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
– nel **rigo Z04**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
– nel **rigo Z05**, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per **€** 20.658,27
– nel rigo G04	per **€** 30.987,41
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK02U**

74.20.F Studi di ingegneria

DOMICILIO FISCALE		Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
		Pensionato	Barrare la casella
		Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI		Anno di iscrizione ad albi professionali	
		Anno di inizio attività	
		1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B00**	Numero complessivo di unità locale	
		Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

pagina 1

Modello **TK02U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità organizzativa

D01	Studio indipendente	Barrare la casella
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	Barrare la casella
D03	Attività svolta per altri studi di ingegneria	Barrare la casella

Tipologia dell'attività

		Numero	Compensi
D04	Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)		%
D05	Progettazione in ambiti diversi dalle opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)		%
D06	Direzione, assistenza e contabilita' lavori		%
D07	Calcolo strutturale		%
D08	Studi di fattibilità		%
D09	Rilievi topografici		%
D10	Collaudi		%
D11	Perizie di stima		%
D12	Consulenza Tecnica d'Ufficio		%
D13	Attività di contenzioso e consulenza tecnica di parte		%
D14	Arbitrati		%
D15	Attività di consulenza (direzionale, informatica, qualità, sicurezza)		%
D16	Fascicolo del fabbricato		%
D17	Redazione piani di sicurezza		%
D18	Coordinamento piani di sicurezza		%
D19	Altre attività		%
			TOT = 100%

Aree specialistiche

		Compensi
D20	Edile	%
D21	Elettronica	%
D22	Elettrotecnica	%
D23	Trasporti	%
D24	Idraulica	%
D25	Impiantistica	%
D26	Meccanica	%
D27	Informatica	%
D28	Ambiente e territorio (compresa l'urbanistica)	%
D29	Nucleare	%
D30	Cantieristica navale	%
D31	Biomedica	%
D32	Telecomunicazioni	%
D33	Chimica	%
D34	Sicurezza/Antinfortunistica	%
D35	Qualità	%
D36	Acustica	%
D37	Organizzazione aziendale	%
D38	Altre aree	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007 Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK02U**

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Compensi
D39	Studi tecnici (ingegneri, architetti, ecc.)	%
D40	Altri esercenti arti e professioni	%
D41	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D42	Altri enti pubblici	%
D43	Imprese di costruzioni	%
D44	Società di ingegneria	%
D45	Altri imprenditori individuali e società di persone	%
D46	Altre societa' di capitali e altri enti privati, commerciali e non	%
D47	Privati	%
D48	Altro	%
		TOT = 100%

Numerosità dei committenti

D49	Numero di committenti: da 1 a 5	Barrare la casella
D50	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Personale di segreteria e/o amministrativo

D51	Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' prevalentemente nello studio	Numero
D52	Numero giornate retribuite per i dipendenti	Numero
D53	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' prevalentemente nello studio	,00
D54	Spese per i dipendenti	,00

Elementi contabili specifici

D55	Spese sostenute per servizi di stampa	,00
D56	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati	,00

Altri elementi specifici

D57	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D58	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D59	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

QUADRO E Beni strumentali

Hardware

		Numero
E01	Personal computer	
E02	Di cui in rete locale	
E03	Workstation	
E04	Plotter	

Software

E05	Numero di licenze CAD	Numero
E06	Costo complessivo del software	,00

Strumentazione per l'esecuzione di misure

E07	Elettrotecniche ed elettroniche	Barrare la casella
E08	Meccaniche	Barrare la casella
E09	Chimico-fisiche	Barrare la casella
E10	Territoriali/topografiche	Barrare la casella

Modello **TK02U**

CODICE FISCALE

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z
Dati complementari

		Numero
Z01	Totale incarichi	
Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
Z03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
Z04	- di cui iniziati e completati nell'anno	
Z05	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato   Firma

pagina 4

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK06U

74.12.C **Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilita' e tributi.**

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK06U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK06U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi" – 74.12.C**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK06U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK06U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK06U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Per lo studio TK06U, l'applicazione "monitorata", prevista inizialmente per il solo periodo d'imposta 2005, è stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2006.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Inizio attività

In questa sezione va indicato:
– l'anno di inizio dell'attività;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.
I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno la sezione "Inizio attività" va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la moda-

lità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di "**progressivo unità locale**", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  - dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  - dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi **B03** o **B04**, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 7;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, nella prima sezione del quadro (Modalità di espletamento dell'attività - righi da D01 a D29) sono richieste informazioni riguardanti le varie tipologie di prestazioni che il professionista ha erogato nel corso dell'anno o in anni precedenti anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel medesimo anno 2006. Tali prestazioni sono state distinte in "prestazioni non remunerate a forfait" e "prestazioni remunerate a forfait", intendendo, per quest'ultime, quelle per cui viene pattuita una somma a fronte di una pluralità di prestazioni di natura diversa (generalmente a carattere continuativo) per ognuna delle quali non è stato determinato lo specifico compenso.
Al fine di poter indicare in modo idoneo i dati relativi alle prestazioni fornite con la predetta modalità, sono stati individuati, nei righi da D22 a D29, gruppi di prestazioni che il professionista generalmente fornisce in maniera congiunta alla propria clientela e per le quali pattuisce un compenso determinato forfetariamente.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

Prestazioni non a forfait

– nei **righi** da **D01** a **D21**, per ciascuna tipologia di prestazione elencata:
  – nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni non retribuite forfetariamente, svolte nel 2006o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006.
  – nella **seconda colonna**, in percentuale, l'ammontare dei compensi percepiti a fronte delle prestazioni indicate nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006;

Si precisa che va indicato, in particolare:
– nel **rigo D09**, il numero di clienti per i quali si è svolta attività di consulenza in materia contabile, fiscale e societaria;
– nel **rigo D11**, il numero di clienti per i quali si è svolta attività di consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria;
– nel **rigo D13**, il numero di società per le quali si è svolta attività di sindaco effettivo;
– nei **righi D14** e **D15** rispettivamente, il numero di enti pubblici e quello di enti diversi per i quali si è effettuata revisione contabile;
– nel **rigo D19**, il numero delle unità di personale per le quali vengono elaborate paghe e stipendi;
– nel **rigo D20**, il numero di clienti per i quali si è svolta attività di consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo;

Prestazioni a forfait - Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait

– nei **righi** da **D22** a **D29**, in relazione a ciascun gruppo di prestazioni elencate:
  – nella **prima colonna**, il numero dei clienti ai quali il professionista ha fornito nel 2006 il complesso delle prestazioni indicate nei relativi righi e per le quali ha percepito compensi, anche parziali, nel 2006;
  – nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle prestazioni indicate nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006.

Si precisa che le informazioni richieste nei righi da D22 a D29, vanno fornite con riferimento a gruppi tipici di prestazioni che il professionista offre alla propria clientela e per le quali pattuisce un compenso determinato forfetariamente.
Qualora il professionista abbia fornito ai propri clienti un "pacchetto di prestazioni", non esattamente riconducibile a uno di quelli individuati all'interno dei righi da D22 a D29, i dati ad esso inerenti vanno indicati in corrispondenza del gruppo di prestazioni che, tra le tipologie elencate, risulta avere caratteristiche maggiormente simili a quello realmente offerto.

Il totale delle percentuali indicate nella seconda colonna dei **righi** da **D01** a **D29** deve risultare pari a 100.

Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio:
– un professionista svolge l'attività di tenuta della contabilità semplificata, redazione della dichiarazione Mod. UNICO – Persone fisiche e della dichiarazione annuale IVA nei confronti di due clienti percependo, dal primo, un compenso determinato a forfait pari a 230 e, dal secondo, un compenso pari a 150 per la tenuta della contabilità semplificata, uno pari a 60 per la compilazione del Mod. UNICO – Persone fisiche e uno pari a 60 per la compilazione della dichiarazione IVA. I compensi totali percepiti sono, pertanto, pari a 500. In questo caso:
– nel rigo D02 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente ad una prestazione riguardante l'attività di tenuta della contabilità semplificata, per la quale il compenso è corrisposto "non a forfait"), e "30" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti per detta prestazione);
– nel rigo D03 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente ad una prestazione riguardante la dichiarazione Mod. UNICO – Persone fisiche per la quale il compenso è corrisposto "non a forfait") e "12" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti per detta prestazione);
– nel rigo D07 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente ad una prestazione riguardante la redazione della dichiarazione IVA per la quale il compenso è corrisposto "non a forfait") e "12" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti per detta prestazione);
– nel rigo D27 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente al numero di clienti ai quali il professionista ha fornito, in maniera congiunta, le tre tipologie di prestazione pattuendo un compenso determinato forfetariamente) e "46" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti dal predetto cliente);

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D30** a **D37**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi percepiti.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da **D30** a **D37** deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D38**, l'ammontare delle spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. sostenute dal professionista;
– nel **rigo D39**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D40**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e l'aggiornamento del software;
– nel **rigo D41**, il valore delle autovetture, degli autocaravan, dei ciclomotori e dei motocicli utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per la compilazione del presente rigo va considerato il valore di detti veicoli compreso nel valore dei beni strumentali indicato al rigo G01 del quadro G - Elementi contabili.

Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta, avendo riguardo alle disposizioni previste dal TUIR.
Pertanto, ad esempio, le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria delle autovetture, degli autocaravan, dei ciclomotori e dei motocicli indicati nell'art. 164 bis, comma 1, lett. b) del TUIR si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;

Modalità organizzativa

– nel **rigo D42**, barrando la relativa casella, se l'impresa gestisce direttamente le contabilità della propria clientela (o parte di essa) senza affidare a terzi lo svolgimento di tale attività;
– nel **rigo D43**, barrando la relativa casella, se lo studio affida a terzi la gestione contabile della propria clientela (o parte di essa) e fattura al cliente il servizio prestato dal soggetto terzo;
– nel **rigo D44**, barrando la relativa casella, se lo studio affida a terzi la gestione contabile della propria clientela (o parte di essa) e tale servizio è fatturato al cliente direttamente dal soggetto erogatore;

Numerosità dei clienti

– nel **rigo D45**, barrando la relativa casella, se il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D46**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Personale di segreteria e/o amministrativo

con riferimento al personale che svolge prevalentemente mansioni di segreteria e/o amministrative:
– nel **rigo D47**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D48**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D49** il totale dei compensi corrisposti nell'anno ai collaboratori coordinati e continuativi. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D50**, le spese sostenute nell'anno per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative.

Si precisa che per personale amministrativo si intende quello che svolge attività che riguardano l'ordinaria amministrazione interna dello studio. Non deve essere incluso, pertanto, il personale che svolge prevalentemente attività amministrative che rientrano in quelle oggetto della professione. Ad esempio, non va indicato in tale rigo il collaboratore del consulente del lavoro, addetto all'elaborazione delle buste paga del personale di una società cliente;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D51**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile della clientela dello studio (o parte di essa). Si precisa che tale rigo va compilato solo nel caso in cui sia stata barrata la casella del rigo D43;
– nel **rigo D52**, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti per la consulenza che lo studio ha fornito a terzi per la gestione contabile dei clienti dello studio. Si precisa che tale rigo va compilato solo nel caso in cui sia stata barrata la casella del rigo D44;
– nel **rigo D53**, barrando la relativa casella, se il professionista detiene quote di partecipazioni in società di servizi cui è affidata la gestione contabile della clientela dello studio (o parte di essa).
– nel **rigo D54**, nella prima colonna, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella seconda colonna, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un consulente tributario svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, evidentemente, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D55,** le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D56**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D55 e D56 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D55 e D56, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;
– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) te-

nendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
– per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;
– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della pro-

fessione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

8. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Prestazioni

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni non retribuite forfetariamente, svolte nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni indicate in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni indicate nella prima colonna dei righi da D01 a D21;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni indicate nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
– nel **rigo Z02**, il numero delle prestazioni iniziate in anni precedenti, e non ancora completate nel corso del 2006;
– nel **rigo Z03**, il numero delle prestazioni iniziate in anni precedenti e completate nel corso del 2006;
– nel **rigo Z04**, il numero delle prestazioni iniziate e completate nel corso del 2006;
– nel **rigo Z05**, il numero delle prestazioni iniziate nel corso del 2006 e non ancora completate.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per **€** 20.658,27
– nel rigo G04	per **€** 30.987,41
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK06U**

74.12.C - "Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

DATI ANAGRAFICI		Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
		Pensionato	Barrare la casella
		Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
INIZIO ATTIVITÀ		Anno di inizio attività	
		Anni di interruzione dell'attività	Numero
		1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B00**	Numero complessivo di unità locale	
		Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

pagina 1

Modello **TK06U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

Prestazioni non a forfait

		Numero	Compensi
D01	Contabilità ordinaria		%
D02	Contabilità semplificata		%
D03	Mod. Unico persone fisiche		%
D04	Mod. Unico società di persone ed equiparate		%
D05	Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati		%
D06	Mod.770 (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%
D07	Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%
D08	Contenzioso tributario ed assistenza del contribuente nella fase precontenziosa (compresi gli istituti c.d. deflattivi del contenzioso: accertamento con adesione, autotutela, ecc.)		%
D09	Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria		%
D10	Redazione bilanci		%
D11	Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria		%
D12	Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni ecc.)		%
D13	Collegi sindacali		%
D14	Revisione contabile in Enti Pubblici		%
D15	Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D14		%
D16	Incarichi giudiziali (procedure concorsuali e consulenze tecniche d'ufficio)		%
D17	Consulenze tecniche di parte		%
D18	Convegni e corsi di formazione		%
D19	Amministrazione del personale (paghe e stipendi)		%
D20	Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo		%
D21	Altre prestazioni		%

Prestazioni a forfait

Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate forfettariamente

		Numero	Compensi
D22	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%
D23	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%
D24	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%
D25	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%
D26	Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali		%
D27	Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali		%
D28	Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali		%
D29	Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)		%
			TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK06U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Compensi
D30	Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	%
D31	Altre persone fisiche	%
D32	Società di persone e associazioni tra artisti e professionisti	%
D33	Enti pubblici e privati commerciali	%
D34	Enti pubblici e privati non commerciali	%
D35	Banche e compagnie di assicurazione	%
D36	Altre società di capitali	%
D37	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D38	Acquisti e abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, banche dati	,00
D39	Spese per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche	,00
D40	Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00
D41	Valore degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per l'attività	,00

Modalità organizzativa

D42	Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio	Barrare la casella
D43	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente dallo studio	Barrare la casella
D44	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente direttamente da chi presta il servizio	Barrare la casella

Numerosità dei clienti

D45	Numero di clienti nell'anno: da 1 a 5	Barrare la casella
D46	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Personale di segreteria e/o amministrativo

D47	Numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D48	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D49	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D50	Spese per i dipendenti	,00

Altri elementi specifici

D51	Compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile di propri clienti (solo se compilata la variabile D43)		,00
D52	Compensi percepiti per la consulenza fornita a terzi per la gestione contabile di propri clienti (solo se compilata la variabile D44)		,00
D53	Partecipazioni in società di servizi che effettuano gestioni contabili per conto dello studio		Barrare la casella
D54	Partecipazioni in associazioni	Numero	%
D55	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D56	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

Modello **TK06U**

CODICE FISCALE

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z
Dati complementari

		Numero
Z01	Totale prestazioni	
Z02	- di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate	
Z03	- di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno	
Z04	- di cui iniziate e completate nell'anno	
Z05	- di cui iniziate nell'anno e non ancora completate	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 4

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK08U

74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK08U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK08U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Attività tecniche svolte da disegnatori" - 74.20.C.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività
- quadro D – Elementi specifici dell'attività
- quadro E – Beni strumentali
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK08U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK08U, approvato, con carattere di "sperimentalità", con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003. Si precisa che, lo studio TK08U, per i periodi d'imposta 2004 e 2005 era in applicazione "monitorata", mentre a decorrere dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK08U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:

1. i contribuenti che esercitano **professionalmente** l'attività di "Attività tecniche svolte da disegnatori" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente.
   In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono **in forma di impresa** l'attività di "Attività tecniche svolte da disegnatori" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, l'attività di "Attività tecniche svolte da disegnatori" e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Attività tecniche svolte da disegnatori" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
La sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:
– l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 74.20.C, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla relativa dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio dell'attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);

– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che al 31 dicembre prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato

che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, il numero progressivo di ciascuna delle unità locali di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – disegnatore e geometra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – geometra e disegnatore che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05, vanno incluse anche nell'insieme di quelle indicate nel rigo G04 del quadro G ovvero nel rigo F15 del quadro F relativi agli elementi contabili e indicate nel rigo X03 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 9.
Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B03;

– nel **rigo B06**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
– nel **rigo B07**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D09**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi/ricavi, anche parziali, nel 2006; nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi/ricavi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi/ricavi complessivamente percepiti.

In particolare le attività di progettazione da indicare nei righi D01 e D02 comprendono anche quelle relative alla consulenza sulla produzione e sulla cura dei materiali.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D10** a **D25**, la percentuale dei compensi/ricavi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:

1. un disegnatore riceve nel corso del 2006 un incarico per la progettazione e l'esecuzione di disegni tecnici relativi alla costruzione di un macchinario per il confezionamento di prodotti di cosmetica, per il quale percepisce un compenso di 8.000 euro, di cui 4.000 relativi alla parte progettuale e 4.000 relativi all'esecuzione dei disegni. Tale compenso dovrà essere contenuto sia nelle percentuali indicate nella seconda colonna dei righi D02 (per la parte inerente la progettazione) e D05 (per la parte inerente l'esecuzione) della sezione relativa alla "tipologia dell'attività", sia nella percentuale indicata nel rigo D12 (per l'intero ammontare) della sezione relativa alle "aree specialistiche". Inoltre, nel numero degli incarichi indicato nella prima colonna dei righi D02 e D05, dovrà essere compreso, rispettivamente, un incarico per la progettazione e uno per l'esecuzione dei disegni tecnici;
2. un disegnatore riceve nel corso del 2006 un incarico per la progettazione grafica relativa al confezionamento ed imballaggio di prodotti alimentari, per il quale percepisce un compenso di 5.000 euro, di cui 3.000 relativi alla parte progettuale e 2.000 relativi alla parte esecutiva. Tale compenso dovrà essere contenuto sia nelle percentuali indicate nella seconda colonna dei righi D01 (per la parte inerente la progettazione) e D03 (per la parte inerente l'esecuzione) della sezione relativa alla "tipologia dell'attività", sia nella percentuale indicata nel rigo D22 (per l'intero ammontare) della sezione relativa alle "aree specialistiche". Inoltre, nel numero degli incarichi indicato nella prima colonna dei righi D01 e D03, dovrà essere compreso, rispettivamente, un incarico per la progettazione e uno per l'esecuzione del progetto grafico;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D26** a **D31**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi/ricavi percepiti in rapporto al totale dei compensi/ricavi complessivamente conseguiti nell'anno.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D32**, il numero dei committenti per conto dei quali il contribuente ha svolto incarichi nel corso dell'anno, riportando nell'apposita casella il codice 1, nel caso in cui tale numero sia pari ad 1; il codice 2, qualora sia compreso tra 2 e 5 ed il codice 3, se è superiore a 5;
– nel **rigo D33**, la percentuale dei compensi/ricavi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi/ricavi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi/ricavi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D34**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e gli aggiornamenti del software;
– nel **rigo D35**, il valore complessivo al 31 dicembre 2006, dei beni strumentali di proprietà al netto delle quote di ammortamento dedotte sino alla predetta data. Si precisa che nella determinazione del valore dei beni non si deve tener conto degli immobili, mentre le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
– nel **rigo D36**, l'ammontare del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2006 per servizi Internet (canoni di abbonamento a Provider per connessioni, acquisto o noleggio spazi pagine Web o indirizzi e-mail, ecc.);

Altri elementi specifici

– nel **rigo D37**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D38**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Questi due righi devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente e, nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D37 e D38 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D37 e D38, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche;

Personale di segreteria e/o amministrativo

– nel **rigo D39**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (compresi i collaboratori c.d. a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D40**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D41**, il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio o nell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D42**, le spese sostenute per il personale dipendente, prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006. In particolare indicare:

– nel **rigo E01**, il numero dei computer;
– nel **rigo E02**, il numero dei plotter;
– nel **rigo E03**, il numero delle workstation. Si precisa che con tale termine si intende un computer ad elevate prestazioni le cui componenti hardware sono appositamente progettate per gestire applicazioni grafiche ad alta risoluzione;

– nel **rigo E04**, il numero dei tavoli da disegno luminosi;
– nel **rigo E05**, il numero dei tavoli da disegno con tecnigrafo.

8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
• dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
• dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
Si tratta ad esempio:
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
• delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
– la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);

– i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburan-

ti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
  Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
    • le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
    • i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
    • la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.
Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescen-

za e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
• di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
• in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.
Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
  – per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
  – per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone ;
  – per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
  – per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

8. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps.
  Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno ef-

fettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi uti-

lizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– al lavoro prestato dagli apprendisti;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi o dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali costi hanno assunto nella determinazione dei compensi/ricavi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tali correttivi, le variabili:
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente" (in caso di lavoro autonomo) ovvero "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" (in caso di attività di impresa);
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (in caso di lavoro autonomo) ovvero "Costo per la produzione di servizi" (in caso di attività di impresa), non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente model-

lo di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tali riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO., va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, riportato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1;
– nel **rigo X03**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05 del quadro B.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2006 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2006);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2006 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2006).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2005 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2006 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2006	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2006	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2006	0	0	30,0%
01/10/2006	0	1	27,5%
01/06/2006	0	2	25,0%
01/04/2006	0	3	22,5%
01/01/2006	0	4	20,0%
01/10/2005	1	5	15,0%
01/06/2005	2	6	10,0%
01/04/2005	3	6	7,5%
01/01/2005	4	6	5,0%
01/10/2004	5	6	2,5%

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore);
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni)
rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi " e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità locale destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO 1:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X03	per € 5.164,57

ESEMPIO 2:

Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione dei servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

Il "**Costo per la produzione dei servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per € 20.658,27
– nel rigo F15	per € 20.658,27
– nel rigo X03	per € 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK08U**

74.20.C - Attività tecniche svolte da disegnatori

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella	
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno d'inizio attività		
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite	
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Apprendisti		
A03	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro		
		Numero	**Percentuale di lavoro prestato**
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo		
A06	Soci o associati che prestano attività nello studio		
	Personale addetto all'attività di impresa		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	Unità locale	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Unità locale destinata esclusivamente all' esercizio dell' attività	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **TK08U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività **Progettazione** (inclusa la consulenza sulla produzione e cura dei materiali)	Numero	Compensi o ricavi
D01	- grafica		%
D02	- industriale		%
	Esecuzione di:		
D03	- Progetti grafici		%
D04	- Illustrazioni/bozzetti/fumetti		%
D05	- Disegni tecnici (CAD, ecc.)		%
D06	- Manuali tecnici		%
D07	- Disegni e decorazioni artistiche (su ceramica, vetro, tessuti, ecc.)		%
D08	Realizzazione prototipi/modelli		%
D09	Altre attività		%
			TOT = 100%

	Aree specialistiche	Compensi o ricavi
D10	Editoria	%
D11	Pubblicità	%
D12	Meccanica	%
D13	Multimedia (Web design, grafica digitale e multimediale, ecc.)	%
D14	Impiantistica (elettrica, elettrotecnica, termoidraulica, ecc.)	%
D15	Edilizia	%
D16	Complementi per l'edilizia (ceramiche, legno, ecc.)	%
D17	Arredamento	%
D18	Complementi per l'arredamento (vasi, lampade, oggettistica, ecc.)	%
D19	Urbanistica e arredo urbano	%
D20	Cantieristica navale /aerounatica	%
D21	Tessile / abbigliamento	%
D22	Packaging (imballaggi, contenitori, confezioni, ecc.)	%
D23	Progettazione allestimenti fiere	%
D24	Telecomunicazioni	%
D25	Altre aree	%
		TOT = 100%

	Tipologia della clientela	Compensi o ricavi
D26	Studi professionali (architetti, disegnatori, ingegneri)	%
D27	Altri esercenti arti e professioni	%
D28	Imprese (ditte individuali, società di persone/capitali), altri enti privati, commerciali e non	%
D29	Enti pubblici	%
D30	Privati	%
D31	Altro	%
		TOT = 100%

	Numerosità dei committenti	
D32	Numero di committenti (1 =1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
D33	Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

(segue)

UNICO 2007 Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK08U**

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Elementi contabili specifici	
D34	Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00
D35	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	,00
D36	Costo complessivamente sostenuto per servizi Internet	,00
	Altri elementi specifici	
D37	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D38	Settimane di lavoro nell'anno	Numero
	Personale di segreteria e/o amministrativo	
D39	Numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D40	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D41	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D42	Spese per i dipendenti	,00

QUADRO E Beni strumentali

	Hardware	Numero
E01	Computer	
E02	Plotter	
E03	Stazioni grafiche (Workstation)	
E04	Tavoli da disegno luminosi	
E05	Tavoli da disegno con tecnigrafo	

Modello **TK08U**

CODICE FISCALE

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

Modello **TK08U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 5

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK10U

85.12.1	**Studi medici generici convenzionati o meno con il SSN;**
85.12.3	**Studi di radiologia e radioterapia;**
85.12.A	**Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;**
85.12.B	**Altri studi medici e poliambulatori specialistici.**

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK10U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK10U, deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
Studi medici generici convenzionati o meno col SSN - 85.12.1;
Studi di radiologia e radioterapia - 85.12.3;
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi – 85.12.A;
Altri studi medici e poliambulatori specialistici – 85.12.B.

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK10U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK10U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK10U, approvato con decreto ministeriale del 8 marzo 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Si precisa che lo studio TK10U, per il periodo d'imposta 2005, era in applicazione "monitorata", mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– il codice dell'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli, barrando la relativa casella;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
In caso di lavoro dipendente a tempo parziale va indicato, inoltre, il numero delle ore settimanali di lavoro prestato.

Altri dati

In questa sezione va indicato:
– l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
– l'anno di inizio dell'attività;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.
I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicato all'Amministrazione Finanziaria;
Va, inoltre, barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga attività di specialista ambulatoriale interno;
– presti attività relativa alla medicina dei servizi.
In caso di svolgimento di tali attività va indicato, inoltre, il numero delle ore settimanali di lavoro prestato.
Le sezioni "Altre attività" e "Altri dati", ad eccezione dei dati riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività, non vanno compilate qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000;
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002;

l'anno da indicare nel modello è il 2001 (=2000 + 2002)/2).

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge n. 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di "**progressivo unità locale**", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, , le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;

– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– medico generico e medico specialista che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– dentista e medico generico che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il dentista (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al medico (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese nell'importo indicato nel rigo B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle indicate nel rigo G04 del quadro G relativo agli elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8.

– nei **righi B05** e **B06**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati e quella destinata esclusivamente ad ambulatori;
– nei **righi B07** e **B08**, per l'unità immobiliare destinata ad uso promiscuo, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale e quella dei locali destinati ad abitazione.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D06**, in relazione alle diverse modalità di espletamento dell'attività elencate:
  – nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
  – nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle prestazioni indicate nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree di attività e specializzazioni

– nei **righi** da **D07** a **D53**, distintamente per ciascuna area di attività specialistica o specializzazione individuata, la percentuale di compensi derivanti dall'esercizio dell'attività, in rapporto all'ammontare totale dei compensi derivanti dall'attività libero professionale nel 2006. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Tipologia della clientela

Nei **righi** da **D54** a **D63**, va indicata, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti nel 2006, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
In particolare, indicare:
– nel **rigo D54**, le prestazioni rese nei riguardi di privati non assistiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
– nel **rigo D55**, le prestazioni rese in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
– nel **rigo D56**, le prestazioni rese a strutture sanitarie pubbliche;
– nel **rigo D57**, le prestazioni rese a strutture sanitarie private (ad esempio, ambulatori di terzi, cliniche, case di cura, case di riposo, ecc.);
– nel **rigo D58**, le prestazioni rese alle aziende farmaceutiche per attività di consulenza fornita ovvero per attività di assistenza medica fornita al personale dipendente delle predette aziende;
– nel **rigo D59**, le prestazioni rese a compagnie di assicurazioni;
– nel **rigo D60**, le prestazioni rese nei riguardi di altre imprese e società diverse da quelle individuate nei righi precedenti;
– nel **rigo D61**, le prestazioni rese nei riguardi di scuole, palestre, organizzazioni sindacali o enti diversi sia privati che pubblici;
– nel **rigo D62**, le prestazioni rese ad una o più università (ad esempio, prestazioni di tipo accademico-scientifiche);
– nel **rigo D63**, le prestazioni rese nei riguardi di soggetti diversi da quelli individuati nei righi precedenti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

ATTENZIONE
L'ammontare dei compensi percepiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni rese in favore degli assistiti, la cui percentuale in rapporto ai compensi complessivi percepiti nel 2006 è indicata nel rigo D55, sarà utilizzato per escludere la predetta quota di compensi dalla stima effettuata dal software Gerico.
Sarà in tal modo possibile effettuare la predetta stima esclusivamente sulla quota dei compensi che il professionista percepisce a fronte delle prestazioni diverse da quella in convenzione con il SSN.
Ai fini del risultato di congruità, l'applicazione Gerico calcolerà i compensi attribuibili al professionista sommando i compensi stimati relativi alle prestazioni diverse da quella in convenzione con il SSN e i compensi relativi alla percentuale indicata nel rigo D55.
A tal fine si fornisce il seguente esempio:
un professionista dichiara un ammontare di compensi pari a 50.000 euro, di cui 40.000 euro percepiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale a fronte delle prestazioni rese in favore degli assistiti, e 10.000 euro per le prestazioni rese nei riguardi di privati non assistiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Nei righi D54 e D55 dovrà essere indicato rispettivamente 20 e 80.
Il software Gerico provvederà pertanto ad effettuare il calcolo di stima sulla parte di compensi, pari al 20%, relativi alle prestazioni rese nei riguardi di privati non assistiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Se, sulla base di tutti gli elementi indicati nel presente modello, il predetto calcolo di stima fornirà un risultato pari a 12.000 euro, l'applicazione Gerico indicherà, per tale professionista, un compenso totale pari a 52.000 euro, risultante dalla somma di 40.000 euro più 12.000 euro.

Elementi contabili specifici

Nei **righi** da **D64 a D66**, sono richiesti alcuni dati contabili relativi alle specifiche attività svolte dal professionista.
In particolare, indicare:
– nel **rigo D64**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale sanitario utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale;
– nel **rigo D65**, il valore degli autoveicoli, degli automezzi e dei motocicli utilizzati per l'attività. Per la compilazione del presente rigo va considerato il valore di detti veicoli compreso nel valore dei beni strumentali indicato al rigo G01 del quadro G, elementi contabili, del presente modello.
  Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta, avendo riguardo alle disposizioni previste dal Tuir.
  Pertanto, ad esempio, le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quan-

to riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– nel **rigo D66**, l'ammontare dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Altri elementi specifici

In questa sezione indicare:
– nel **rigo D67**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D68**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D67 e D68 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D67 e D68, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

– nel **rigo D69**, nella **prima colonna**, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un oculista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;

– nel **rigo D70**, il codice corrispondente alla qualifica professionale rivestita in qualità di lavoratore dipendente individuandolo tra quelli elencati;

Personale di segreteria e/o amministrativo

Con riferimento al personale che svolge prevalentemente mansioni di segreteria e/o amministrative:
– nel **rigo D71**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c – bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D72**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività"
– nel **rigo D73** il totale dei compensi corrisposti nell'anno ai collaboratori coordinati e continuativi. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D74**, le spese sostenute nell'anno per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D75**, barrando la relativa casella, se il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D76**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;
– nel **rigo D77**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite successivamente al 31 dicembre 2001;
– nel **rigo D78**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite entro il 31 dicembre 2001;

ATTENZIONE
L'ammontare degli importi indicati nei righi D77 e D78 sarà utilizzato come correttivo ai fini della stima dei compensi effettuata dal software Gerico. In base a tale correttivo, la variabile "Valore dei beni strumentali", non verrà più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nei modi indicati nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E è richiesto, per ciascuna tipologia, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi

accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  - per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  - di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  - per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  - per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  - per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  - delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  - di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  - inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo;
  - nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni

mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito dalle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nei modi indicati in Appendice.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi - canone di locazione compreso nella voce di cui sopra Base di calcolo della riduzione del 30%	20.658,27 – 5.164,57 = 15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70 Riduzione canone di locazione Totale riduzione	4.648,11 + 5.164,57 = 9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK10U**

- 85.12.1 - Studi medici generici convenzionati o meno col SSN;
- 85.12.3 - Studi di radiologia e radioterapia
- 85.12.A - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
- 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

ALTRE ATTIVITÀ
- Lavoro dipendente a tempo pieno — Barrare la casella
- Lavoro dipendente a tempo parziale — Barrare la casella — Per ore settimanali
- Pensionato — Barrare la casella
- Altre attività professionali e/o di impresa — Barrare la casella

ALTRI DATI
- Anno di iscrizione ad albi professionali
- Anno di inizio attività
- Anni di interruzione dell'attività — Numero
- Specialista ambulatoriale interno — Barrare la casella — Per ore settimanali
- Medicina dei servizi — Barrare la casella — Per ore settimanali

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	Mq
B06	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di cui per ambulatori	Mq
B07	Uso promiscuo abitazione Superficie studio	Mq
B08	Uso promiscuo dell'abitazione Superficie abitazione	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **TK10U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Numero	Compensi
D01	Visite mediche generiche		%
D02	Visite specialistiche		%
D03	Esami diagnostici		%
D04	Interventi chirurgici		%
D05	Attività di consulenza		%
D06	Altre attività		%
			TOT = 100%

	Aree di attività e specializzazioni	Compensi
D07	Guardia medica/Emergenza sanitaria territoriale	%
D08	Medicina fiscale	%
D09	Medico generico	%
D10	Medicina alternativa (Omeopatia, Agopuntura, ecc.)	%
D11	Medicina legale e delle assicurazioni	%
D12	Anestesia e rianimazione	%
D13	Angiologia	%
D14	Cardiochirurgia	%
D15	Cardiologia	%
D16	Chirurgia generale	%
D17	Neurochirurgia	%
D18	Chirurgia pediatrica	%
D19	Chirurgia plastica	%
D20	Chirurgia toracica	%
D21	Chirurgia vascolare	%
D22	Chirurgia maxillo facciale	%
D23	Dermatologia	%
D24	Diabetologia	%
D25	Dietologia	%
D26	Endocrinologia	%
D27	Fisiatria e riabilitazione	%
D28	Geriatria	%
D29	Ostetricia e ginecologia	%
D30	Gastroenterologia	%
D31	Medicina interna	%
D32	Medicina del lavoro	%
D33	Medicina dello sport	%
D34	Neurologia	%
D35	Oculistica	%
D36	Odontoiatria	%
D37	Oncologia	%
D38	Ortopedia	%
D39	Otorinolaringoiatria	%
D40	Pediatria	%
D41	Pneumologia	%
D42	Psichiatria	%
D43	Radiodiagnostica per immagini	%
D44	Radioterapia	%
D45	Medicina nucleare	%
D46	Urologia - Andrologia	%
D47	Allergologia e immunologia	%
D48	Ematologia	%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK10U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

		Compensi
D49	Farmacologia e tossicologia	%
D50	Nefrologia e emodialisi	%
D51	Reumatologia	%
D52	Patologia clinica	%
D53	Altre	%
		TOT = 100%

Tipologia della clientela

		Compensi
D54	Privati (non assistiti in convenzione con il SSN)	%
D55	Attività in convenzione con il SSN	%
D56	Strutture sanitarie pubbliche	%
D57	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, cliniche, case di riposo, laboratori di analisi o altre strutture sanitarie private	%
D58	Aziende farmaceutiche	%
D59	Compagnie di assicurazione	%
D60	Altre imprese e società	%
D61	Scuole, palestre, organizzazioni sindacali o enti diversi privati e pubblici	%
D62	Università	%
D63	Altro	%
		TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D64	Spesa complessiva per consumi di materiale sanitario utilizzato per l'esercizio della professione medica e odontoiatrica	,00
D65	Valore degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per l'attività	,00
D66	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	,00

Altri elementi specifici

D67	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D68	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	
D69	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D70	Qualifica professionale per i lavoratori dipendenti (1 = Direttore di dipartimento del SSN; 2 = Direttore di struttura complessa del SSN; 3 = Responsabile di struttura semplice del SSN; 4 = Dirigente con incarico professionale del SSN; 5 = Primario in struttura sanitaria privata; 6 = Aiuto in struttura sanitaria privata; 7 = Assistente in struttura sanitaria privata; 8 = Professore ordinario; 9 = Professore associato; 10 = Altro)		

Personale di segreteria e/o amministrativo

D71	Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D72	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D73	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D74	Spese per i dipendenti	,00

Numerosità di committenti

D75	Numero di committenti:da 1 a 5	Barrare la casella
D76	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale in riferimento ai compensi complessivi (indicare solo se superiori a 50%)	%

Altri dati

D77	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni	,00
D78	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni	,00

CODICE FISCALE

Modello **TK10U**

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero
E01	Angiografo	
E02	Apparecchiatura per Eeg	
E03	Apparecchiatura per terapie fisiche	
E04	Apparecchio radiologico tradizionale	
E05	Ortopantomografo	
E06	Autorefrattometro	
E07	Apparecchio ultrasuonografia	
E08	Elettrocardiografo	
E09	Florangiografo	
E10	Lampada a fessura	
E11	Laser	
E12	Mammografo	
E13	Oftalmometro	
E14	Oftalmoscopio	
E15	Unità operativa odontoiatrica	
E16	RM	
E17	Spirometro	
E18	Sterilizzatore	
E19	TC	
E20	Topografo corneale	

CODICE FISCALE

Modello **TK10U**

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 5

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK16U

70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK16U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK16U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi" - 70.32.0.**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività
- quadro D – Elementi specifici dell'attività
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK16U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK16U, approvato, con carattere di "sperimentalità", con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.
Si precisa che, lo studio TK16U, per i periodi d'imposta 2004 e 2005 era in applicazione "monitorata", mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK16U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:

1. i contribuenti che esercitano **professionalmente** l'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi"e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente.
   In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono **in forma di impresa** l'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, l'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi" e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:
– l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 70.32.0, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio dell'attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);

– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazio-

ne) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);

– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G ovvero nel rigo F15 del quadro F relativi agli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività". In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D09**, per ogni tipologia

di attività individuata, la percentuale dei compensi/ricavi percepiti, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi.
Per Amministrazione Immobiliare di edifici si intende la gestione amministrativa del fabbricato e più precisamente l'amministrazione dei servizi e delle parti comuni a più unità locali facenti parte del medesimo edificio, anche nel caso in cui le suddette unità locali siano di proprietà di differenti soggetti (amministrazione condominiale). La fornitura dei servizi comuni non avviene direttamente, ma tramite altre ditte fornitrici terze rispetto al soggetto "amministratore".
Per Gestione Immobiliare si intende l'attività di amministrazione delle singole unità locali e più precisamente la gestione del contratto di locazione e l'adempimento di tutte le funzioni ad esso connesse, nonché la gestione delle multi-proprietà. E' inoltre compresa la gestione dei terreni.
Per Facility Management si intende la gestione operativa dell'edificio e, quindi, la fornitura di tutti quei servizi che possono riguardare l'edificio. In questo caso i servizi vengono forniti direttamente dalla società di Facility Management. È il caso, ad esempio, di una società che si occupa della gestione di un albergo, fornendo direttamente i servizi di manutenzione degli impianti, portierato, vigilanza, pulizia, gestione della rete informatica e telefonica, gestione del parco automezzi, ecc.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Amministrazione immobiliare

– nei **righi** da **D10** a **D25,** nella **prima colonna,** i dati relativi agli edifici appartenenti ad un unico proprietario (sia esso persona fisica o giuridica), anche nel caso di comunione legale o pro-indiviso (ad esempio comunione ereditaria) e, nella **seconda colonna,** quelli relativi agli edifici in condominio, amministrati dal contribuente, suddivisi in due gruppi in base al numero delle unità immobiliari di cui ciascun edificio è costituito (fino a 30 e oltre 30 unità immobiliari).

In particolare:
– nei **righi D10** e **D18,** il numero degli edifici con unico proprietario e degli edifici in condominio amministrati;
– nei **righi D11** e **D19,** il numero complessivo delle unità immobiliari comprese negli edifici indicati al rigo precedente, a qualunque uso destinate;
– nei **righi D12** e **D20,** il numero complessivo delle abitazioni e/o degli uffici;
– nei **righi D13** e **D21,** il numero complessivo dei negozi;
– nei **righi D14** e **D22,** il numero complessivo dei box e/o dei posti auto amministrati, indipendentemente dal fatto che essi costituiscano o meno pertinenze delle unità immobiliari;
– nei **righi D15** e **D23,** il numero di altre strutture, quali ad esempio, giardini, impianti sportivi, piscine, posti barca condominiali;
– nei **righi D16** e **D24,** il numero dei lavoratori dipendenti, quali ad esempio, portieri, giardinieri ecc.;
– nei **righi D17** e **D25,** il totale dei cosiddetti "compensi o ricavi ordinari"; a tal fine si precisa che, nel caso di edifici appartenenti ad un unico proprietario dovrà essere indicato il compenso pattuito con quest'ultimo e, nel caso di edifici in condominio, dovrà essere indicato il totale dei compensi o ricavi deliberati dall'assemblea condominiale per la gestione ordinaria.

ATTENZIONE
Il totale dei righi D11 e D19 sarà rapportato all'ammontare dei compensi o dei ricavi conseguiti per calcolare l'indicatore del "compenso medio per unità immobiliare amministrata". La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e motodologiche;

Gestione immobiliare

– nel **rigo D26**, il numero complessivo di unità immobiliari gestite, escludendo i terreni;
– nel **rigo D27**, nella **prima colonna**, il numero di unità immobiliari tra quelle del rigo precedente, di cui si gestisce la locazione e, nella **seconda colonna**, l'ammontare complessivo dei canoni di locazione;
– nel **rigo D28**, il numero di unità immobiliari tra quelle indicate nel rigo D26, che sono in multiproprietà;
– nel **rigo D29**, l'ammontare complessivo dei compensi/ricavi derivanti dalla gestione immobiliare di cui al rigo D26;
– nel **rigo D30**, l'ammontare complessivo dei canoni di affitto dei terreni gestiti;

Facility Management

– nei **righi** da **D31** a **D36**, per ciascuna tipologia individuata, il numero di strutture per le quali si effettua la gestione immobiliare definita come Facility Management;

Facility Management: servizi offerti

– nei **righi** da **D37** a **D45**, barrando la relativa casella, i servizi offerti all'interno della gestione patrimoniale con Facility Management;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D46** a **D56**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi/ricavi percepiti in rapporto al totale dei compensi/ricavi complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D57**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione obbligatorie, stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività svolta;
– nel **rigo D58**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. sostenute dal contribuente, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D59**, le spese per l'aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal contribuente per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D60**, il valore complessivo calcolato sulla base del costo storico delle unità immobiliari acquistate, anche in anni precedenti, e rivendute nell'anno. Tale rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo D04;
– nel **rigo D61**, il valore complessivo delle unità immobiliari intermediate nell'anno tenendo conto del valore commerciale determinato al momento dell'attribuzione dell'incarico di intermediazione. Tale rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo D05;
– nel **rigo D62**, il numero di polizze stipulate nell'anno. Tale rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo D06;
– nel **rigo D63**, il valore complessivo relativo al costo d'acquisto sostenuto per le unità immobiliari concesse in leasing. Tale rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo D07;
– nel **rigo D64**, il totale delle spese condominiali ordinarie e straordinarie indicate nei bilanci consuntivi in scadenza nell'esercizio 1°gennaio /31 dicembre 2006, anche se non approvato;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D65**, nel **primo campo**, il numero di associazioni professionali in cui il contribuente svolge la propria attività e, nel **secondo campo**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un contribuente svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, nel primo campo andrà riportato il numero 1, mentre la percentuale da riportare nel secondo campo è pari a 50;

Personale di segreteria e/o amministrativo

– nel **rigo D66,** il numero dei collaboratori

coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (compresi i collaboratori c.d. a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;

– nel **rigo D67**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D68,** il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D69**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Altri dati

– nel **rigo D70**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D71**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Gli ultimi due righi devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente e, nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D70 e D71 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D70 e D71, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  - dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
  Si tratta ad esempio:
    – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
    – dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
    – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predet-

ta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
  – i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile

che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
  • le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  • i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
  • la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e

revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     • di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     • in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acqui-

sto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
  – per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
  – per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
  – per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
  – per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del be-

ne cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare

giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
- nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

- nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  - le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

- nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  - i consumi di energia elettrica;
  - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

- nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  - per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  - di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  - per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggior-

no ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi/ricavi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi/ricavi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tali correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (in caso di lavoro autonomo) ovvero "Costo per la produzione di servizi" (in caso di attività di impresa) non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro F o il quadro G relativo agli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO., va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore) ;
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi " e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità locale destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO 1:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

ESEMPIO 2:

Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione dei servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

Il "**Costo per la produzione dei servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per **€** 20.658,27
– nel rigo F15	per **€** 20.658,27
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK16U**

70.32.0 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale		Barrare la casella
	Pensionato		Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o d'impresa		Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno d'inizio attività		
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione - superficie studio	Mq

pagina 1

Modello **TK16U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività	Compensi o ricavi
D01	Amministrazione immobiliare di edifici	%
D02	Gestione immobiliare	%
D03	Facility Management	%
D04	Acquisto/vendita di immobili per conto proprio	%
D05	Intermediazione e consulenza immobiliare	%
D06	Brokeraggio assicurativo	%
D07	Leasing immobiliare	%
D08	Contabilità ed elaborazione dati	%
D09	Altre attività	%
		TOT = 100%

Amministrazione immobiliare

	Fino a 30 unità immobiliari	Edifici con un unico proprietario - Numero	Edifici in condominio Numero
D10	Edifici		
D11	Unità immobiliari amministrate		
	di cui:		
D12	- abitazioni/uffici		
D13	- negozi		
D14	- box		
D15	Altre strutture		
D16	Dipendenti		
D17	Totale compensi o ricavi ordinari	,00	,00
	Oltre 30 unità immobiliari		
D18	Edifici		
D19	Unità immobiliari amministrate		
	di cui:		
D20	- abitazioni/uffici		
D21	- negozi		
D22	- box		
D23	Altre strutture		
D24	Dipendenti		
D25	Totale compensi o ricavi ordinari	,00	,00

Gestione immobiliare

		Numero	Ammontare complessivo dei canoni di locazione
D26	Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni)		Numero
	di cui:		
D27	- si gestisce la locazione		,00
D28	- in multiproprietà		
D29	Totale compensi o ricavi derivanti dalla gestione immobiliare (esclusi i terreni)		,00
D30	Ammontare complessivo dei canoni di affitto dei terreni gestiti		,00

	Facility management	Numero
D31	Edifici	
D32	Unità immobiliari gestite con Facility Management	
	di cui:	
D33	- occupate da enti pubblici	
D34	- destinate ad uffici e studi privati (escluse le unità immobiliari indicate al rigo D32)	
D35	- destinate ad uso commerciale	
D36	- destinate a hotel/residence/villaggi turistici	

(segue)

pagina 2

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK16U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Facility Management: servizi offerti

D37	Gestione e manutenzione impianti (condizionamento, riscaldamento, idrosanitari, elettrici, ecc.)	Barrare la casella
D38	Gestione e manutenzione rete telefonica	Barrare la casella
D39	Gestione e manutenzione rete informatica	Barrare la casella
D40	Adempimenti legge 626/94	Barrare la casella
D41	Manutenzione e riparazione immobili	Barrare la casella
D42	Pulizia	Barrare la casella
D43	Portierato	Barrare la casella
D44	Giardinaggio	Barrare la casella
D45	Vigilanza	Barrare la casella

Tipologia della clientela

		Compensi o ricavi
D46	Studi professionali	%
D47	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D48	Altri enti pubblici	%
D49	Condomini	%
D50	Agenzie/intermediari immobiliari	%
D51	Altri imprenditori individuali e società di persone	%
D52	Istituzioni religiose	%
D53	Società di capitali	%
D54	Altri enti privati, commerciali e non	%
D55	Privati	%
D56	Altro	%
		TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D57	Assicurazioni R.C. professionali obbligatorie	,00
D58	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati	,00
D59	Spese di aggiornamento professionale	,00
D60	Costo complessivo delle unità immobiliari acquistate, anche in anni precedenti, e rivendute nell'anno (solo se compilato il rigo D04)	,00
D61	Valore complessivo delle unità immobiliari intermediate nell'anno (solo se compilato il rigo D05)	,00
D62	Polizze stipulate nell'anno (solo se compilato il rigo D06)	Numero
D63	Valore complessivo delle unità immobiliari concesse in leasing (solo se compilato il rigo D07)	,00
D64	Totale spese condominiali amministrate	,00

Altri elementi specifici

D65	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%

Personale di segreteria e/o amministrativo

D66	Numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D67	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D68	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D69	Spese per i dipendenti	,00

Altri dati

D70	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D71	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

CODICE FISCALE

Modello **TK16U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 5

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK17U

74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK17U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK17U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: "**Attività tecniche svolte da periti industriali" – 74.20.B.**

Il presente modello è così composto:
- Quadro A – Personale addetto all'attività;
- Quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- Quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- Quadro E – Beni strumentali;
- Quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- Quadro Z – Dati complementari.

Lo studio di settore TK17U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK17U, approvato, con carattere di "sperimentalità", con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Per lo studio TK17U, l'applicazione "monitorata" prevista inizialmente per il solo periodo d'imposta 2005, è stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2006.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK17U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Iscrizione ad albi

In questa sezione va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.
Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

  Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che appor-

tano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
- dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
- dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare indicare:

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D13**, per ogni tipologia individuata, nella **prima colonna,** il numero degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati effettivamente percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivi.

A tal fine si precisa quanto segue.
Per incarico si intende l'attività prestata a favore di un cliente per il quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o saldo.
Se per un incarico sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.
Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i righi del quadro D, corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella e andranno considerate le relative somme riportate nella stessa.
Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D13 deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D14** a **D24**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D14 a D24 deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D25** a **D35**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D25 a D35 deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D36,** barrando l'apposita casella, se il numero dei clienti per conto dei quali il professionista ha effettuato prestazioni professionali nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D37**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Personale di segreteria e/o amministrativo

– nel **rigo D38,** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D39,** a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D40,** il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D41,** le spese complessivamente sostenute per il personale dipendente, prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D42**, nella **prima colonna**, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella prima colonna, invece, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D43**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D44**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D43 e D44 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D43 e D44, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006.
In particolare indicare:

Hardware

– nei **righi** da **E01** a **E04**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei beni strumentali. Si precisa che per workstation si intende un computer ad elevate prestazioni le cui componenti hardware sono appositamente progettate per gestire applicazioni grafiche ad alta risoluzione;

Strumentazione tecnica

– nei **righi** da **E05** a **E09,** per ciascuna delle tipologie individuate, il numero di beni strumentali;

Software

– nel **rigo E10** e **E11**, barrando la relativa casella, rispettivamente se si dispone di software di progettazione e/o di software di cartografia e topografia;
– nel **rigo E12**, le spese complessivamente sostenute per l'acquisto del software.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce an-

che agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e

professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.

Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:

– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Incarichi

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da **D01** a **D13** ;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora ultimati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK17U**

74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	
	Anno di inizio attività	
	Anni di interruzione dell'attività	
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
	A01	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività			
	B00	Numero complessivo di unità locale	
		Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

Modello **TK17U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività	Numero	Compensi
D01	Progettazione		%
D02	Direzione lavori		%
D03	Misure e contabilita' (quadri economici-relazioni tecniche)		%
D04	Collaudi		%
D05	Rilievi topografici ed elaborati grafici		%
D06	Altri rilievi e restituzioni grafiche		%
D07	Perizie assicurative		%
D08	Consulenza tecnica d'ufficio		%
D09	Altre perizie		%
D10	Contenzioso/arbitrati		%
D11	Amministrazione e gestione di beni		%
D12	Consulenze e certificazioni (qualita' e sicurezza)		%
D13	Altre attività		%
			TOT = 100%

	Aree specialistiche	Compensi
D14	Edilizia	%
D15	Chimica	%
D16	Meccanica/Metalmeccanica	%
D17	Navalmeccanica	%
D18	Energia nucleare	%
D19	Elettrotecnica/elettronica	%
D20	Informatica	%
D21	Termotecnica	%
D22	Infortunistica	%
D23	Telecomunicazioni	%
D24	Altre aree	%
		TOT = 100%

	Tipologia della clientela	Compensi
D25	Studi tecnici (periti industriali, geometri, architetti, ingegneri, geologi)	%
D26	Altri esercenti arti e professioni	%
D27	Condomini	%
D28	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D29	Uffici Giudiziari	%
D30	Altri enti pubblici	%
D31	Imprenditori individuali e societa' di persone	%
D32	Banche e compagnie di assicurazione	%
D33	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non	%
D34	Privati	%
D35	Altro	%
		TOT = 100%

	Numerosità dei committenti	
D36	Numero di committenti: da 1 a 5	Barrare la casella
D37	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK17U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Personale di segreteria e/o amministrativo

D38	Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D39	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D40	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D41	Spese per i dipendenti	,00

Altri elementi specifici

D42	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D43	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D44	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

QUADRO E
Beni strumentali

Hardware

		Numero
E01	Personal computer	
E02	Di cui in rete locale	
E03	Workstation	
E04	Plotter	

Strumentazione tecnica

E05	Strumenti elettronici/elettrotecnici	
E06	Strumenti termoidraulici	
E07	Strumentazione chimica	
E08	Strumenti meccanici	
E09	Strumenti di rilievo	

Software

E10	Software di progettazione	Barrare la casella
E11	Software di cartografia e topografia	Barrare la casella
E12	Costo complessivo del software	,00

CODICE FISCALE

Modello **TK17U**

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z
Dati complementari

		Numero
Z01	Totale incarichi	
Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
Z03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
Z04	- di cui iniziati e completati nell'anno	
Z05	- di cui iniziati e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 4

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK19U

85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK19U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK19U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Attività professionali paramediche indipendenti" - 85.14.2.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività
- quadro D – Elementi specifici dell'attività
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK19U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK19U, approvato, con carattere di "sperimentalità", con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Si precisa che, lo studio TK19U, per il periodo d'imposta 2005 era in applicazione "monitorata", mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK19U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

In base a tale principio:
1. i contribuenti che esercitano **professionalmente** una o più attività comprese nelle "Attività professionali paramediche indipendenti" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche la seconda attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche la seconda attività è una attività professionale e risulti essere prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente semprechè sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono **in forma di impresa** una o più attività comprese nelle "Attività professionali paramediche indipendenti" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se la seconda attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui la seconda attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, una o più attività comprese nelle "Attività professionali paramediche indipendenti" e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività compresa nelle "Attività professionali paramediche indipendenti" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:
– l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.
  I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 85.14.2, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

Con riferimento alle precedenti sezioni, qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti, vanno riportati i dati anagrafici e vanno compilati esclusivamente i righi "anno di inizio attività" e "Tipologia di reddito", indicando il codice "2" nell'apposita casella.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio dell'attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà

essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);

– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la mede-

sima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– fisioterapista e medico ortopedico che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– medico ortopedico e fisioterapista che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il medico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al fisioterapista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05, vanno incluse anche nel rigo G04 del quadro G ovvero nel rigo F15 del quadro F degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 9.
Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B03;

– nei **righi** da **B06** a **B08** in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in

metri quadrati, rispettivamente dei locali utilizzati per l'attività e quella destinata esclusivamente a studi o ambulatori e palestre;
– nei **righi B09** e **B10**, per l'unità locale destinata ad uso promiscuo, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, rispettivamente dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e quella dei locali destinati ad abitazione.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Tipologia delle prestazioni

– nei **righi** da **D01** a **D04**, la percentuale dei compensi/ricavi derivanti dalle diverse tipologie di prestazioni elencate, in rapporto all'ammontare totale dei compensi/ricavi conseguiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D05** a **D19**, barrando le relative caselle, la tipologia di attività svolta dal contribuente. In particolare, si precisa che nel rigo D06 vanno inclusi i terapisti occupazionali e gli psicometristi;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D20** a **D27**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi/ricavi percepiti nell'anno, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità di committenti

– nel **rigo D28**, barrando l'apposita casella, se il numero dei clienti per conto dei quali il contribuente ha effettuato prestazioni nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D29**, la percentuale dei compensi/ricavi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi/ricavi complessivi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi/ricavi complessivi, il rigo non va compilato;

Personale di segreteria e/o amministrativo

– nel **rigo D30**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR che al 31 dicembre presentano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D31**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D32**, il totale dei compensi corrisposti nell'anno. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D33**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D34**, la spesa complessivamente sostenuta nell'anno per l'acquisto di materiale sanitario inerente l'attività svolta;
– nel **rigo D35**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tener conto di eventuali limiti di deducibilità previsti dal TUIR;
– nel **rigo D36**, le spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
– nel **rigo D37,** l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D38**, l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente per attività di docenza in corsi di formazione e/o consulenze;

Altri dati

– nel **rigo D39**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D40**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Gli ultimi due righi devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente e, nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D39 e D40 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D39 e D40, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche;

– nel **rigo D41**, la percentuale di compensi/ricavi derivanti da attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi;
– nel **rigo D42**, la percentuale dei compensi derivanti da attività di ottico optometrista percepiti nell'anno in rapporto ai compensi complessivi.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006. In particolare indicare:
– nei **righi** da **E01** a **E21**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali;
– nel **rigo E22**, il costo complessivo del software specifico per l'attività esercitata.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i com-

ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  - dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
    Si tratta ad esempio:
    – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
    – dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
    – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
  – i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, fornitu-

re e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE

Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo

svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
    Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
    • le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
    • i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
    • la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     • di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     • in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esa-

me si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.
Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);
– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del

presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
– per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
– per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone ;
– per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
– per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

8. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps.
  Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle

spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla re-

visione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi/ricavi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi/ricavi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tali correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (in caso di lavoro autonomo) ovvero "Costo per la produzione di servizi" (in caso di attività di impresa) non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro F o il quadro G relativo agli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO., va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore) ;
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese sostenute per l'utilizzo di strutture di terzi " e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità locale destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO 1:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

***ESEMPIO 2*:**
Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione di servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi - canone di locazione compreso nella voce di cui sopra Base di calcolo della riduzione del 30%	20.658,27 – 5.164,57 = 15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70 Riduzione canone di locazione Totale riduzione	4.648,11 + 5.164,57 = 9.812,68

Il "**Costo per la produzione di servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per **€** 20.658,27
– nel rigo F15	per **€** 20.658,27
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK19U**

85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

DOMICILIIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno		Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale		Barrare la casella
	Pensionato		Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o d'impresa		Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno d'inizio attività		
	Anni di interruzione dell'attività		Numero
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - Superficie complessiva	Mq
B07	Unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - di cui per studi o ambulatori	Mq
B08	Unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - di cui per palestre	Mq
B09	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq
B10	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie abitazione	Mq

pagina 1

Modello **TK19U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Tipologia delle prestazioni

		Compensi e ricavi
D01	Prestazioni domiciliari	%
D02	Prestazioni presso lo studio di cui si è titolari	%
D03	Prestazioni presso altre strutture private o pubbliche, sanitarie e non	%
D04	Altre prestazioni	%
		TOT = 100%

Tipologia dell'attività

D05	Assistente odontoiatrico	Barrare la casella
D06	Terapista della riabilitazione	Barrare la casella
D07	Idroterapista	Barrare la casella
D08	Igienista dentale	Barrare la casella
D09	Infermiere	Barrare la casella
D10	Logopedista	Barrare la casella
D11	Massofisioterapista e massaggiatore	Barrare la casella
D12	Ortottista	Barrare la casella
D13	Ostetrica	Barrare la casella
D14	Podologo	Barrare la casella
D15	Agopuntore	Barrare la casella
D16	Chiropratico	Barrare la casella
D17	Dietista	Barrare la casella
D18	Audioprotesista	Barrare la casella
D19	Altro	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Compensi o Ricavi
D20	Privati	%
D21	Attività in convenzione con il SSN	%
D22	Studio sanitario non medico	%
D23	Medico e/o studio medico	%
D24	Altre strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ecc.)	%
D25	Imprese o società	%
D26	Scuole, enti sportivi, sindacati, enti diversi pubblici e privati	%
D27	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Numerosità di committenti

D28	Numero di committenti: da 1 a 5	Barrare la casella
D29	Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale in riferimento ai compensi/ricavi complessivi (indicare solo se superiori a 50%)	%

Personale di segreteria e/o amministrativo

D30	Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D31	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D32	Spese collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D33	Spese per i dipendenti	,00

(segue)

UNICO 2007 Studi di settore

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

Modello **TK19U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Elementi contabili specifici

D34	Spesa complessiva per consumi di materiale inerente l'attività	,00
D35	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	,00
D36	Spese per smaltimento rifiuti speciali	,00
D37	Spese per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche	,00
D38	Compensi derivanti dallo svolgimento di attività formativa (docenze, consulenze)	,00

Altri dati

D39	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D40	Settimane di lavoro nell'anno	Numero
D41	Attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait	% sui compensi/ricavi
D42	Attività di ottico optometrista	% sui compensi/ricavi

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero
E01	Elettroterapia	
E02	Infrarossi - Ultravioletti	
E03	Laser	
E04	Magnetoterapia	
E05	Marconi - Radar - Ultrasuoni	
E06	Riunito podologico completo	
E07	Podoscopio	
E08	Apparecchiature computerizzate per l'analisi del passo	
E09	Autoclave	
E10	Cardiografo	
E11	Cyclette	
E12	Lettino fisso	
E13	Lettino portatile	
E14	Macchine per isocinetica	
E15	Sfignomanometro	
E16	Sonicaid	
E17	Tapis-Roulant	
E18	Vasche per idromassaggio	
E19	Attrezzature per lavorazione delle ortesi ed accessori	
E20	Kit professionale per assistenza domiciliare	
E21	Apparecchiature elettromedicali portatili	
E22	Costo complessivo del software ad uso professionale	,00

CODICE FISCALE

Modello **TK19U**

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui “utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro”	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

CODICE FISCALE

Modello **TK19U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 5

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK20U

85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK20U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK20U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Attività professionale svolta da psicologi" - 85.14.3.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività
- quadro D – Elementi specifici dell'attività
- quadro G – Elementi contabili
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK20U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK20U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK20U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione va indicato:
– l'anno di iscrizione all'albo professionale;
– l'anno in cui il professionista ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale.

Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001= (2000+2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge n. 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore

commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente al quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 7;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D, sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Modalità di determinazione dei compensi

– nei **righi** da **D01** a **D04**, distintamente per ciascuna delle modalità di determinazione ivi elencata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi conseguiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D05**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di psicoterapia (artt. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56), in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo D06,** il numero di prestazioni di psicoterapia individuale svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
– nel **rigo D07,** il numero di prestazioni di psicoterapia della famiglia, di coppia e di gruppo svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
– nei **righi** da **D05** a **D15,** distintamente per ogni tipologia di attività, nella **prima colonna,** il numero di prestazioni/incarichi svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna,** la percentuale dei compensi percepiti, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D16** a **D26**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

– nel **rigo D27**, il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha svolto incarichi nel corso dell'anno, riportando nell'apposita casella il codice 1, nel caso in cui tale numero sia pari ad 1; il codice 2, qualora sia compreso tra 2 e 5 ed il codice 3 se è superiore a 5;
– nel **rigo D28**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D29**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. sostenute dal professionista, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D30**, le spese per l'aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR; sono escluse le spese sostenute dal professionista per le sedute di terapia personale che vanno inserite nel rigo D33;
– nel **rigo D31**, le spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale resi obbligatori nell'ambito del programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) disciplinata dagli artt.16-bis, 16-ter e 16-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
– nel **rigo D32**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di test psicologici;
– nel **rigo D33**, l'ammontare delle spese sostenute per sedute di terapia personale;
– nel **rigo D34**, l'ammontare delle spese sostenute per la supervisione;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D35**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo D36**, nel **primo campo,** il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nel **secondo campo,** la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato, ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, nel primo campo andrà riportato il numero 1, mentre la percentuale da riportare nel secondo campo è pari a 50;
– nel **rigo D37,** il codice corrispondente alla qualifica professionale rivestita in qualità di lavoratore dipendente, individuandolo tra quelli elencati;

Personale di segreteria e/o amministrativo

– nel **rigo D38**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (compresi i collaboratori c.d. a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D39,** a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006 del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D40**, il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D41,** le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Altri dati

– nel **rigo D42**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;

– nel **rigo D43**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D42 e D43 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D42 e D43, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.

La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.

La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");

  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;

– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad

esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per **€** 20.658,27
– nel rigo G04	per **€** 30.987,41
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

Modello **TK20U**

CODICE FISCALE

85.14.3 - Attività professionale svolta da psicologi

DATI ANAGRAFICI	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	Anno di inizio attività
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

Modello **TK20U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di determinazione dei compensi		Percentuale sui compensi
D01	Compensi a prestazione (determinati per singole prestazioni: colloqui, sedute, incontri, indagini, ecc.)		%
D02	Compensi a vacazione (determinati secondo tariffe orarie)		%
D03	Compensi a percentuale		%
D04	Compensi a forfait		%
			TOT = 100%
	Tipologia dell'attività	Numero	Percentuale sui Compensi
D05	Psicoterapia		%
D06	- individuale		
D07	- della famiglia, di coppia e di gruppo		
D08	Consulenza psicologica clinica		%
D09	Sperimentazione e ricerca		%
D10	Psicologia preventiva e di comunita'		%
D11	Consulenza psicologica per il lavoro e le organizzazioni		%
D12	Formazione e didattica		%
D13	Consulenza psicologica per lo sport		%
D14	Consulenza di psicologia e psicopatologia giuridica		%
D15	Altre prestazioni/incarichi non ricompresi nelle precedenti		%
			TOT = 100%
	Tipologia della clientela		Percentuale sui Compensi
D16	Privati		%
D17	Strutture sanitarie pubbliche		%
D18	Strutture sanitarie private		%
D19	Scuole pubbliche e private		%
D20	Studi di psicologi/psicoterapeuti		%
D21	Altri studi professionali		%
D22	Enti ed amministrazioni pubbliche		%
D23	Associazioni e cooperative sociali		%
D24	Società ed enti sportivi		%
D25	Altre imprese		%
D26	Altro		%
			TOT = 100%
	Numerosità dei clienti		
D27	Numero di clienti (1 = 1 cliente; 2 = da 2 a 5 clienti; 3 = oltre 5 clienti)		
D28	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore al 50%)		%
	Elementi contabili specifici		
D29	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati		,00
D30	Spese di aggiornamento professionale		,00
D31	- di cui per formazione obbligatoria		,00
D32	Spese per l'acquisto di test psicologici		,00
D33	Spese per sedute di terapia personale		,00
D34	Spese per la supervisione		,00
	Altri elementi specifici		
D35	Percentuale dei compensi derivanti da attivita' in convenzione con il SSN		%
D36	Partecipazione in studi professionali associati	Numero	%
D37	Qualifica professionale per i lavoratori dipendenti (1 = Direttore di dipartimento del SSN; 2 = Direttore di struttura complessa del SSN; 3 = Responsabile di struttura semplice del SSN; 4 = Dirigente con incarico professionale del SSN; 5 = Professore ordinario; 6 = Professore associato; 7 = Altro)		

(segue)

CODICE FISCALE

Modello **TK20U**

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Personale di segreteria e/o amministrativo

D38	Numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D39	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D40	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D41	Spese per i dipendenti	,00

Altri dati

D42	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D43	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato   Firma

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK22U

85.20.0 Servizi veterinari

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK22U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK22U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **"Servizi Veterinari" – 85.20.0.**

Il presente modello è così composto:
- Quadro A – Personale addetto all'attività;
- Quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- Quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- Quadro E – Beni strumentali;
- Quadro G – Elementi contabili;
- Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK22U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK22U, approvato, con carattere di "sperimentalità", con decreto ministeriale dell'8 marzo 2002 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Si precisa che, lo studio TK22U, per il periodo d'imposta 2005 era in applicazione "monitorata", mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK22U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Iscrizione ad albi

In questa sezione vanno indicati:
– l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
– l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.

I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di la-

voro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute per strutture comuni utilizzate da esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità locali, per i servizi di segreteria, pulizia dei locali, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– medico generico e veterinario che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– dentista e veterinario che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il dentista (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al veterinario (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8;

– nei **righi** da **B05** a **B08**, distintamente per ciascuna struttura evidenziata, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale. Si precisa che le strutture sanitarie elencate nei predetti righi sono quelle individuate dal decreto del Ministero della Sanità del 20 settembre 1996.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività". In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D08**, in relazione a ciascuna attività individuata, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate nell'anno o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 (questo dato non va indicato nel rigo D03, la cui compilazione non richiede il numero degli esami diagnostici effettuati); nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna di esse in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree di intervento

– nei **righi** da **D09** a **D13**, distintamente per ciascuna area di intervento individuata, la percentuale dei compensi percepiti nell'anno, in rapporto a quelli complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D14** a **D24**, la percentuale dei compensi corrisposti da ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità di committenti

– nel **rigo D25**, barrando l'apposita casella, se il numero dei clienti per conto dei quali il professionista ha effettuato prestazioni professionali nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D26**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi complessivi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Caratteristiche dell'attività e servizi prestati

– nel **rigo D27**, il numero dei vaccini somministrati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D28**, il numero di animali ricoverabili, se viene svolta attività di degenza;
– nel **rigo D29**, nel **primo campo**, il numero delle associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nel **secondo campo**, la percentuale, su base annua, di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un veterinario svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nel secondo campo è pari a 50; nel primo campo, invece, andrà riportato il numero 1;

Personale addetto all'attività

– nei **righi D30** e **D31**, per ciascuna delle specializzazioni professionali individuate, nella **prima colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente e, nella **seconda colonna**, l'ammontare dei compensi corrisposti al personale non dipendente;

Personale di segreteria e / o amministrativo

– nel **rigo D32**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D33,** a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
– nel **rigo D34**, il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D35**, le spese complessivamente sostenute per personale dipendente, prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D36**, le spese sostenute nell'anno per l'acquisto di materiale sanitario (siringhe, garze, bende, ecc.);
– nel **rigo D37**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D38**, le spese sostenute per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D39**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. sostenute dal professionista nell'anno;
– nel **rigo D40**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D41**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per la dispensazione del farmaco da parte del professionista, così come previsto dal D.M. n. 306 del 16 maggio 2001**;**
– nei **righi D42** e **D43**, rispettivamente, l'ammontare dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta d'acconto e quello dei compensi non assoggettati. Il totale dei due righi deve coincidere con l'importo indicato al rigo G07;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D44**, la percentuale dei compensi derivanti da attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno;
– nel **rigo D45**, la percentuale dei compensi derivanti dall'attività di laboratorio veterinario di analisi, in rapporto ai compensi percepiti nell'anno;
– nel **rigo D46,** il codice corrispondente alla qualifica professionale rivestita in qualità di lavoratore dipendente, individuandolo tra quelli elencati;
– nel **rigo D47**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;

– nel **rigo D48**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.
Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D47 e D48 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D47 e D48, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche;

ALTRI DATI

– nel **rigo D49,** con riferimento all'attività di assistenza igienico-sanitaria svolta dal professionista in convenzione con le associazioni allevatoriali (APA e ARA), presso aziende zootecniche, allevamenti ecc., nel **primo campo,** il numero di capi ovinicaprini trattati, nel **secondo campo,** il numero di capi bovini trattati e nel **terzo campo**, la percentuale dei compensi percepiti nell'anno dalla suddetta attività, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti;
– nel **rigo D50**, nel **primo campo,** il numero di esami diagnostici per immagine (RX, ecografia, endoscopia, TAC, risonanza magnetica) svolti nell'anno e, nel **secondo campo**, la percentuale dei compensi percepiti per tali attività, in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti nell'anno.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006.
In particolare indicare:
– nei **righi** da **E01** a **E19**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e

contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
- nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
- delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrifi-

canti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726"**, per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118"**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazio-

ne dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture comuni, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X01	per € 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK22U**

85.20.0 - Servizi veterinari

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	
	Anno di inizio attività	
	Anni di interruzione dell'attività	

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture comuni	,00

Mq unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

B05	per studi veterinari	Mq
B06	per ambulatori veterinari	Mq
B07	per cliniche veterinarie, case di cura veterinarie, ospedali veterinari	Mq
B08	per laboratori veterinari di analisi	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **TK22U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Numero	Compensi
D01	Visite domiciliari o presso allevamenti		%
D02	Visite ambulatoriali		%
D03	Esami diagnostici		%
D04	Interventi chirurgici		%
D05	Assistenza al parto/ostetricia		%
D06	Attività di consulenza, perizia e collaborazione		%
D07	Prestazioni di inseminazione artificiale		%
D08	Altre attività		%
			TOT = 100%

	Aree di intervento	Compensi
D09	Animali da compagnia	%
D10	Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere)	%
D11	Fauna selvatica, esotica e specie ittiche	%
D12	Cavalli da equitazione	%
D13	Altre aree	%
		TOT = 100%

	Tipologia clientela	Compensi
D14	Privati	%
D15	Aziende agricole e allevamenti	%
D16	Aziende di produzione di mangimi per animali	%
D17	Aziende di lavorazione dei prodotti animali	%
D18	Scuderie e maneggi	%
D19	Strutture sanitarie pubbliche	%
D20	Strutture sanitarie private (studi, ambulatori, cliniche , ospedali, laboratori di analisi)	%
D21	Pensioni per animali e rivendite di animali da compagnia	%
D22	Aziende farmaceutiche	%
D23	Compagnie di assicurazione	%
D24	Altre tipologie	%
		TOT = 100%

	Numerosità di committenti	
D25	Numero di committenti:da 1 a 5	Barrare la casella
D26	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale in riferimento ai compensi complessivi (indicare solo se superiori a 50%)	%

	Caratteristiche dell'attività e servizi prestati	Numero	
D27	Numero di vaccini somministrati		
D28	Attività di degenza - numero di animali ricoverabili		
D29	Partecipazioni in studi professionali associati		%

	Personale addetto all'attività	DIPENDENTI Numero giornate retribuite	NON DIPENDENTI Compensi
D30	Veterinari		,00
D31	Personale non medico di assistenza veterinaria		,00

	Personale di segreteria e/o amministrativo	
D32	Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
D33	Numero giornate retribuite per i dipendenti	
D34	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D35	Spese per i dipendenti	,00

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

CODICE FISCALE

Modello **TK22U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Elementi contabili specifici

D36	Spese sostenute nell'anno per l'acquisto di materiale sanitario	,00
D37	Assicurazioni R.C. professionali	,00
D38	Spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	,00
D39	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati	,00
D40	Spese per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche	,00
D41	Costi derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del D.M. n 306/2001	,00
D42	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D43	Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	,00

Altri elementi specifici

D44	Percentuale dei compensi derivanti da attività in convenzione con il SSN	%
D45	Percentuale dei compensi derivanti dall'attività di laboratorio veterinario di analisi	%
D46	Qualifica professionale in caso di lavoro dipendente (1=Direttore di dipartimento del SSN;2=Direttore di struttura complessa del SSN; 3=Responsabile di struttura semplice del SSN; 4=Dirigente con incarico professionale del SSN; 5=Professore ordinario; 6=Professore associato; 7=Altro)	
D47	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D48	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

Altri dati

		Ovinicaprini (numero capi)	Bovini (numero capi)	
D49	Attività di assistenza igienico-sanitaria presso aziende zootecniche e/o allevamenti, svolte in convenzione con associazioni allevatoriali (APA e ARA):			% compensi
D50	Esami diagnostici per immagine (RX, ecografia, endoscopia, TAC, risonanza magnetica)		Numero	% compensi

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero
E01	Tavolo operatorio	
E02	Lampada scialitica	
E03	Carrello servitore	
E04	Sterilizzatrice	
E05	Centrifuga	
E06	Apparecchiatura per ematologia, liquidi organici, sierologia e batteriologia	
E07	Microscopio	
E08	Apparecchiatura per raggi X	
E09	Apparecchiatura per anestesia gassosa	
E10	Elettrobisturi	
E11	Ecografo	
E12	Elettrocardiografo	
E13	Intensificatore di brillanza	
E14	Pulsossimetro	
E15	Oto e oftalmoscopio	
E16	Endoscopio	
E17	Lampada a fessura	
E18	Aspiratore	
E19	Autoclave	

Modello **TK22U**

CODICE FISCALE

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 4

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK23U

74.20.2 Studi di ingegneria integrata

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK23U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK23U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Servizi di ingegneria integrata" - 74.20.2.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Lo studio di settore TK23U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK23U, approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK23U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli, si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:
1. i contribuenti che esercitano professionalmente, l'attività di "Servizi di ingegneria integrata" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente.
   In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono in forma di impresa, l'attività di "Servizi di ingegneria integrata" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, l'attività di "Servizi di ingegneria integrata" e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Servizi di ingegneria integrata" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Per le cause di esclusione degli studi di settore, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 4 (Cause di esclusione) della Parte generale, unica per tutti i modelli, che è parte integrante del presente modello.
In particolare, per questo studio si precisa che, ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.

3. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– negli appositi campi, il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

I primi due campi di questa sezione riguardano i contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella.
L'ultima casella della sezione, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.

Altri dati

Nella sezione deve essere indicato l'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività svolta riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso

alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).

– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, nel caso di attività d'impresa devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

4. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza

che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

5. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – disegnatore e geometra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – geometra e disegnatore che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05, vanno incluse anche nell'insieme di quelle indicate nel rigo F15 del quadro F relativi agli elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 10.
Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B03;

– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B07**, barrando la relativa casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio

dell'attività. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei righi precedenti devono riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività.

6. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D18**, distintamente per ciascuna tipologia individuata:
  - nella **prima colonna,** il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 (in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo), ovvero, il numero delle prestazioni relative all'attività considerata (in caso di esercizio di attività d'impresa);
  - nella **seconda colonna**, in percentuale, l'attività svolta in rapporto alla produzione che nell'anno 2006, ha generato ricavi o compensi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D19** a **D31**, distintamente per ciascuna delle aree specialistiche elencate, in percentuale, l'attività svolta in rapporto alla produzione che nell'anno 2006, ha generato ricavi o compensi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D32** a **D38**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, in percentuale, l'attività svolta in rapporto alla produzione che nell'anno 2006, ha generato ricavi o compensi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D39** a **D45**, distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale e estero), in percentuale, l'attività svolta in rapporto alla produzione che nell'anno 2006, ha generato ricavi o compensi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella Tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord-Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D46**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle apparecchiature tecniche;
- nel **rigo D47**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione del software;
– nel **rigo D48**, il costo complessivo del software;
– nel **rigo D49** il valore complessivo al 31/12/2006, dei beni strumentali di proprietà al netto delle quote di ammortamento dedotte sino alla predetta data. Si precisa che nella determinazione del valore dei beni non si deve tener conto degli immobili, e che, le spese dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– nel **rigo D50**, l'ammontare delle spese sostenute in relazione a servizi di ingegneria affidati a terzi (andranno comprese anche quelle indicate nel rigo D52);
– nel **rigo D51**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in attuazione della c.d. "riforma Biagi") che, nell'anno 2006, hanno prestato la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del questionario, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2006. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G03 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
– nel **rigo D52**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno comprese, ad esempio, le spese sostenute da un'impresa esercente l'attività di servizi di ingegneria integrata per i compensi corrisposti ad un ingegnere per la direzione dei lavori. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non distintamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo D53**, le esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale (in propria promozione o su commessa), valutate ai sensi dell'art. 92, comma 6, del TUIR;
– nel **rigo D54**, le rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale (in propria promozione o su commessa), valutate ai sensi dell'art. 92, comma 6, del TUIR;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D55**, nella **prima colonna**, il numero di studi professionali associati in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale, su base annua, di attività prestata in studi professionali associati rispetto alla medesima attività svolta in forma individuale o associata. Per maggior chiarimento, si riporta il seguente esempio: un professionista che svolge la propria attività anche presso uno studio associato dedicando a tale prestazione il 50% del tempo complessivamente impegnato nell'attività professionale svolta in forma individuale, indicherà 1 nel primo campo e 50 nel secondo campo.
– nel **rigo D56**, nella **prima colonna**, il numero di altre società in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale, su base annua, di attività prestata in altre società rispetto a quella svolta in forma individuale o associata;
– nel **rigo D57**, con riferimento all'attività svolta in rapporto alla produzione che nell'anno 2006 ha generato ricavi o compensi ovvero incrementi di rimanenze, nella **prima colonna**, il numero dei servizi completi di ingegneria integrata e, nella **seconda colonna**, la percentuale di tali servizi, rispetto al totale dell'attività svolta. Si precisa che questo rigo va compilato esclusivamente qualora vengano forniti, nei riguardi di uno stesso committente, contemporaneamente più servizi individuati nei righi da D01 a D09;
– nel **rigo D58**, con riferimento all'attività svolta in rapporto alla produzione che nell'anno 2006 ha generato ricavi o compensi ovvero incrementi di rimanenze, nella **prima colonna**, il numero dei servizi di ingegneria affidati da terzi non committenti dell'opera e, nella **seconda colonna**, la percentuale conseguita da tali servizi, rispetto al totale dell'attività svolta;
– nel **rigo D59**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;

– nel **rigo D60**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D59 e D60 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D59 e D60, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D61**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F12. In particolare, vanno indicati i costi sostenuti per i lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici e opere ultimate presenti all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in anni precedenti);
– nel **rigo D62**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F13. In particolare, vanno indicati distintamente il costo sostenuto per lavori ultimati di propria promozione e, cioè, non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici o opere ultimate presenti come rimanenze alla fine del periodo di imposta 2006).

7. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006. In particolare indicare:

Hardware

– nei **righi** da **E01** a **E08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei beni strumentali;

8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Non si deve tenere conto, invece:
  • dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  • dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
    Si tratta ad esempio:
    – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
    – dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
    – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
  • delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
  – i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
• le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
• i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
• la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;
– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresen-

tanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     • di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     • in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);
– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100,

comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";
– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
  – per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
  – per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
  – per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
  – per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far ri-

ferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

9. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");

– nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), li-

mitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

10. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare

che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "Costo per la produzione dei servizi" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro F "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

11. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Prestazioni

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da D01 a D18;

– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore) del quadro F relativo agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi " e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità locale destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

***ESEMPIO*:**
Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione dei servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

Il "**Costo per la produzione dei servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per **€** 20.658,27
– nel rigo F15	per **€** 20.658,27
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

Modello **TK23U**

CODICE FISCALE

74.20.2 - Studi di ingegneria integrata

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno d'inizio attività	
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)	
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

pagina 1

Modello **TK23U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

		Numero prestazioni/incarichi	Attività
D01	Studi ed indagini preliminari (di pianificazione, di mercato, di fattibilità, economici, finanziari, rilievi tecnici e topografici)		%
D02	Progettazione preliminare		%
D03	Progettazione definitiva, esecutiva, costruttiva		%
D04	Project management, supervisioni, gestione approvvigionamenti		%
D05	Direzione lavori, contabilità lavori		%
D06	Valutazione rischi		%
D07	Controllo qualità in corso d'opera		%
D08	Addestramento e formazione del personale		%
D09	Avviamento dell'opera finale o della produzione/messa in esercizio		%
D10	Collaudi		%
D11	Gestione ed esercizio dell'opera finale		%
D12	Manutenzione programmata nell'esercizio dell'opera finale		%
D13	Controllo qualità nell'esercizio dell'opera finale		%
D14	Ricerca applicata		%
D15	Perizie di stima/giudiziali, arbitrati e contenzioso		%
D16	Consulenze diverse		%
D17	Costruzione e montaggio		%
D18	Altre prestazioni		%
			TOT = 100%

Aree specialistiche

		Attività
D19	Urbanistica e territorio (PRG, PP, PL, piani paesaggistici, parchi naturali)	%
D20	Edilizia residenziale, terziaria (direzionale, ospedaliera, turistica) industriale e di recupero	%
D21	Civile (strutture, ponti, viadotti, gallerie, opere di sostegno, geologia e geotecnica)	%
D22	Impiantistica (impianti per fluidi, terotecnici, elettrici, a correnti deboli e altri)	%
D23	Idraulica e marittima (gestione delle acque, fognature, dighe e opere marittime)	%
D24	Aeronautico, aerospaziale	%
D25	Trasporti (strade e autostrade, ferrovie, aeroporti, sistemi portuali, gestione del traffico)	%
D26	Ambientale (protezione, monitoraggio ambientale, sistemi per il trattamento dei rifiuti)	%
D27	Processo industriale (siderurgia, meccanica, chimica, elettronica, telecomunicazioni, energia)	%
D28	Agricoltura e sviluppo rurale (agricoltura, allevamento, irrigazione, infrastrutture rurali)	%
D29	Informatica	%
D30	Organizzazione e gestione aziendale	%
D31	Altro	%
		TOT = 100%

Tipologia della clientela

		Attività
D32	Esercenti arti e professioni anche in forma associata	%
D33	Imprenditori individuali e società di persone	%
D34	Società di capitale	%
D35	Banche e compagnie d'assicurazione	%
D36	Stato ed enti pubblici territoriali	%
D37	Altri enti pubblici e privati, commerciali o non	%
D38	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007 Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

Modello **TK23U**

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Localizzazzione dell'attività

	Italia	Attività
D39	Nord-Est	%
D40	Nord-Ovest	%
D41	Centro	%
D42	Sud	%
D43	Isole	%
	Estero	
D44	U. E.	%
D45	Extra U. E.	%
		TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D46	Spese per manutenzione apparecchiature tecniche	,00
D47	Spese per manutenzione software	,00
D48	Costo complessivo del software	,00
D49	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	,00
D50	Spese sostenute per servizi di ingegneria affidata a terzi	,00
D51	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00
D52	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (relative alle attività indicate ai righi da D1 a D18	,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

D53	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
D54	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00

	Altri elementi specifici	Numero	Attività
D55	Partecipazioni in studi professionali associati		%
D56	Partecipazioni in altre società		%
D57	Servizi completi di ingegneria integrata		%
D58	Servizi di ingegneria affidati da terzi non committenti dell'opera		%

D59	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D60	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

Elementi contabili specifici

D61	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
D62	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00

QUADRO E Beni strumentali

	Hardware	
E01	Personal computer	Numero
E02	Server (unità centrali)	Numero
E03	Videoterminale	Numero
E04	Stampante	Numero
E05	Plotter	Numero
E06	Scanner	Numero
E07	Fotocopiatrice	Numero
E08	Sistemi CAD e stazioni grafiche	Numero

CODICE FISCALE

Modello **TK23U**

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

Modello **TK23U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili		**Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.**	
	F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
	F31	Volume di affari	,00
	F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
	F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
	F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
	F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00
QUADRO G Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
		di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
	G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
		di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
	G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
	G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
	G05	Consumi	,00
	G06	Altre spese	,00
	G07	Compensi dichiarati	1 ,00
		Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
	G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00
		Imposta sul valore aggiunto	
	G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
	G10	Volume d'affari	,00
	G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
	G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
	G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Quote per affitto locali	,00
QUADRO Z Dati complementari			Numero
	Z01	Totale prestazioni	
	Z02	- di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate	
	Z03	- di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno	
	Z04	- di cui iniziate e completate nell'anno	
	Z05	- di cui iniziate nell'anno e non ancora completate	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK24U

74.14.B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK24U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK24U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari " - 74.14.B.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK24U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK24U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK24U, approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– negli appositi spazi il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Inizio attività

Nella sezione va indicato l'anno di inizio dell'attività professionale.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006.
Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  - disegnatore e geometra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  - geometra e disegnatore che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale;
- nel **rigo B07**, barrando la relativa casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività professionale. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei righi precedenti devono riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività professionale;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Tipologia dei compensi

- nei **righi** da **D01** a **D05**, la percentuale dei compensi conseguiti, distintamente per cia-

scuna modalità di determinazione ivi elencata, in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di attività

– nei **righi** da **D06** a **D26**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle diverse tipologie di incarichi elencate, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D06 a D26 deve risultare pari a 100.
Per maggior chiarimento, si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito alle attività.
Studio di fattibilità: consiste nello studio di un'idea imprenditoriale della quale vengono analizzate tutte le componenti dai titolari dell'iniziativa: dai costi di realizzazione sino ai benefici previsti negli anni successivi all'entrata a regime dell'impresa; il tutto supportato da un'idonea ricerca di mercato atta a verificare i possibili sbocchi sul mercato. Trattasi di attività relativamente nuova resasi obbligatoria al fine dell'ottenimento di sovvenzioni della C.E., dello Stato o delle Regioni per realizzare le opere previste.
Assistenza tecnica ed economica: rientrano in questo ambito, ad esempio, la compilazione di dichiarazioni fiscali, di successione, relative al contenzioso, ecc., nonché l'assistenza alla compravendita, alle locazioni e le attività relative a consegne, riconsegne e bilanci.
Studio agronomico: consiste nell'analisi svolta su superfici abbastanza ampie, talvolta comprendenti interi comprensori costituiti da decine di aziende agricole, sulle quali si studiano le possibilità di sviluppo in particolare per quanto attiene la messa in opera di impianti di irrigazione. Lo studio consiste, essenzialmente, nell'analisi delle condizioni con il calcolo delle necessità irrigue, degli incrementi produttivi futuri e della convenienza economica sulla realizzazione delle opere.
Studio geopedologico: comprende lo studio dei suoli agrari ai fini agronomici, svolti in genere tramite sopralluoghi, l'apertura e l'esame dei profili nonché una relazione illustrativa della stratigrafia.
Assestamento forestale: trattasi di studi inerenti le condizioni del bosco, gli eventuali incrementi e il piano di tagli tramite il quale si stabilisce la distribuzione della ripresa annua fra le particelle in cui il bosco è stato suddiviso. Il piano di assestamento è obbligatorio per i boschi di proprietà dello Stato. La ripresa indica la quantità di massa legnosa che può essere asportata dal bosco secondo un piano prestabilito di taglio. Mentre per particella s'intende una superficie omogenea per quanto attiene i parametri dendro-auxometrici;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D27** a **D39**, in percentuale, i compensi derivanti dagli incarichi assunti o dalle prestazioni effettuate nell'ambito delle aree specialistiche elencate, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2006.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D40** a **D52**, in percentuale, i compensi corrisposti da ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2006.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

– nel **rigo D53**, barrando la relativa casella, se il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D54**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D55**, l'ammontare delle spese sostenute per l'aggiornamento e la manutenzione del software;
– nel **rigo D56**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D57**, l'ammontare complessivo delle spese per vitto e alloggio sostenute durante l'anno dal professionista e rimborsate dal cliente a piè di lista o forfetariamente;
– nel **rigo D58,** l'ammontare delle spese sostenute per i carburanti e lubrificanti utilizzati esclusivamente per la trazione dei veicoli. Si precisa che in questo rigo va indicato il 25% della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti e lubrificanti utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D59**, nel **primo campo**, il numero di studi professionali associati in cui il professionista svolge la propria attività e, nel **secondo campo**, la percentuale su base annua di attività prestata in studi professionali associati rispetto alla medesima attività svolta in forma individuale o associata. Per maggior chiarimento, si riporta il seguente esempio: un professionista che svolge la propria attività anche presso uno studio associato, dedicando a tale prestazione il 50% del tempo complessivamente impegnato nell'attività professionale svolta in forma individuale, indicherà 1 nel primo campo e 50 nel secondo campo.
– nel **rigo D60**, il numero medio di ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D61**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D60 e D61 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D60 e D61, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni

ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spe-

se condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tri-

buto **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Tipologia di attività

– nel **rigo Z01,** con riferimento all'attività di controllo agro-forestale ed ambientale svolte per conto di Enti pubblici (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Agenzie Regionali, ecc.) ovvero per privati nell'ambito di gare di appalto promosse dai medesimi Enti pubblici per l'affidamento di tali attività, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi svolti, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006;

Ruoli o funzioni ricoperti nell'ambito dell'attività perizie grandine

– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento all'attività di perizie grandine e secondo le diverse tipologie di ruolo o funzione elencate, nella **prima colonna**, il numero delle giornate per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle incarichi svolti, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006.

Si precisa che per perizie grandine si intendono le stime e le liquidazioni di danni assicurativi causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatie.

Incarichi

– nel **rigo Z06,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da D06 a D26 ;
– nei **righi** da **Z07** a **Z10**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z06, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z07, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z08, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z09, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z010, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

CODICE FISCALE

Modello **TK24U**

74.14.B - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella	
INIZIO ATTIVITÀ	Anno di inizio attività		
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella
B08	Superficie locali destinati a laboratorio	Mq

pagina 1

Modello **TK24U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dei compensi	Percentuale sui compensi
D01	Compensi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione)	%
D02	Compensi determinati sulla base di: estensione, misura, qualità	%
D03	Compensi determinati a percentuale dei valori e dei costi	%
D04	Compensi determinati discrezionalmente	%
D05	Compensi a forfait	%
		TOT = 100%

	Tipologia di attività	Numero incarichi	Percentuale sui compensi
D06	Studio di fattibilità		%
D07	Progettazione di opere e/o servizi		%
D08	Direzione lavori per la realizzazione di opere		%
D09	Collaudi e controlli		%
D10	Istruzione e presentazione pratiche P.A.C. (politica agricola comune)		%
D11	Assistenza tecnica ed economica		%
D12	Amministrazione e/o gestione di imprese		%
D13	Amministrazione e/o gestione del personale		%
D14	Lavori catastali, topografici e cartografici		%
D15	Perizie giudiziali		%
D16	Stime e perizie		%
D17	Analisi/controlli analitici di prodotti e sostanze agrarie		%
D18	Studi agronomici, geopedologici e di assestamento forestale e pianificazione territoriale		%
D19	Redazioni di piani di sicurezza e coordinamento lavori relativi alle norme antinfortunistiche		%
D20	Controllo di qualità (ad es. HACCP, ecc.)		%
D21	Consulenza tecnico-economica continuativa (di durata almeno annuale)		%
D22	Consulenza tecnico-economica non continuativa		%
D23	Indagini, studi e ricerche in campo agroalimentare, boschivo, ecc.		%
D24	Docenza e altre attività nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente)		%
D25	Attività censuaria		%
D26	Altre attività		%
			TOT = 100%

	Aree specialistiche	Percentuale sui compensi
D27	Parchi, giardini e verde urbano	%
D28	Tutela delle acque e del suolo, bonifiche e opere idrauliche	%
D29	Boschi e complessi forestali	%
D30	Costruzioni	%
D31	Pianificazione e miglioramento fondiario	%
D32	Agriturismo e turismo rurale	%
D33	Acquacoltura	%
D34	Zootecnia	%
D35	Industrie agrarie	%
D36	Danni da calamità naturali	%
D37	Azienda di produzione agraria	%
D38	Ecologia e ambiente	%
D39	Altre aree	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TK24U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Percentuale sui compensi
D40	Professionisti e/o associazioni tra professionisti	%
D41	Organizzazioni professionali agricole	%
D42	Imprese agrarie/zootecniche/forestali	%
D43	Industrie di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agro-alimentari, zootecnici e forestali	%
D44	Altre imprese non agricole (diverse da quelle di cui ai righi D42 e D43)	%
D45	Aziende faunistiche e venatorie	%
D46	Cooperative e consorzi	%
D47	Banche	%
D48	Compagnie di assicurazione	%
D49	Stato, regioni, enti locali (comuni, province, ecc.), A.S.L. ed enti pubblici	%
D50	Tribunali e preture	%
D51	Privati	%
D52	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Numerosità dei clienti

D53	Numero clienti nell'anno: da 1 a 5	Barrare la casella
D54	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Elementi contabili specifici

D55	Spese per l'aggiornamento e la manutenzione del software	,00
D56	Spese per la manutenzione delle apparecchiature tecniche	,00
D57	Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente	,00
D58	Spese sostenute per i carburanti e lubrificanti utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli	,00

Altri elementi specifici

D59	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D60	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D61	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

pagina 3

CODICE FISCALE

Modello **TK24U**

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO Z Dati complementari

	Tipologia di attività	Numero incarichi	Percentuale sui compensi
Z01	Attività di controllo affidate in regime di appalto pubblico (MIPAF, AGEA)		

	Ruoli o funzioni ricoperti nell'ambito dell'attività perizie grandine	Numero giornate	Percentuale sui compensi
Z02	coordinatore		
Z03	rilevatore		
Z04	assistente		
Z05	altro		

		Numero
Z06	Totale incarichi	
Z07	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
Z08	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
Z09	- di cui iniziati e completati nell'anno	
Z10	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato Firma

pagina 4

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK25U

74.14.A Consulenze fornite da agronomi

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK25U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK25U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Consulenze fornite da agronomi" - 74.14.A.**
Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK25U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK25U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK25U, approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 2003 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– negli appositi spazi il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Inizio attività

Nella sezione va indicato l'anno di inizio dell'attività professionale.

ATTENZIONE
Da quest'anno l'informazione riguardante l'anno di inizio attività va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

  Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire all'unità immobiliare di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– disegnatore e geometra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– geometra e disegnatore che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale;
– nel **rigo B07**, barrando la relativa casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività professionale. Al riguardo, si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei righi precedenti devono riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività professionale;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Tipologia dei compensi

– nei **righi** da **D1** a **D4**, la percentuale dei compensi conseguiti, distintamente per ciascuna modalità di determinazione ivi elencata, in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Tipologia di attività

– nei **righi** da **D5** a **D25**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle diverse tipologie di incarichi elencate, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D5 a D25 deve risultare pari a 100.

Per maggior chiarimento, si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito alle attività.

Studio di fattibilità: consiste nello studio di un'idea imprenditoriale della quale vengono analizzate tutte le componenti dai titolari dell'iniziativa: dai costi di realizzazione sino ai benefici previsti negli anni successivi all'entrata a regime dell'impresa; il tutto supportato da un'idonea ricerca di mercato atta a verificare i possibili sbocchi sul mercato. Trattasi di attività relativamente nuova resasi obbligatoria al fine dell'ottenimento di sovvenzioni della U.E., dello Stato o delle Regioni per realizzare le opere previste. Al riguardo, si precisa che rientra in tale tipologia di attività, ad esempio, il "business plan".

Consulenza tecnica, economica, amministrativa continuativa e curatela aziendale: si tratta delle attività di consulenza svolte con carattere di continuità a supporto di aziende agrarie, zootecniche o forestali o agroindustriali. Rientrano, inoltre, in tale ambito anche le attività di curatela su nomina dell'autorità giudiziaria.

Consulenza tecnica, economica, amministrativa non continuativa: vale quanto precisato per le attività di cui al rigo precedente con l'unica differenza che in questo caso si fa riferimento esclusivamente a consulenze singole o effettuate saltuariamente.

Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria: rientrano in questo ambito, ad esempio, la compilazione di dichiarazioni fiscali, di successione, relative al contenzioso, ecc., nonché l'assistenza alla compravendita, alle locazioni e le attività relative a consegne, riconsegne e bilanci.

Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione e alla conservazione: comprende le attività di assistenza in ambito agronomico, zootecnico o forestale espletate, in genere, saltuariamente.

Perizie grandine: si tratta delle stime e delle liquidazioni di danni assicurativi causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatie.

Perizie e consulenze su incarico dell'autorità giudiziaria: riguardano incarichi affidati dall'autorità giudiziaria anche nei casi in cui il pagamento è posto a carico delle parti, escluse le attività di curatela.

Altre perizie e stime: si tratta di tutte le attività peritali ed estimative che non rientrano nelle due categorie precedenti.

Analisi fisiche, chimiche e biologiche: comprende la sola attività di esecuzione delle analisi.

Pianificazione territoriale e forestale: riguarda tutte le attività di pianificazione del territorio, comprese, ad esempio, quelle forestali, di bonifica e idrauliche, i piani per l'attività estrattiva, quelli di utilizzazione dei reflui zootecnici e delle biomasse.

Studi agronomici, geopedologici e vegetazionali: si tratta di attività che sono usualmente di supporto alla pianificazione o alla progettazione. In tale ambito rientra anche la redazione delle carte tematiche quando queste derivino dall'attività in oggetto.

Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità: comprende le attività di consulenza fornite sia alle aziende oggetto del processo di certificazione sia agli Enti di certificazione.

Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico: si tratta delle attività svolte nell'ambito dei decreti legislativi 626 del 1994, 494 del 1996 e 528 del 1999.

Docenza in corsi di formazione: comprende sia l'attività di docenza sia l'attività di consulenza in qualità di "tutor", nonché la progettazione di corsi.

Altre attività: si tratta di tutte le attività a valenza professionale che non rientrano nelle voci precedenti;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D26** a **D40**, in percentuale, i compensi derivanti dagli incarichi assunti o dalle prestazioni effettuate nell'ambito delle aree specialistiche elencate, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2006.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D41** a **D53**, in percentuale, i compensi corrisposti da ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2006. Al riguardo, si precisa che se vengono effettuate perizie su incarico dell'autorità giudiziaria, è necessario indicare i relativi compensi in corrispondenza del rigo D50 (Autorità giudiziaria) anche qualora detti compensi vengano corrisposti dalle parti in causa, con esclusione delle curatele.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

– nel **rigo D54**, barrando la relativa casella, se il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D55**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D56**, l'ammontare delle spese sostenute per l'aggiornamento e la manutenzione del software;
– nel **rigo D57**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D58**, l'ammontare complessivo delle spese per vitto e alloggio sostenute durante l'anno dal professionista e rimborsate dal cliente a piè di lista o forfetariamente;
– nel **rigo D59,** l'ammontare delle spese sostenute per i carburanti e lubrificanti utilizzati esclusivamente per la trazione dei veicoli. Si precisa che in questo rigo va indicato il 25% della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti e lubrificanti utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo;

Ruoli o funzioni ricoperti nell'ambito dell'attività perizie grandine

– nei **righi** da **D60** a **D63**, con riferimento all'attività di perizie grandine e secondo le diverse tipologie di ruolo o funzione elencate, (per la cui descrizione si rinvia a quanto già detto in ordine al rigo D14 del quadro D degli "Elementi specifici dell'attività"), nella **prima colonna**, il numero delle giornate per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006 e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dalle incarichi svolti, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006.

Altri elementi specifici

– nel **rigo D64**, nel **primo campo**, il numero di studi professionali associati in cui il professionista svolge la propria attività e, nel **secondo campo**, la percentuale su base annua di attività prestata in studi professionali associati rispetto alla medesima attività svolta in forma individuale o associata. Per maggior chiarimento, si riporta il seguente

esempio: un professionista che svolge la propria attività anche presso uno studio associato, dedicando a tale prestazione il 50% del tempo complessivamente impegnato nell'attività professionale svolta in forma individuale, indicherà 1 nel primo campo e 50 nel secondo campo.
– nel **rigo D65**, il numero medio di ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D66**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D65 e D66 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D65 e D66, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal con-

tribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI.

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Incarichi

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da D05 a D25 ;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

CODICE FISCALE

Modello **TK25U**

74.14.A - Consulenze fornite da agronomi

DOMICILIO FISCALE		Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
		Pensionato	Barrare la casella
		Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
INIZIO ATTIVITÀ		Anno di inizio attività	
		1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B06	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B07	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella
B08	Superficie locali destinati a laboratorio	Mq

Modello **TK25U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia dei compensi

		Percentuale sui compensi
D01	Compensi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione)	%
D02	Compensi determinati sulla base di: estensione, misura, qualità	%
D03	Compensi determinati a percentuale dei valori e dei costi	%
D04	Compensi determinati discrezionalmente o forfetariamente	%
		TOT = 100%

Tipologia di attività

		Numero incarichi	Percentuale sui compensi
D05	Studio di fattibilità		%
D06	Progettazione		%
D07	Direzione e contabilità lavori		%
D08	Collaudi		%
D09	Consulenza tecnica / economica / amministrativa continuativa e curatela aziendale		%
D10	Consulenza tecnica / economica / amministrativa non continuativa		%
D11	Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria		%
D12	Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione		%
D13	Lavori catastali, topografici e cartografici		%
D14	Perizie grandine		%
D15	Perizie e consulenze su incarico dell'autorità giudiziaria		%
D16	Altre perizie e stime		%
D17	Analisi fisiche, chimiche e biologiche		%
D18	Pianificazione territoriale e forestale		%
D19	Studi agronomici, geopedologici e vegetazionali		%
D20	Indagini, studi e ricerche		%
D21	Studi e valutazioni di impatto ambientale		%
D22	Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità (HACCP, ISO, ecc.)		%
D23	Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico		%
D24	Docenza in corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente)		%
D25	Altre attività		%
			TOT = 100%

Aree specialistiche

		Percentuale sui compensi
D26	Parchi, giardini e verde urbano	%
D27	Bonifica e difesa del suolo	%
D28	Opere idrauliche, provvista di acque irrigue, acquedotti, lavori in terra	%
D29	Selvicoltura, assestamento forestale	%
D30	Costruzioni rurali, costruzioni per le industrie agrarie e per le industrie forestali	%
D31	Costruzioni civili	%
D32	Altre costruzioni ed opere	%
D33	Agriturismo e turismo rurale	%
D34	Zootecnia e acquacoltura	%
D35	Agrosistemi, agronomia, coltivazioni, fitoiatria	%
D36	Industrie agrarie e industrie forestali	%
D37	Danni da calamità naturali	%
D38	Ecologia e ambiente	%
D39	Estimo, economia, diritto e fisco	%
D40	Altre aree	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007 Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello **TK25U**

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Percentuale sui compensi
D41	Professionisti e/o associazioni tra professionisti	%
D42	Associazioni e consorzi	%
D43	Imprese agrarie/zootecniche/forestali	%
D44	Industrie di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agro-alimentari, zootecnici e forestali	%
D45	Società / Enti di certificazione	%
D46	Banche	%
D47	Compagnie di assicurazione	%
D48	Altre imprese (diverse da quelle di cui ai righi D43 e D47)	%
D49	Aziende faunistiche e venatorie	%
D50	Autorità giudiziaria	%
D51	Stato, regioni, enti locali (comuni, province, ecc.), A.S.L. ed enti pubblici	%
D52	Privati	%
D53	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Numerosità dei clienti

D54	Numero clienti nell'anno: da 1 a 5	Barrare la casella
D55	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Elementi contabili specifici

D56	Spese per l'aggiornamento e la manutenzione del software	,00
D57	Spese per la manutenzione delle apparecchiature tecniche	,00
D58	Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente	,00
D59	Spese sostenute per i carburanti e i lubrificanti utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli	,00

Ruoli o funzioni ricoperti nell'ambito dell'attività perizie grandine

		Numero giornate	Percentuale sui compensi
D60	- coordinatore		%
D61	- rilevatore		%
D62	- assistente		%
D63	- altro		%
			TOT = 100%

Altri elementi specifici

D64	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D65	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D66	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

Modello **TK25U**

CODICE FISCALE

QUADRO G Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
		di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
	G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
		di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
	G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
	G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
	G05	Consumi	,00
	G06	Altre spese	,00
	G07	Compensi dichiarati	1 ,00
		Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
	G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00
		Imposta sul valore aggiunto	
	G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
	G10	Volume d'affari	,00
	G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
	G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
	G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00
QUADRO Z Dati complementari			Numero
	Z01	Totale incarichi	
	Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
	Z03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
	Z04	- di cui iniziati e completati nell'anno	
	Z05	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TK56U

85.14.A Laboratori di analisi cliniche

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TK56U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK56U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Laboratori di analisi cliniche"** - **85.14.A.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TK56U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che è parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TK56U è il risultato della "evoluzione", con riguardo all'attività svolta in qualità di esercente arti e professioni, dello studio di settore SG56U, approvato, con carattere di sperimentalità, con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2004.
Lo studio TK 56U, per il periodo d'imposta 2005 è stato in vigore in "applicazione monitorata", mentre a partire dal periodo d'imposta 2006 è approvato in via definitiva.

I contribuenti che svolgono, in forma d'impresa, l'attività di "Laboratori di analisi cliniche" – 85.14.A, dovranno compilare lo studio di settore SG57U.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.Tali indicazioni consentono, altresì, l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Altre attività

In questa sezione va barrata la corrispondente casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente, a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
La sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti;

Altri dati

In questa sezione va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.
Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1**, se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007);
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domici-

lio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a ciascuna unità locale utilizzata nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla sua esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o chiusura.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito alla unità locale di cui si stanno indicando i dati;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute dal contribuente interessato alla compilazione del modello nel caso in cui la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:

– contribuente che esercita l'attività di "Laboratori di analisi cliniche" e medico generico che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– contribuente che esercita l'attività di "Laboratori di analisi cliniche" e medico generico che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. Il medico generico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute all'altro professionista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8;

– nel **rigo B05**, l'anno in cui il contribuente ha iniziato l'attività nell'unità locale;
– nel **rigo B06**, la tipologia dell'attività svolta nell'unità locale presa in considerazione, utilizzando, il **codice 1**, nel caso in cui si tratti di esercizio aperto al pubblico e, il **codice 2**, nel caso in cui si tratti di esercizio non aperto al pubblico;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente a laboratorio;
– nel **rigo B08**, barrando la relativa casella, se il laboratorio è in regime di accreditamento (anche provvisorio)/ convenzione con il S.S.N.;
– nel **rigo B09**, barrando la relativa casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività;

Caratteristiche organizzative

– nel **rigo B10**, barrando la relativa casella, se l'unità locale è collocata all'interno di casa di cura o centro polifunzionale.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare indicare:

Attività di laboratorio di analisi

– nei **righi** da **D01** a **D04**, distintamente per ciascuna area individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto ai compensi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D04 deve risultare pari a 100.

Consumi

Sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2006. I valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato nel corso dell'anno e non all'acquisto dei materiali indicati;
– nel **rigo D05** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e coagulazione, immunometria, microbiologia) consumati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D06**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per virologia consumati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D07**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per genetica consumati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D08**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istopatologia consumati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D09**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di materiale ausiliario consumati nel corso dell'anno;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D10** a **D17**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto ai compensi complessivi. Si precisa che la percentuale da indicare nel rigo D11, deve essere calcolata tenendo conto anche della quota relativa al ticket. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D10 a D17 deve risultare pari a 100.

Personale di segreteria e/o amministrativo

– nel **rigo D18**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR che al 31 dicembre 2006 prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
– nel **rigo D19**, indipendentemente dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006 del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno o a tempo parziale.
– nel **rigo D20,** il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
– nel **rigo D21,** le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrative.

Altri elementi specifici

– nel **rigo D22**, il numero di esami che mediamente vengono effettuati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D23**, la percentuale dei compensi conseguiti dal ticket pagato dagli assistiti in rapporto ai compensi complessivi;
– nel **rigo D24**, la percentuale dei compensi derivanti da attività diverse da quella di laboratorio di analisi cliniche rispetto ai compensi complessivi;
– nel **rigo D25**, barrando la relativa casella, se il soggetto interessato alla compilazione del presente modello, è in possesso della certificazione ISO 9000 o VISION 2000;

Valore delle prestazioni erogate a carico del SSn (incluso il ticket)

– nel **rigo D26,** con riferimento alle analisi di laboratorio, nella **prima colonna**, il valore contabile complessivo iscritto in bilancio delle prestazioni erogate a carico del SSN e, nella **seconda colonna**, il valore complessivo delle prestazioni erogate a carico del SSN a tariffa intera nominale, senza tener conto di una eventuale modulazione, regressione o abbattimento tariffario;

Altri dati

– nel **rigo D27**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D28**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Si precisa che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D27e D28, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2006.
In particolare indicare:

– nei **righi** da **E01** ad **E06**, per ciascuna tipologia indicata, nella **prima colonna**, il numero dei beni e, nella **seconda colonna** il numero dei beni in comodato d'uso.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
 – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
 Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
 – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
 – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
 – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
 – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
 – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
 – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in

qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso della spesa relativa all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tale spesa, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, è stato introdotto un apposito correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alla predetta voce di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale variabile ha assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile: "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica", non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo, calcolato nel modo indicato in Appendice.
Si fa presente che il dato contabile da prendere a base per il calcolo della riduzione deve essere fornito tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene la funzione di applicazione per l'esecuzione del calcolo che va effettuato per determinare l'entità della riduzione. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione del valore al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per **€** 20.658,27
– nel rigo G04	per **€** 30.987,41
– nel rigo X01	per **€** 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **TK56U**

85.14.A Laboratori di analisi cliniche

DATI ANAGRAFICI	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	
	Anno di inizio attività	
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Anno di apertura	
B06	Laboratorio: (1) Aperto al pubblico; (2) Non aperto al pubblico	
B07	Superficie destinata esclusivamente a laboratorio	Mq
B08	Laboratorio di analisi in regime di accreditamento (anche provvisorio) / convenzione con il SSN	Barrare la casella
B09	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella
	Caratteristiche organizzative	
B10	Esercizio collocato all'interno di case di cura o centri polifunzionali	Barrare la casella

pagina 1

Modello **TK56U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Attività di laboratorio di analisi

		Percentuale sui compensi
D01	Laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e coagulazione, immunometria, microbiologia)	%
D02	Virologia	%
D03	Genetica	%
D04	Istopatologia	%
		TOT = 100%

Consumi

		Valore
D05	Reagenti per laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e coagulazione, immunometria, microbiologia)	,00
D06	Reagenti per virologia	,00
D07	Reagenti per genetica	,00
D08	Reagenti per istopatologia	,00
D09	Materiale ausiliario	,00

Tipologia della clientela

		Percentuale sui compensi
D10	Attività non in regime di accreditamento (anche provvisorio) / convenzione con il SSN (diversa da quella indicata nei righi da D13 a D17)	%
D11	Attività in regime di accreditamento (anche provvisorio) / convenzione con il SSN per la quale si richiede il rimborso (incluso il relativo ticket)	%
D12	Attività in regime di accreditamento (anche provvisorio) / convenzione con il SSN per la quale non si richiede il rimborso (cosiddetta franchigia)	%
D13	Laboratori di analisi	%
D14	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, ospedali, cliniche, case di riposo, case di cura, studi medici o altre strutture sanitarie private	%
D15	Altre imprese e società	%
D16	Scuole, università, palestre, organizzazioni sindacali	%
D17	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Personale di segreteria e/o amministrativo

D18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero
D19	Giornate retribuite per i dipendenti	Numero
D20	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	,00
D21	Spese per i dipendenti	,00

Altri elementi specifici

D22	Esami effettuati nel corso dell'anno	Numero
D23	Fatturato proveniente dal ticket pagato	%
D24	Compensi provenienti da altre attività diverse da quelle di laboratorio di analisi cliniche	%
D25	Certificazione di qualità ISO 9000 o VISION 2000	Barrare la casella

Valore delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket)

		Valore contabile	Valore a tariffa intera nominale
D26	Analisi di laboratorio	,00	,00

Altri dati

D27	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D28	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

pagina 2

CODICE FISCALE

Modello **TK56U**

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero	di cui in comodato d'uso Numero
E01	Ematologia e ematochimica		
E02	Batteriologia, virologia e urine		
E03	Istologia e citologia		
E04	Immunodiagnostica		
E05	Diagnostica isotopica		
E06	Altre attrezzature specifiche		

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato Firma

pagina 3

2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

UK03U

74.20.A Attività tecniche svolte da geometri

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO UK03U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK03U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Attività tecniche svolte da geometri" - 74.20.A.**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro Z – dati complementari.

Lo studio di settore UK03U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore TK03U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK03U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione va indicato:
– l'anno di iscrizione all'albo professionale;
– l'anno in cui il professionista ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale.

Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma

1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– disegnatore e geometra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– geometra e disegnatore che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il geometra (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili;
– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D21**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
  – nella **prima colonna**, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
  – nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti.

A tal fine si precisa quanto segue.
Per incarico si intende l'attività prestata a favore di un cliente per il quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o saldo.
Se per un incarico, sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.
Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i righi del quadro D, corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella e andranno considerate le relative somme riportate nella stessa.

Si precisa che:
– nel rigo D01, rientrano i lavori definiti dalle lettere a), b), c) del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
– nel rigo D02, rientrano i lavori definiti dalle lettere d), e), f) del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
– nel rigo D07, nella prima colonna, va indicato il numero delle unità immobiliari/abitative per le quali è stata effettuata la redazione delle tabelle millesimali;
– nel rigo D18, vanno indicate anche le volture catastali.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D22** a **D31**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D32** a **D43**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D44**, barrando l'apposita casella, se il numero dei committenti per conto dei quali il professionista ha svolto incarichi professionali nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D45**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D46,** le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D47**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D46 e D47 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D46 e D47, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di con-

tratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, ga-

solio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Incarichi

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da **D01** a **D21**;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora ultimati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

Modello **UK03U**

CODICE FISCALE

74.20.A Attività tecniche svolte da geometri

DOMICILIO FISCALE		Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale		Barrare la casella
		Pensionato		Barrare la casella
		Altre attività professionali e/o di impresa		Barrare la casella
ALTRI DATI		Anno di iscrizione ad albi professionali		
		Anno d'inizio attività		
		1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;		
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B00**	Numero complessivo delle unità locali	
		Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **UK03U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività	Numero	Percentuale sui compensi
D01	Progettazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di restauro e di risanamento conservativo		%
D02	Progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione		%
D03	Progettazione di interventi riguardanti l'attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni		%
D04	Direzione, assistenza e contabilita' lavori		%
D05	Attivita' catastali		%
D06	Collaudi tecnici e amministrativi		%
D07	Redazione tabelle millesimali (numero unita' immobiliari)		%
D08	Fascicolo del fabbricato		%
D09	Perizie grandine e calamita' naturali		%
D10	Altre perizie e stime		%
D11	Rilievi topografici con strumentazione G.P.S.		%
D12	Altri rilievi topografici		%
D13	Attivita' contenziosa e consulenza tecnica di parte		%
D14	Consulenza tecnica d'ufficio		%
D15	Arbitrati		%
D16	Amministrazione di beni		%
D17	Compilazione di dichiarazioni dei redditi		%
D18	Compilazione di dichiarazioni di successione		%
D19	Redazione piani di sicurezza		%
D20	Coordinamento piani di sicurezza		%
D21	Altre attivita'		%
			TOT = 100%

	Aree specialistiche	
D22	Edile/Recupero	%
D23	Topografia, rilievo, misurazioni	%
D24	Catasto	%
D25	Stime e valutazioni	%
D26	Arredamento	%
D27	Interventi attuativi nel settore urbanistico	%
D28	Attivita' tecniche per le imprese agrarie e/o centri di assistenza agricola	%
D29	Amministrazioni varie	%
D30	Sicurezza/Prevenzione incendi e calamita'	%
D31	Altre aree	%
		TOT = 100%

	Tipologia della clientela	
D32	Studi tecnici (geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti industriali)	%
D33	Altri esercenti arti e professioni	%
D34	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D35	Altri enti pubblici	%
D36	Imprese edili	%
D37	Imprese agricole e centri di assistenza agricola	%
D38	Altri imprenditori individuali e societa' di persone	%
D39	Condomini	%
D40	Banche e compagnie di assicurazione	%
D41	Altre societa' di capitali e altri enti privati, commerciali e non	%
D42	Privati	%
D43	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **UK03U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Numerosità dei committenti

D44	Numero di clienti: da 1 a 5		Barrare la casella
D45	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)		%

Altri elementi specifici

D46	Ore settimanali dedicate all'attivita'		Numero
D47	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

Modello **UK03U**

CODICE FISCALE

QUADRO G Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
		di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
	G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
		di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
	G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
	G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
	G05	Consumi	,00
	G06	Altre spese	,00
	G07	Compensi dichiarati	1 ,00
		Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
	G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00
		Imposta sul valore aggiunto	
	G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
	G10	Volume d'affari	,00
	G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
	G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
	G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00
QUADRO Z Dati complementari			Numero
	Z01	Totale incarichi	
	Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
	Z03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
	Z04	- di cui iniziati e completati nell'anno	
	Z05	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

UK04U

74.11.1 Attività degli studi legali

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO UK04U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK04U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Attività degli studi legali" - 74.11.1.**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro Z – dati complementari.

Lo studio di settore UK04U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore TK04U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK04U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Iscrizione ad albi

In questa sezione va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.
Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006.
Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, il numero progressivo di ciascuna delle unità locali di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– avvocato e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D01** a **D04**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa del professionista interessato dalla compilazione del modello;

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D05** a **D10**, per ogni tipologia individuata, la percentuale dei compensi percepiti, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D11** a **D24**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero degli incarichi svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006; nella **seconda colonna,** la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

A tal fine si precisa quanto segue.
Per incarico si intende l'attività prestata a favore di un cliente in relazione, ad esempio, a un grado di giudizio, a una procedura giudiziale o stragiudiziale, a una consulenza o altro, per la quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o di saldo.
Se per uno stesso incarico sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.
Se per lo stesso cliente sono state effettuate prestazioni relative ad incarichi diversi (ad es. un contratto di locazione, una causa di separazione legale ed una richiesta di risarcimento danni per incidente stradale), per ciascuno dei quali il professionista ha ricevuto uno o più acconti, il numero degli incarichi da riportare nella prima colonna è pari alla somma degli incarichi stessi per i quali ha ricevuto gli acconti (nell'esempio precedente è pari a tre). Se, invece, ha ricevuto compensi o acconti solo per uno dei suddetti incarichi, il numero da indicare sarà pari ad uno.
Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i righi del quadro D corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella e andranno considerate le relative somme riportate nella stessa.

1) Es. Un avvocato emette una parcella ad un suo cliente contenente le seguenti voci:
– un contratto di locazione: euro 1.000;
– una causa di separazione legale: tre acconti da euro 200 ciascuno;
– una causa di licenziamento dal posto di lavoro: un saldo di euro 1.400.
Ipotizzando che siano gli unici incarichi per i quali ha ricevuto compensi, per un totale complessivo di euro 3.000, il professionista indicherà:
– nel **rigo D14** (diritto immobiliare), nella prima colonna, il numero 1, e, nella seconda colonna, la percentuale del 33%;
– nel **rigo D13** (diritto di famiglia), nella prima colonna, il numero 1, e, nella seconda colonna, la percentuale del 20% (relativa alla somma dei tre acconti per un totale di euro 600);
– nel **rigo D17** (diritto del lavoro), nella prima colonna, il numero 1, e, nella seconda colonna, la percentuale del 47%.

2) Es. Un professionista emette per un cliente una parcella contenente le seguenti voci:
– una causa condominiale: euro 2.000;
– una causa di locazione : euro 2.000;
– una consulenza tributaria: euro 3.000;
una causa tributaria di anni precedenti: euro 3.000,
Ipotizzando che siano gli unici incarichi per i quali ha ricevuto compensi, per un totale complessivo di euro 10.000, l'avvocato indicherà:
– nel **rigo D14** (diritto immobiliare), nella prima colonna, il numero 2, (relativo ai punti 1. e 2.) e, nella seconda colonna, la percentuale del 40% (risultante dalla somma dei due importi dei singoli punti, che ammonta a euro 4.000, rispetto al totale di euro 10.000);
– nel **rigo D22 (**diritto tributario), nella prima colonna, il numero 2 (relativo ai punti 3. e 4.) e, nella seconda colonna, la percentuale del 60% (risultante dalla somma dei due importi dei singoli punti, che ammonta a euro 6.000, rispetto al totale di euro 10.000);

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D25** a **D35**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

– nel **rigo D36**, barrando l'apposita casella, se il numero dei clienti per conto dei quali il professionista ha effettuato prestazioni professionali nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 10;
– nel **rigo D37**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D38**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. sostenute dal professionista, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D39**, nella **prima colonna,** il numero di associazioni professionali, in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna,** la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella prima colonna, invece, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D40**, nella **prima colonna**, il numero di servizi in materia di contabilità e/o dichiarazioni fiscali svolti, anche in anni precedenti, per i quali sono stati effettivamente percepiti compensi, anche parziali, nell'anno e, nella **seconda colonna,** la percentuale dei compensi percepiti, in rapporto ai compensi complessivi;
– nel **rigo D41**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D42**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D41 e D42 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D41 e D42, saranno confrontati con il tempo medio dedicato al-

l'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);
– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indi-

cati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Incarichi

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da **D11** a **D24**;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora ultimati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

Modello **UK04U**

74.11.1 Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE		Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
		Pensionato	Barrare la casella
		Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ISCRIZIONE AD ALBI		Anno di iscrizione ad albi professionali	Anno di inizio attività
		1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B00**	Numero complessivo delle unità locali	
		Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

Modello **UK04U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità organizzativa

D01	Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti	Barrare la casella
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	Barrare la casella
D03	Attività svolta per altri studi legali	Barrare la casella
D04	Associazione tra professionisti	Barrare la casella

Tipologia dell'attività

		Percentuale sui compensi
D05	Giudiziale di merito	%
D06	Giurisdizioni superiori	%
D07	Arbitrale	%
D08	Stragiudiziale	%
D09	Incarichi di liquidatore/curatore/commissario/custode giudiziale	%
D10	Altro	%
		TOT = 100%

Aree specialistiche

		Numero	Percentuale sui compensi
D11	Diritto commerciale/societario/industriale		%
D12	Procedure concorsuali		%
D13	Diritto di famiglia		%
D14	Diritto immobiliare (locazioni, rapporti condominiali, diritti reali, ecc.)		%
D15	Infortunistica stradale		%
D16	Altri tipi di responsabilità civile extracontrattuale		%
D17	Diritto del lavoro/ previdenziale		%
D18	Altri istituti di diritto civile		%
D19	Diritto penale relativo a reati contro le persone/patrimonio		%
D20	Altri istituti di diritto penale		%
D21	Diritto amministrativo		%
D22	Diritto tributario		%
D23	Diritto internazionale		%
D24	Altro		%
			TOT = 100%

Tipologia della clientela

		Percentuale sui compensi
D25	Privati	%
D26	Studi legali	%
D27	Studi commercialistici	%
D28	Altri esercenti arti e professioni	%
D29	Imprenditori individuali e società di persone	%
D30	Banche e compagnie di assicurazione	%
D31	Altre società di capitali	%
D32	Società di servizi di assistenza all'infortunistica stradale	%
D33	Enti pubblici e privati commerciali	%
D34	Enti pubblici e privati non commerciali	%
D35	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **UK04U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Numerosità dei clienti		
D36	Numero clienti nell'anno: da 1 a 10		Barrare la casella
D37	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)		%
	Elementi contabili specifici		
D38	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati		,00
	Altri elementi specifici		
D39	Partecipazione in studi professionali associati	Numero	%
D40	Servizi in materia di contabilità e/o dichiarazioni fiscali	Numero incarichi	% compensi
D41	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D42	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

Modello **UK04U**

CODICE FISCALE

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2	,00
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati	1	,00
	Adeguamento da studi di settore	2	,00
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO Z
Dati complementari

		Numero
Z01	Totale incarichi	
Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
Z03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
Z04	- di cui iniziati e completati nell'anno	
Z05	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 4

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

UK05U

74.12.A **Servizi forniti da dottori commercialisti;**
74.12.B **Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;**
74.14.2 **Consulenza del lavoro.**

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO UK05U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK05U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"**Servizi forniti dai dottori commercialisti" - 74.12.A;**
"Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali" - 74.12.B;
"Consulenze del lavoro" - 74.14.2.

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK05U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore UK05U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore TK05U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il codice dell'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli, barrando la relativa casella;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Altri dati

In questa sezione va indicato:
– l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
– l'anno di inizio dell'attività.

ATTENZIONE
Da quest'anno la sezione "Altri dati" va compilata anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno d'iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
– l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
– l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,
l'anno da indicare nel modello è il 2001 (=(2000+2002)/2).

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

  Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità locale, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;

– nel **rigo B06** per l'unità immobiliare destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, nella prima sezione del quadro (Modalità di espletamento dell'attività - righi da D01 a D32) sono richieste informazioni riguardanti le varie tipologie di prestazioni che il professionista ha erogato nel corso dell'anno o in anni precedenti anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel medesimo anno 2006. Tali prestazioni sono state distinte in "prestazioni non remunerate a forfait" e "prestazioni remunerate a forfait", intendendo, per quest'ultime, quelle per cui viene pattuita una somma a fronte di una pluralità di prestazioni di natura diversa (generalmente a carattere continuativo) per ognuna delle quali non è stato determinato lo specifico compenso.
Al fine di poter indicare in modo idoneo i dati relativi alle prestazioni fornite con la predetta modalità, sono stati individuati, nei righi da D25 a D32, gruppi di prestazioni che il professionista generalmente fornisce in maniera congiunta alla propria clientela e per le quali pattuisce un compenso determinato forfetariamente.

In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

Prestazioni non a forfait

– nei **righi** da **D01** a **D24**, per ciascuna tipologia di prestazione elencata:
– nella **prima colonna,** il numero delle prestazioni non retribuite forfetariamente, svolte nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006;
– nella **seconda colonna**, in percentuale, i compensi percepiti a fronte delle prestazioni indicate nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti nel 2006.

Si precisa che va indicato in particolare:
– nei **righi D09**, **D11**, **D21**, **D22** e **D23**,il numero di clienti per i quali si è svolta l'attività indicata nei rispettivi righi;
– nel **rigo D13**, il numero di società per le quali si è svolta attività di sindaco effettivo;
– nei **righi D14** e **D15**, il numero di enti per i quali si è effettuata revisione contabile;
– nel **rigo D17**, il numero delle procedure concorsuali svolte;
– nel **rigo D20**, il numero delle unità di personale per le quali vengono elaborate paghe e stipendi.

Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait

– nei **righi** da **D25** a **D32,** in relazione a ciascun gruppo di prestazioni elencate:
  – nella **prima colonna**, il numero dei clienti ai quali il professionista ha fornito nel 2006o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, il complesso delle prestazioni indicate nei relativi righi e per le quali ha percepito compensi, anche parziali, nel 2006;
  – nella **seconda colonna,** la percentuale dei compensi derivanti dalle prestazioni indicate nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2006.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D32 deve risultare pari a 100.

Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio:
– un commercialista svolge l'attività di tenuta della contabilità semplificata, redazione della dichiarazione Mod. UNICO – Persone fisiche e della dichiarazione annuale IVA nei confronti di due clienti percependo, dal primo, un compenso determinato a forfait pari a 230 e, dal secondo, un compenso pari a 150 per la tenuta della contabilità semplificata, uno pari a 60 per la compilazione del Mod. UNICO – Persone fisiche e uno pari a 60 per la compilazione della dichiarazione IVA. I compensi totali percepiti sono, pertanto, pari a 500. In questo caso:
– nel rigo D02 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente ad una prestazione riguardante l'attività di tenuta della contabilità semplificata, per la quale il compenso è corrisposto "non a forfait"), e "30" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti per detta prestazione);
– nel rigo D03 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente ad una prestazione riguardante la dichiarazione Mod. UNICO – Persone fisiche per la quale il compenso è corrisposto "non a forfait") e "12" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti per detta prestazione);
– nel rigo D07 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente ad una prestazione riguardante la redazione della dichiarazione IVA per la quale il compenso è corrisposto "non a forfait") e "12" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti per detta prestazione);
– nel rigo D30 va indicato "1" nella prima colonna (corrispondente al numero di clienti ai quali il professionista ha fornito, in maniera congiunta, le tre tipologie di prestazione pattuendo un compenso determinato forfetariamente) e "46" nella seconda colonna (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti dal predetto cliente);

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D33** a **D40,** per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei clienti

– nel **rigo D41**, barrando la relativa casella, se il numero dei clienti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D42**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi specifici

– nel **rigo D43**, nella **prima colonna**, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: il professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, invece, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D44**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D45**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D44 e D45 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D53 e D54, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

– nel **rigo D46**, barrando la relativa casella, se l'impresa gestisce direttamente le contabilità della propria clientela (o parte di essa), senza affidare a terzi lo svolgimento di tale attività;
– nel **rigo D47**, barrando la relativa casella, se lo studio affida a terzi la gestione contabile della propria clientela (o parte di essa), e fattura al cliente il servizio prestato dal soggetto terzo,
– nel **rigo D48**, barrando la relativa casella, se l'impresa affida a terzi la gestione contabile della propria clientela (o parte di essa), e tale servizio è fatturato al cliente direttamente dal soggetto erogatore;
– nel **rigo D49**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile della propria clientela (o parte di essa);
– nel **rigo D50**, l'ammontare complessivo dei compensi percepiti per la consulenza che lo studio ha fornito a terzi per la gestione contabile dei propri clienti. Si precisa che tale rigo va compilato solo nel caso in cui sia stata barrata la casella posta nel rigo D48;
– nel **rigo D51**, barrando la relativa casella, se l'impresa detiene quote di partecipazione in società di servizi cui è affidata la gestione contabile della propria clientela (o parte di essa).

6. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);
– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps.

Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi uti-

lizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

7. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI.

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Prestazioni

– nel **rigo Z01**, va indicato il numero il numero delle prestazioni non retribuite forfetariamente, svolte nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni indicate in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni indicate nella prima colonna dei righi da D01 a D24;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni indicate nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni iniziate in anni precedenti, e non ancora completate nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni iniziate in anni precedenti e completate nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni iniziate e completate nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni iniziate nel corso del 2006 e non ancora completate.

CODICE FISCALE

Modello **UK05U**

- [ ] 74.12.A - Servizi forniti da dottori commercialisti
- [ ] 74.12.B - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- [ ] 74.14.2 - Consulenze del lavoro

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale		Barrare la casella
	Pensionato		Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa		Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali		
	Anno d'inizio attività		
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

Modello **UK05U**

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Prestazioni non a forfait

		Numero	Percentuale sui compensi
D01	Contabilità ordinaria		%
D02	Contabilità semplificata		%
D03	Mod. Unico persone fisiche		%
D04	Mod. Unico società di persone ed equiparate		%
D05	Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati		%
D06	Mod.770 (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%
D07	Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%
D08	Contenzioso tributario ed assistenza del contribuente nella fase precontenziosa (compresi ad esempio gli istituti c.d. 'deflattivi' del contenzioso: accertamento con adesione, ravvedimento operoso, autotutela, ecc.)		%
D09	Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria		%
D10	Redazione bilanci		%
D11	Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria		%
D12	Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni ecc.)		%
D13	Collegi sindacali		%
D14	Revisione contabile in Enti Pubblici		%
D15	Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D14		%
D16	Incarichi giudiziali		%
D17	Procedure concorsuali		%
D18	Perizie e consulenze tecniche di parte e d'ufficio		%
D19	Convegni e corsi di formazione		%
D20	Amministrazione del personale (paghe e stipendi)		%
D21	Consulenza ed assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo		%
D22	Ricerca e selezione del personale		%
D23	Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro		%
D24	Altre prestazioni diverse dalle precedenti		%

Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait

		Numero	Percentuale sui compensi
D25	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%
D26	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%
D27	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		% %
D28	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%
D29	Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali		%
D30	Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali		%
D31	Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali		%
D32	Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)		%
			TOT = 100%

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **UK05U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela

		Percentuale sui compensi
D33	Imprenditori individuali e esercenti arti e professioni	%
D34	Altre persone fisiche	%
D35	Societa' di persone ed associazioni tra artisti e professionisti	%
D36	Enti pubblici e privati commerciali	%
D37	Enti pubblici e privati non commerciali	%
D38	Banche e compagnie di assicurazione	%
D39	Altre società di capitali	%
D40	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Numerosità dei clienti

D41	Numero clienti nell'anno: da 1 a 5	Barrare la casella
D42	Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Elementi specifici

D43	Partecipazione in associazioni	Numero	%
D44	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D45	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	
D46	Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio		Barrare la casella
D47	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente dallo studio		Barrare la casella
D48	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente direttamente da chi presta il servizio		Barrare la casella
D49	Compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile di propri clienti	,00	
D50	Compensi percepiti per la consulenza fornita a terzi per la gestione contabile di propri clienti	,00	
D51	Partecipazioni in società di servizi che effettuano gestioni contabili per conto dello studio		Barrare la casella

Modello **UK05U**

CODICE FISCALE

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO Z Dati complementari

		Numero
Z01	Totale prestazioni	
Z02	- di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate	
Z03	- di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno	
Z04	- di cui iniziate e completate nell'anno	
Z05	- di cui iniziate nell'anno e non ancora completate	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 4

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

UK18U

74.20.E Studi di architettura

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO UK18U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK18U, per il quale è stata prevista l'applicazione "monitorata", deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Studi di architettura" – 74.20.E.**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro G – Elementi contabili;
- quadro Z – Dati complementari.

Lo studio di settore UK18U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore TK18U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK18U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato
– svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.
Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Iscrizione ad albi

In questa sezione va indicato l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione.
Nel caso di mancata iscrizione all'albo, va indicato l'anno di inizio dell'attività.
Il dato riguardante l'anno di inizio dell'attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell'attività comunicata all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.
Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
- l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  – il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
  – il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006.
Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– dottore commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
– dottore commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al dottore commercialista (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno in-

cluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G04 del quadro G degli Elementi contabili;

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività;
– nel **rigo B06**, per l'unità locale destinata promiscuamente ad abitazione e studio professionale, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a studio.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività".
In particolare, indicare:

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D15**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero degli incarichi, in relazione alle singole prestazioni individuate, svolti nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006; nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti.

Nel **rigo D02**, per "Progettazione di nuove opere" si intendono le attività dirette alla realizzazione di un progetto, in qualsiasi settore (ad es. nell'edilizia, nel design, nell'urbanistica, nell'arredamento, in allestimenti ecc.), ad esclusione delle attività previste nel rigo D03.
Nel **rigo D09**, "Attività contenziosa", è compresa anche la Consulenza Tecnica di Parte (CTP).

Al fine di identificare il numero di incarichi, si precisa quanto segue.
Per incarico si intende l'attività prestata a favore di un cliente per il quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o saldo.
Se per un incarico, sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti lo stesso incarico.
Nel caso in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un'unica parcella, andranno compilati i righi del quadro D, corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella e andranno considerate le relative somme riportate nella stessa.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

– nei **righi** da **D16** a **D32**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

ATTENZIONE
Ogni attività indicata nella sezione "Tipologia dell'attività" nei righi da D01 a D15, deve trovare corrispondenza anche in una delle voci della sezione "Aree specialistiche" nei righi da D16 a D32.
Ad esempio, nel caso di due progettazioni, di cui una finalizzata alla realizzazione di un ospedale di nuova costruzione ed una finalizzata all'allestimento di un negozio, andrà indicato:
– nel rigo D02, "Progettazione di nuove opere", nella prima colonna, il numero 2 e, nella seconda colonna, la percentuale complessiva dei compensi derivanti dalle due attività di progettazione, sia dell'ospedale che dell'allestimento, rispetto al totale dei compensi percepiti nell'anno;
– nel rigo D17 "Edilizia sanitaria", la percentuale dei compensi derivanti dalla progettazione dell'ospedale di nuova costruzione, in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno;
– nel rigo D26 "Allestimento di negozi", la percentuale dei compensi derivanti dalla progettazione dell'allestimento del negozio, in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D33** a **D42**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D43**, barrando l'apposita casella, se il numero dei clienti per conto dei quali il professionista ha effettuato prestazioni professionali nel corso dell'anno, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D44**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D45** l'ammontare delle spese per la manutenzione e l'aggiornamento del software;
– nel **rigo D46**, i costi sostenuti dal professionista, nell'anno, per aver partecipato a concorsi che poi non ha vinto e/o a bandi di gara che poi non sono stati assegnati allo studio professionale;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D47,** nella **prima colonna,** il numero di associazioni professionali, in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna,** la percentuale (su base annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella prima colonna, invece, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D48,** le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D49,** il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D48 e D49 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D48 e D49, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno.
La percentuale individuata mediante tale rapporto sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività.
La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nelle note tecniche e metodologiche.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006. In particolare indicare:
– nel **rigo E01** il numero delle workstation. Si precisa che con tale termine si intende un computer ad elevate prestazioni le cui componenti hardware sono appositamente progettate per gestire applicazioni grafiche ad alta risoluzione;
– nel **rigo E02,** il numero dei plotter.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione

dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;
– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contri-

buente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle cas-

se professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:

• l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
• il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
• il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore:

Incarichi

– nel **rigo Z01,** va indicato il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2006 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2006. Il numero delle prestazioni o degli incarichi indicati in questi rigo deve essere uguale al totale delle prestazioni o degli incarichi indicati nella prima colonna dei righi da D01 a D15;
– nei **righi** da **Z02** a **Z05**, con riferimento alle prestazioni o agli incarichi indicati nel rigo Z01, vanno indicate, in particolare:
  – nel rigo Z02, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti, e non ancora ultimati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z03, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati in anni precedenti e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z04, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati e completati nel corso del 2006;
  – nel rigo Z05, il numero delle prestazioni o degli incarichi iniziati nel corso del 2006 e non ancora completati.

CODICE FISCALE

Modello **UK18U**

74.20.E - Studi di architettura

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ISCRIZIONE AD ALBI	Anno di iscrizione ad albi professionali	Anno di inizio attività
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq

pagina 1

Modello **UK18U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia dell'attività	Numero	Percentuale sui compensi
D01	Studi di fattibilità e prefattibilità		%
D02	Progettazione di nuove opere		%
D03	Progettazione finalizzata a recupero, ripristino e restauro		%
D04	Rilievi/Grafica digitale		%
D05	Direzione, assistenza e contabilità lavori		%
D06	Collaudi		%
D07	Perizie di stima		%
D08	Consulenza Tecnica d'Ufficio		%
D09	Attività contenziosa		%
D10	Arbitrati		%
D11	Attività di consulenza		%
D12	Redazione piani di sicurezza		%
D13	Coordinamento piani di sicurezza		%
D14	Valutazione di impatto ambientale		%
D15	Altre attività		%
			TOT = 100%

	Aree specialistiche	Percentuale sui compensi
D16	Edilizia residenziale	%
D17	Edilizia sanitaria	%
D18	Strutture ricreative (multisale cinematografiche, sale da ballo, impianti sportivi)	%
D19	Edilizia industriale/commerciale	%
D20	Altra edilizia civile	%
D21	Interventi di recupero ambientale	%
D22	Urbanistica/Pianificazione del territorio	%
D23	Mobilità urbana/infrastrutture a rete	%
D24	Beni culturali	%
D25	Architettura del paesaggio e ambiente	%
D26	Allestimento di negozi/Show Room	%
D27	Arredamento/Architettura d'interni	%
D28	Complementi per l'arredamento	%
D29	Articoli per la casa	%
D30	Allestimenti provvisori (stand fieristici)	%
D31	Sicurezza	%
D32	Altre aree	%
		TOT = 100%

	Tipologia della clientela	Percentuale sui compensi
D33	Studi tecnici (ingegneri, architetti)	%
D34	Altri esercenti arti e professioni	%
D35	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D36	Altri enti pubblici	%
D37	Imprese di costruzioni	%
D38	Altri imprenditori individuali e società di persone	%
D39	Gestori di patrimoni immobiliari	%
D40	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non	%
D41	Privati	%
D42	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

Modello **UK18U**

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Numerosità dei committenti

D43	Numero di committenti: da 1 a 5	Barrare la casella
D44	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Elementi contabili specifici

D45	Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00
D46	Costi sostenuti per la partecipazione a concorsi/bandi di gara non vinti/assegnati	,00

Altri elementi specifici

D47	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D48	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D49	Settimane di lavoro dell'anno		Numero

QUADRO E Beni strumentali

E01	Workstation	Numero
E02	Plotter	Numero

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili		1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati		1 ,00
	Adeguamento da studi di settore	2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali		,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO Z Dati complementari

		Numero
Z01	Totale incarichi	
Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	
Z03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno	
Z04	- di cui iniziati e completati nell'anno	
Z05	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 3

Studi di settore 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

UK21U

85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO UK21U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK21U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2006 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Servizi degli studi odontoiatrici" - 85.13.0.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK21U.
Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore UK21U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore TK21U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d'imposta 2005.
Si precisa che lo studio TK21U, per i periodi d'imposta 2004 e 2005, era in applicazione "monitorata", mentre lo studio UK21U, a partire dal periodo d'imposta 2006 è stato approvato in via definitiva.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
A completamento di quanto già specificato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:

1. i contribuenti che esercitano professionalmente l'attività di "Servizi degli studi odontoiatrici" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti essere prevalente.

   In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono in forma di impresa l'attività di "Servizi degli studi odontoiatrici" e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività d'impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima risulta approvato lo studio di settore e i contribuenti abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa, l'attività di "Servizi degli studi odontoiatrici" e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Servizi degli studi odontoiatrici" e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi spazi il Comune e la provincia di domicilio fiscale.

Altre Attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:
– svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– sia pensionato;
– svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Altri dati

In questa sezione va indicato:
– l'anno di iscrizione all'albo professionale;
– l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
– il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi;
– la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 85.13.0, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quelli di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.

Qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti, vanno riportati i dati anagrafici e vanno compilati esclusivamente i righi "anno d'iscrizione all'albo professionale", "anno di inizio attività" e "Tipologia di reddito", indicando il codice "2" nell'apposita casella.

ATTENZIONE
Da quest'anno le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:
– l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
– l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,

l'anno da indicare nel modello è il 2001 =(2000+2002)/2.

ATTENZIONE
Si fa presente che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, ovvero qualora il periodo d'imposta abbia una durata diversa da dodici mesi e lo stesso sia in corso alla data del 1 gennaio 2007.

In particolare deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  – il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua

cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
– il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2006, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2005 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2006). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2006 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2007).
– il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, nel caso di attività d'impresa, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  – acquisto o affitto d'azienda;
  – successione o donazione d'azienda;
  – operazioni di trasformazione;
  – operazioni di scissione e fusione d'azienda;
– il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi e sia ancora in corso alla data del 1 gennaio 2007. Il codice 4 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui il periodo d'imposta abbia inizio in data 1 marzo 2006 ed abbia termine il 31 gennaio 2007.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

• nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2006 ed il 14 novembre 2006, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2006 e termina in data 31 gennaio 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  • per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006;
  • per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2006;
  • per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato al-

l'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2006. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:

– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"progressivo unità locale"**, attribuire all'unità locale di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **B04**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività, e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità locali, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  – odontoiatra ed odontotecnico che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  – odontotecnico ed odontoiatra che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà del primo. L'odontotecnico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute all'odontoiatra (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle indicate nel rigo G04 del quadro G ovvero nel rigo F15 del quadro F relativo agli elementi contabili e indicate nel rigo X03 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 9.

– nel **rigo B05**, in caso di unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, di tale unità locale;

– nel **rigo B06**, barrando l'apposita casella, se l'unità immobiliare è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'attività di fabbricazione di protesi dentarie.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D01** a **D05,** barrando la relativa casella, la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività. Si precisa che:
  – per "attivita svolta per altri studi odontoiatrici", si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi e/o strutture odontoiatriche, cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;
  – per "studio in condivisione con altri professionisti", si intende la situazione in cui il contribuente esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D06** a **D19,** per ogni tipologia di attività individuata sia in campo odontoiatrico che in quello non odontoiatrico, la percentuale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti nel 2006, in rapporto ai compensi/ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D06 a D19 deve risultare pari a 100;

Tipologia dei pazienti/clienti

– nei **righi** da **D20** a **D29,** per ciascuna tipologia di pazienti/clienti individuata, la percentuale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti nel 2006, in rapporto al totale dei compensi/ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Personale addetto all'attività

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

– nei **righi** da **D30** a **D34,** per ciascuna delle specializzazioni professionali individuata:
• nel **primo campo**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c – bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
• nel **secondo campo,** il totale dei compensi corrisposti nel 2006. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti alle predette figure professionali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestano la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2006. Ad esempio, se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per altri cinque mesi, in tale campo andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie.
  Si precisa che, in questo campo non vanno indicate le spese sostenute per prestazioni e servizi fornite da figure professionali che conseguono redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o dall'esercizio di arti o professioni. In particolare, le spese relative alle prestazioni e ai servizi forniti da odontotecnici che conseguono redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa o dall'esercizio di arti o professioni, devono essere indicate nei righi D42 e/o D43 del presente modello;

Dipendenti

– nei **righi** da **D35** a **D39,** per le medesime specializzazioni professionali precedentemente individuate:
• nel **primo campo**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2006, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività";
• nel **secondo campo**, le spese sostenute per personale dipendente.

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D40**, la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di materiale dentale direttamente utilizzato per le cure odontoiatriche;
– nel **rigo D41**, la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di materiale di disinfezione, sterilizzazione e dispositivi monouso;
– nei **righi D42** e **D43**, la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto e l'assemblaggio, rispettivamente, di protesi e apparecchi ortodontici, fabbricati da terzi;
– nei **righi D44** e **D45**, la spesa direttamente sostenuta dal contribuente per l'acquisto di materiale utilizzato per la fabbricazione in proprio, rispettivamente, di protesi e apparecchi ortodontici;
– nei **righi D46** e **D47**, rispettivamente**,** le spese per l'aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal contribuente per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dal TUIR e quelle specificatamente sostenute (già comprese nel rigo D46) per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale resi obbligatori nell'ambito del programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) disciplinata dagli artt. 16-bis, 16-ter e 16-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
– nel **rigo D48**, le spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali;

Altri elementi specifici

Nel **rigo D49**, va indicato, nella **prima colonna**, il numero delle associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale, su base annua, di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un professionista svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, evidentemente, andrà riportato il numero 1.

Nel **rigo D50**, va indicato il numero complessivo delle fatture emesse nel corso del 2006.

I due righi successivi devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività determinando redditi di lavoro autonomo. In particolare, va indicato:
– nel **rigo D51**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D52**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2006.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D51 e D52 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D51 e D52, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

– nel **rigo D53**, barrando la relativa casella, se il numero dei committenti nei confronti dei quali il professionista ha erogato prestazioni ovvero per conto dei quali ha svolto incarichi nel corso del 2006, è compreso tra 1 e 5;

– nel **rigo D54**, la percentuale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti nel 2006 provenienti dal cliente principale in rapporto ai compensi/ricavi complessivi. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi/ricavi complessivi, il rigo non va compilato.
– nel **rigo D55**, la percentuale dei ricavi o compensi che il contribuente ha conseguito nel 2006 a fronte di prestazioni effettuate presso altri studi professionali.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E è richiesto, per ciascuna delle tipologie indicate il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2006.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.
I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30** a **F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
• dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
• dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F08.
Si tratta ad esempio:
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
• delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

ATTENZIONE
Per effetto dell'introduzione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ammontare dei maggiori ricavi da indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, potrebbe non coincidere con il maggiore volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non su-

scettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
– la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
– i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
  – nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2007. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Spese per acquisti di servizi";
– "Altri costi per servizi";
– "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Valore dei beni strumentali";
– "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
    Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
    • le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
    • i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
    • la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
– nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
   Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
   • di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
   • in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente :
– nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
– nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **rigo F20**, **campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21,** l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22,** gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente :
  – nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
  – nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle

spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
In particolare, dovrà coincidere:
– per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
– per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
– per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
– per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
  – nel **campo 2,** il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
  – nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

8. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2007 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:
– nel **rigo G01, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
– nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel **campo 2** del rigo G01, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G06 "Altre spese");
  – nel **campo 2**, del rigo G02, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):

– l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G02 e G03, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  – l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  – l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  – il 25 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 25 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.
  – di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  – la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;

– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
– nel **campo 2** del **rigo G07**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G07, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– Nel **rigo G08**, l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
In particolare va indicato:
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G09**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G10**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G11**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
– operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

– nel **rigo G13**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
– alle cessioni di beni ammortizzabili;
– ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– all'acquisto di taluni beni strumentali, quali macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.
Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito alle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti.
La compilazione del suddetto quadro è, invece, facoltativa per i contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.
In base a tali correttivi, le variabili:
– "Valore dei beni strumentali";
- "Costo per la produzione dei servizi"
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devo-

no essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, quadro F o il quadro G relativo agli Elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della predetta riduzione devono indicare:
– nel **rigo X01**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite successivamente al 31 dicembre 2001;
– nel **rigo X02**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite entro il 31 dicembre 2001;
– nel **rigo X03**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04 del quadro B.

10. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:
– nel **rigo Z01**, il valore delle apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione utilizzate per l'attività (ad esempio, autoclave, termodisinfettori, vasche ad ultrasuoni, termosaldatrici, ecc.). Si precisa che il valore da indicare in questo rigo è quello calcolato al costo storico e già contenuto nell'importo indicato nel rigo F29 del quadro degli elementi contabili;
– nel **rigo Z02**, la spesa complessivamente sostenuta per la manutenzione delle apparecchiature indicate nel rigo precedente.

VALORE DEI BENI STRUMENTALI

La riduzione del valore dei beni strumentali è calcolata direttamente dal software GE.RI.CO. secondo i seguenti criteri:

Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici	Percentuale di abbattimento
acquisiti da oltre cinque anni	100%
acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni	50%

ESEMPIO:

Un professionista ha beni strumentali del valore di euro 33.569,70 di cui:

- euro 5.164,57 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni;
- euro 12.911,42 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni;
- euro 15.493,71 relativi a beni strumentali diversi da macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:

100% del valore dei beni strumentali acquisiti da oltre cinque anni	€ 5.164,57
50% del valore dei beni strumentali acquisiti negli ultimi cinque anni	€ 6.455,71
Riduzione complessiva	**€ 11.620,28**

Il "**Valore dei beni strumentali**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso sarà pertanto, pari a:
33.569,70 – 11.620,28 = 21.949,42 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G01	(se professionista) ovvero nel rigo F29 (se imprenditore) per € 33.569,70
– nel rigo X01	per € 12.911,42
– nel rigo X02	per € 5.164,57

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI STRUTTURE DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore);
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese sostenute per l'utilizzo di strutture di terzi " e "Costo sostenuto per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di strutture di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di strutture di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di strutture di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro

come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di strutture di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo G04	per € 30.987,41
– nel rigo X03	per € 5.164,57

***ESEMPIO 2*:**

Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione dei servizi" un importo di euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di strutture di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68 euro
come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di strutture di terzi	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	5.164,57 =
Totale riduzione	9.812,68

Il "**Costo per la produzione dei servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59 euro

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B03	per € 20.658,27
– nel rigo F15	per € 20.658,27
– nel rigo X03	per € 5.164,57

CODICE FISCALE

Modello **UK21U**

85.13.0 - Servizi degli studi odontoiatrici

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella	
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali		
	Anno d'inizio attività		
	Anni di interruzione dell'attività	Numero	
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) — Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella
B07	Superficie locali destinati all'attività di fabbricazione di protesi dentarie	Mq

pagina 1

Modello **UK21U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità organizzativa

D01	Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti	Barrare la casella
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	Barrare la casella
D03	Attività svolta per altri studi odontoiatrici e/o altre strutture odontoiatriche	Barrare la casella
D04	Associazione con altri odontoiatri	Barrare la casella
D05	Associazione con medici diversi dagli odontoiatri	Barrare la casella

Tipologia dell'attività

Attività odontoiatriche

		Compensi /Ricavi
D06	Ortodonzia	%
D07	Protesi	%
D08	Conservativa ed endodonzia	%
D09	Parodontologia	%
D10	Chirurgia orale	%
D11	Chirurgia maxillo-facciale	%
D12	Implantologia	%
D13	Igiene e prevenzione	%
D14	Attività di consulenza e/o perizia	%
D15	Altre attività odontoiatriche	%

Attività in ambito NON odontoiatrico

		Compensi /Ricavi
D16	Anestesia	%
D17	Chirurgia	%
D18	Medicina generale	%
D19	Altre attività non odontoiatriche	%

TOT = 100%

Tipologia dei pazienti/clienti

		Compensi /Ricavi
D20	Privati	%
D21	SSN (per attività in convenzione)	%
D22	Enti diversi dal SSN (per attività in convenzione)	%
D23	Studi e ambulatori odontoiatrici	%
D24	Altre strutture sanitarie private, poliambulatori, cliniche, case di cura, case di riposo, laboratori di analisi	%
D25	Strutture sanitarie pubbliche	%
D26	Altri enti pubblici	%
D27	Compagnie di assicurazione	%
D28	Altre aziende	%
D29	Altro	%

TOT = 100%

Personale addetto all'attività

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

		Numero	Spese
D30	Odontotecnici		,00
D31	Assistenti di studio		,00
D32	Infermieri		,00
D33	Igienisti		,00
D34	Personale di segreteria e/o amministrativo		,00

Dipendenti

		Numero giornate retribuite	Spese
D35	Odontotecnici		,00
D36	Assistenti di studio		,00
D37	Infermieri		,00
D38	Igienisti		,00
D39	Personale di segreteria e/o amministrativo		,00

(segue)

UNICO 2007
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello **UK21U**

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Elementi contabili specifici	
D40	Spesa per materiale dentale	,00
D41	Spese per materiale di disinfezione, sterilizzazione e dispositivi monouso	,00
D42	Spese per protesi fabbricate da terzi	,00
D43	Spese per apparecchi ortodontici fabbricati da terzi	,00
D44	Spesa per materiale per protesi fabbricate in proprio	,00
D45	Spesa per materiale per apparecchi ortodontici fabbricati in proprio	,00
D46	Spese di aggiornamento professionali e partecipazioni a convegni	,00
D47	- di cui per formazione professionale obbligatoria	,00
D48	Spese per smaltimento rifiuti speciali	,00

	Altri elementi specifici		
D49	Partecipazioni in studi professionali associati	Numero	%
D50	Fatture emesse nell'anno		Numero
D51	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D52	Settimane di lavoro nell'anno		Numero
D53	Numero di committenti: da 1 a 5		Barrare la casella
D54	Percentuale dei compensi/ricavi derivanti dal cliente principale (compilare se superiore al 50%)		%
D55	Percentuale dei compensi/ricavi derivanti da prestazioni effettuate presso altri studi professionali		%

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero
E01	Autoclave	
E02	Compressore	
E03	Forni di cottura	
E04	Ortopantomografo	
E05	Riunito	
E06	Rx endorale	
E07	Aspirazione chirurgica	
E08	Microscopio operatorio	
E09	Telecamere intraorali	
E10	Micromotori per l'implantologia	

Modello **UK21U**

QUADRO F
Elementi contabili

☐ Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		1 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3 ,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F20	Ammortamenti		1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 ,00	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00	
F23	Altre componenti negative		1 ,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

(segue)

Modello **UK21U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F31	Volume di affari	,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente	,00

QUADRO G Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali mobili	1 ,00
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2 ,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1 ,00
	di cui per personale con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro 2 ,00	
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati	1 ,00
	Adeguamento da studi di settore 2 ,00	
G08	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00

Imposta sul valore aggiunto

G09	Esenzione Iva	Barrare la casella
G10	Volume d'affari	,00
G11	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G12	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G13	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni	,00
X02	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni	,00
X03	Quote per affitto locali	,00

QUADRO Z Dati complementari

Z01	Valore apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione	,00
Z02	Spese di manutenzione per le apparecchiature di cui al rigo precedente	,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato — Firma

pagina 5

07A03094

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.